




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO



Andamenti di finanza pubblica

LEGGE DI STABILITA' 2014

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Volume II

Articolo 1, commi da 302 a 749

N. 6 – Marzo 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Andamenti di finanza pubblica

Legge di stabilità 2014

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Volume II

Articolo 1, commi da 302 a 749

N. 6 – Marzo 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

▪

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

COMMA 302 – FONDO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI	1
COMMA 303 – RISORSE PER IMPIANTI SPORTIVI.....	1
COMMI 304 E 305 – AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA	2
COMMA 306 – RISORSE AL CENTRO DI PRODUZIONE SPA	3
COMMA 307 – RISORSE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO FEMMINILE DEL 2014	3
COMMI 308 E 309 – LUOGHI DELLA MEMORIA DELLA 1ª GUERRA MONDIALE..	4
COMMI DA 310 A 314 – RISORSE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER LA GESTIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DI BANCHE DATI NORMATIVE	5
COMMA 315 – ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI ED AUTOVETTURE	7
COMMI 316 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEMBRI DEL GOVERNO	11
COMMA 317 - TRATTAMENTO DI MISSIONE PER ATTIVITÀ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	11
COMMA 318 – RIDUZIONE DEL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI NON PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE	12
COMMA 319 – DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA E DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO	13
COMMA 320 – FINANZIAMENTO DEL CNAO	15
COMMA 321 – OBIETTIVI DI RISPARMIO PER L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	16
COMMA 322 – PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE AGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	17
COMMA 323 - COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO	18

COMMA 324 – INCENTIVI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI IMPRESE UTILIZZATRICI A FINI INDUSTRIALI DI GAS ED ENERGIA.....	20
COMMA 325 – CONDIZIONI PER L’APPLICABILITÀ DEL COMMISSARIAMENTO PROVINCIALE.....	20
COMMI 326 E 327 – FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE DI PECULIARE RILEVANZA	21
COMMA 328 – RISORSE PER L’ORCHESTRA “I VIRTUOSI ITALIANI” DI VERONA	22
COMMA 329 – CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE.....	22
COMMA 330 – FUSIONE DI SICOT S.R.L. E CONSIP S.P.A.....	23
COMMA 331 – MODIFICHE ALLA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DI CINECITTÀ LUCE S.P.A.	24
COMMI 332 E 333 – ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EUR S.P.A..	25
COMMA 334 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’INFORMATIZZAZIONE NEL SETTORE DELL’EDITORIA.....	26
COMMA 335 – ABROGAZIONE CREDITO D’IMPOSTA PER OFFERTA ON LINE DI OPERE DELL’INGEGNO	28
COMMA 336 – APPLICAZIONE DI TARIFFE POSTALI AGEVOLATE ALLA SPEDIZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI.....	29
COMMA 337 – CONTRIBUTI ALLA STAMPA ESTERA.....	30
COMMA 338 – RIDUZIONE DELLE SPESE DELLA BANCA D’ITALIA.....	31
COMMA 339 – SOMME DESTINATE AD ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI.....	32
COMMI 340 E 341 – MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	32
COMMA 342 – SUPPORTO DI CONSIP AGLI ACQUISITI EFFETTUATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	33
COMMA 343 – CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI.....	34
COMMA 344 – TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI.....	34

COMMA 345 - INTERVENTI A FAVORE DELLE MINORANZE SLOVENE	35
COMMI 346 E 347 – FONDO PER LA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE INTERESSATE DA EVENTI EMERGENZIALI PREGRESSI.....	36
COMMA 348 – PROROGA DI CONTRATTI DI LAVORO NEI COMUNI DEL CRATERE DEL TERREMOTO IN ABRUZZO.....	38
COMMA 349 – PROROGA DI CONTRATTI DI LAVORO NEL COMUNE DELL’AQUILA	39
COMMI 350 E 351 – CONTRIBUTI PER L’AQUILA, PER LA CALABRIA E LA BASILICATA.....	40
COMMA 352 – FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI....	41
COMMA 353 – ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE SPESE PER LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO IN MOLISE.....	41
COMMA 354 – RIDUZIONE OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER INTERVENTI POST TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA, VENETO E LOMBARDIA.	42
COMMA 355 – ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLA QUOTA REGIONALE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ IN EMILIA ROMAGNA..	43
COMMA 356 – SISMA DEL MAGGIO 2012 IN EMILIA ROMAGNA: DIFFERIMENTO DI RATE DI MUTUI DI ENTI LOCALI	44
COMMI DA 357 A 359 – INTERVENTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012.....	45
COMMI 360, 365 E 366 – FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE IN COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012.....	46
COMMA 361 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 2012.....	48
COMMA 362 – TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL MAGGIO 2012.....	49
COMMA 363 – VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012.....	50
COMMA 364 – PROROGA DELLA CONTABILITÀ SPECIALE PER GLI EVENTI ALLUVIONALI IN VENETO.....	50

COMMA 367 – ASSUNZIONI CON CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE	51
COMMA 368 – ACQUISTI DI IMMOBILI DELLE UNIVERSITÀ	52
COMMI DA 369 A 373 - RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012.....	53
COMMA 374 - INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA E CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE	54
COMMA 375 – COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COMMI 346-351.....	55
COMMA 376 – COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DAI COMMI 226-228 MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI	58
COMMI 377 E 378 – POLICLINICI UNIVERSITARI E OSPEDALE BAMBINO GESÙ	59
COMMA 379 – FONDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.....	59
COMMI DA 382 A 385 - CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI .	60
COMMA 386 – RISORSE PER L'ORCHESTRA DEL MEDITERRANEO DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI.....	61
COMMI DA 387 A 389 E DA 391 A 393 – OTTIMIZZAZIONE DI SPAZI E PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CESSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI.....	61
COMMA 390 – MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI.....	65
COMMA 394 - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI.....	66
COMMI 395 - DIREZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI.....	66
COMMA 396 – RIDUZIONE INVESTIMENTI DIFESA NAZIONALE	68
COMMA 397 – NORME TRANSITORIE CONCERNENTI GLI UFFICI GIUDIZIARI PERIFERICI SOPPRESSI.....	69
COMMI DA 398 A 401 – SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	69
COMMA 402 – PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE COMPARTO DIFESA E SICUREZZA	72

COMMA 403 – RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA	73
COMMI 404 E 405 – GARANTE DEL CONTRIBUENTE	74
COMMA 406 – ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI CAF	75
COMMA 407 – SOPPRESSIONE FONDO IRAP	76
COMMA 408 – SOPPRESSIONE DEL FONDO PER I CANONI DI LOCAZIONE	76
COMMA 409 – FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI IN LIQUIDAZIONE	77
COMMI DA 410 A 412 – PROROGA COMMISSARIO LIQUIDATORE FONDO GESTIONI ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	78
COMMA 413 – MINORE UTILIZZO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	79
COMMI 414 E 416 – MISURE FINANZIARIE COMPENSATIVE FRA LE AUTORITÀ INDIPENDENTI	80
COMMA 417 – CONSUMI INTERMEDI DI ENTI PREVIDENZIALI.....	83
COMMA 418 - FABBISOGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	85
COMMA 419 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HOUSE PROVIDING	86
COMMA 420 – COMPONENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	86
COMMA 421 – DIRITTO DI RIVALSA DELLO STATO IN CASO CONTROVERSIE DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO	87
COMMA 422 – CHIUSURA STATI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	88
COMMA 423 – PROSECUZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD	89
COMMA 424 – RISORSE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	89
COMMA 425 – CURE PALLIATIVE	90
COMMA 426 - PRONTUARIO ASSISTENZA.....	90

COMMI 427 E 428 – SPENDING REVIEW E RIDUZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONI STATALI	91
COMMA 429 – REVISIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI PER BENI E SERVIZI E PER USO DEGLI IMMOBILI.....	95
COMMA 430 – REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONE DI AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI.....	96
COMMI DA 431 A 435 – FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	97
COMMI 436 E -437 – ATTIVITÀ DI SPENDING REVIEW	98
COMMA 438 - RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI AD IMPRESE	100
COMMA 439 –RIDUZIONE DI SPESA DEI MINISTERI.....	101
COMMA 440 - COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	102
COMMA 441 – CESSAZIONE DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE	103
COMMA 442 – STAZIONE SPERIMENTALE DELLE PELLI E MATERIE CONCIANTI.....	104
COMMA 443 – NORMATIVA PATRIMONIALE ANTIMAFIA.....	104
COMMI DA 444 A 450 – ALIENAZIONE E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI SEQUESTRATI.....	105
COMMA 451 – CODICE DELLA STRADA.....	107
COMMI DA 452 A 455 – INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE	107
COMMI 456 E 477 – TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI	111
COMMA 457 – COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI DIPENDENTI	113
COMMI 458 E 459 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI CHE CESSANO DA INCARICHI	114
COMMI 460 E 462 – MISURE LIMITATIVE DEL TURN OVER	115

COMMA 463 - DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA DELLE AGENZIE FISCALI.....	118
COMMI 464, 465 E 468 – ASSUNZIONI NEL COMPARTO SICUREZZA.....	118
COMMA 466 – DESTINAZIONE DI FONDI AL FINANZIAMENTO DI SPESE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE.....	120
COMMA 467 – DESTINAZIONE DI FONDI AL PAGAMENTO DI SPESE DI PERSONALE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	121
COMMI 469 E 470 - TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO PER I VIGILI DEL FUOCO PER INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO	121
COMMI DA 471 A 475 – LIMITE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI CORRISPOSTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	125
COMMA 476 – PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA.....	126
COMMA 478 – PERSONALE DI BUONITALIA S.P.A.....	127
COMMA 479 – RIDUZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL’ESTERO.....	128
COMMA 480 – RIDUZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO	129
COMMA 481–LIVELLO DI FINANZIAMENTO DEL SSN CUI CONCORRE LO STATO.....	130
COMMA 482 – ASSUNZIONE DI PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO PRESSO ORGANISMI DELLA NATO.....	131
COMMA 483 - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI.....	133
COMMI 484 E 485 - LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO.....	138
COMMI 486 E 487 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ELEVATI	140
COMMA 488 - GESTIONI PREVIDENZIALI DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ...	143
COMMA 489 - GESTIONI PREVIDENZIALI DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ...	144
COMMA 490 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INDENNIZZI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI	145

COMMA 493 – PROFILI PENSIONISTICI DEI CONGEDI PER ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP.....	146
COMMI 494 E 495 – BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO	148
COMMI DA 496 A 508 E DA 510 A 528 - PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE REGIONI	152
COMMA 509 – PROROGA BLOCCO MANOVRABILITÀ ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF.....	163
COMMA 529 – STABILIZZAZIONE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO DALLE REGIONI.....	164
COMMA 530 – TERMINI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI	164
COMMA 531 – TAVOLO DI LAVORO PER CONTENZIOSO ANAS	165
COMMI DA 532 A 549 - PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEGLI ENTI LOCALI ..	165
COMMI DA 550 A 555 E DA 557 A 562 - PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER LE SOCIETÀ, LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI DEGLI ENTI LOCALI	171
COMMA 556 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO REGIONALE E LOCALE.....	172
COMMI DA 563 A 568 – MOBILITÀ DEL PERSONALE TRA SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	172
COMMA 569 – DISMISSIONE DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI PARTECIPAZIONI VIETATE.....	175
COMMI 570 E 571 – PROCEDURE PER LA REVISIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E ALLA REGIONI A STATUTO ORDINARIO.....	175
COMMA 572 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DEGLI ENTI TERRITORIALI	176
COMMA 573 – PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE PER GLI ENTI LOCALI	177
COMMA 574 – VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA	178

COMMI 575 E 576 – RIDUZIONE DETRAZIONE IRPEF PER ONERI.....	180
COMMI DA 577 A 580 – RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER CREDITI D'IMPOSTA	182
COMMA 581 – AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI.....	184
COMMA 582 – IVAFE (IMPOSTA ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO).....	185
COMMA 583 – SOPPRESSIONE AGEVOLAZIONI E NORME DI SPESA.....	186
COMMI 584 E 585 – TRASFERIMENTO SERVIZI DI PAGAMENTO.....	189
COMMI DA 586 A 589 – AZIONE DI CONTRASTO AI RIMBORSI TRIBUTARI INDEBITI	190
COMMA 590 – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU REDDITI COMPLESSIVI SUPERIORI A 300.000 EURO	191
COMMI DA 591 A 597 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE TRASMESSE PER VIA TELEMATICA.....	193
COMMI 598 E 599 – SPESE GIUSTIZIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	194
COMMI DA 600 A 605 – CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI.....	196
COMMI 606 E 607 – SPESE DI GIUSTIZIA	198
COMMI 608 E 609 – AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA	200
COMMA 610 – PROROGA TERMINI IN MATERIA DI MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI.....	201
COMMA 611 LETTERE DA A) AD F) – PROCESSO TRIBUTARIO E RISCOSSIONE	202
COMMA 611 LETTERE G) ED H) – CONTENIMENTO DELLE SPESE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	205
COMMI DA 612 A 615 – ISOLA DI LAMPEDUSA.....	206
COMMI DA 616 A 617 – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI	207

COMMI DA 618 A 624 – DEFINIZIONE DI SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE	208
COMMA 625 – IMPOSTA PRODOTTI DA FUMO.....	210
COMMA 626 – ACCISE BENZINA	210
COMMI 627 E 628 – FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	211
COMMA 629 – DIVIETO DI ANATOCISMO BANCARIO	212
COMMA 630 – BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	212
COMMI DA 631 A 633 – DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVI AL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA	213
COMMI 634 E 635 – ACCISA AGEVOLATA SULLE EMULSIONI DI COMBUSTIBILI E ACQUA.....	215
COMMI DA 636 A 638 – CONCESSIONI DI GIOCO PER LA RACCOLTA DEL BINGO	216
COMMI DA 639 A 721 – TASSAZIONE IMMOBILIARE.....	220
COMMI DA 729 A 731- FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE E CONTRIBUTO PER DETRAZIONI TASI	236
COMMI DA 732 A 734 - SANATORIA IN MATERIA DI CANONI DEMANIALI MARITTIMI.....	242
COMMA 735 – INNALZAMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL DEBITO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.....	243
COMMA 736 – RISCOSSIONE DEI CREDITI RELATIVI A TRIBUTI LOCALI.....	243
COMMA 737 – IMPOSIZIONE SUI TRASFERIMENTI GRATUITI NELL’AMBITO DI RIORGANIZZAZIONI DI ENTI NON ECONOMICI.....	244
COMMA 744 - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORI GESTIONE SEPARATA	244
COMMA 745 - PROROGA CONTRATTI PER L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI COLLABORATORE SCOLASTICO.....	245
COMMA 746 – ESTINZIONE DEBITI MIUR.....	246

COMMA 747 – AGENZIA DEL DEMANIO ED IMMOBILI DELLA DIFESA 247

COMMA 748 – SERVIZI DI PULIZIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 248

Comma 302 – Fondo per esigenze indifferibili

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di euro 24.331.245 per il 2014.

La norma demanda ad un decreto ministeriale (MEF) la ripartizione delle dotazioni del Fondo tra le finalità indicate nell'Elenco 1 allegato al provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	24,3			24,3			24,3		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, essendo il maggior onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 303 – Risorse per impianti sportivi

Normativa vigente: l'art. 90, comma 12, della legge n. 289/2002 istituisce presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

La norma, modificata nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016 per l'integrazione del Fondo di cui all'art. 90, comma 12, della legge n. 289/2002.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale									
	10	15	20	5	10	15	5	10	15

La relazione tecnica si limita a ribadire che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. Specifica che la modifica, disposta dalla Camera dei Deputati, prevede il previo parere, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città e, essendo di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo l'onere configurato come limite di spesa. In merito alla diversa distribuzione degli effetti nel triennio sui tre saldi, è stato preso atto di quanto affermato dal Governo in sede di esame al Senato¹, rappresentando che il profilo di cassa dell'intervento è stato valutato in modo prudentiale e tiene conto sia dell'avvio progressivo delle attività per la costruzione di nuovi impianti sportivi che del potenziale tiraggio, diluito nel tempo, derivante dalla ristrutturazione di quelli già esistenti.

Commi 304 e 305 – Ammodernamento e sviluppo dell'impiantistica sportiva

Le norme, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, disciplinano la semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi. In particolare intervengono in materia di presentazione dei progetti da parte di soggetti proponenti nonché di tempistica per le necessarie delibere da parte degli enti locali interessati. Stabiliscono inoltre che gli interventi siano realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica a corredo dell'emendamento che ha introdotto le disposizioni, afferma che le stesse non determinano effetti finanziari negativi giacché intervengono sulle modalità di utilizzo di risorse già previste. Esse, anzi,

¹ Nota del Ministero dell'economia – Dipartimento RGS – del 7.11.2013

favorendo l'apporto di capitali privati, hanno effetti addirittura positivi sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Comma 306 – Risorse al Centro di produzione Spa

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., di cui all'art. 2, comma 3, del DL n. 194/2009 .

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Centro di produzione Spa	10	10		10	10		10	10	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Comma 307 – Risorse per i campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014

La norma, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 in favore del CONI per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Campionati di pallavolo	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede l'attribuzione al CONI di un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 201 per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile che rientra tra i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali programmati in Italia nell'anno 2014.

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Commi 308 e 309 – Luoghi della memoria della I^ Guerra mondiale

Le norme dispongono le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 8 milioni per il 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine realizzare interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria” nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale (comma 308);
- 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di promuovere la conoscenza degli eventi dalla prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico (comma 309).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale Comma 308	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0
Maggiori spese correnti Comma 309	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Commi da 310 a 314 – Risorse alla Presidenza del Consiglio per la gestione e l'implementazione di banche dati normative

Le norme:

- incrementano il Fondo per il finanziamento del Portale Normattiva² di euro 1.500.000 per l'anno 2014, euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017; ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con modalità stabilite attraverso un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 310)³;
- mediante l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 del DL 200/2008, escludono il Ministro della semplificazione dal coordinamento delle attività per l'informatizzazione della normativa ed abrogano la disposizione che poneva il divieto di finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi di quel decreto-legge (comma 311);
- istituiscono un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il programma *x-leges*, finalizzato alla trasmissione telematica tra organi costituzionali delle deliberazioni e documenti inerenti la formazione degli atti normativi, nonché all'alimentazione della Gazzetta ufficiale in conformità al codice dell'amministrazione digitale). La dotazione del fondo è determinata in complessivi euro 1.500.000 di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019 (comma 312);
- prevedono che Il Governo riferisca annualmente alla Commissione parlamentare per la semplificazione sui risultati e sulle prospettive dei progetti Normattiva e *x-leges* (comma 313)⁴;
- dispongono l'abrogazione della vigente disposizione secondo cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento debbono recare in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate⁵ (comma 314).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

² Di cui all'art. 107 della legge n. 388/2000

³ La disposizione è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera

⁴ Comma introdotto nel corso dell'esame presso la Camera.

⁵ Articolo 17, comma 30, della legge n. 127/1997.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Normattiva	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
Progetto x-leges	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3

La relazione tecnica premette che le risorse del Fondo istituito dai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.

La RT ricorda che le modalità di esecuzione del programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003 e che l'art. 1 del DL n. 200/2008 ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".

In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).

Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.

E' necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.

In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali. La relazione tecnica ricorda quindi che, a tal fine, la disposizione recata dal comma 310 prevede che il Fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito. La RT afferma che la modifica apportata dalla Camera dei Deputati al comma in questione – che prevede il previo parere, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M, della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – è di carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Sottolinea infine che con il comma 312 viene istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 313, la RT afferma che la medesima ha natura procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa.

Comma 315 – Acquisto di mobili, arredi ed autovetture

La norma reca la novella dell'art. 1, comma 144, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) nonché dell'art. 5, comma 2, della legge n. 95/2012 (*DL spending review*) al fine di escludere gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero dai limiti previsti in capo alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobilio ed

autovetture, nonché per le spese di esercizio e manutenzione di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

L'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012 - nel testo vigente - prevede che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche⁶ non possano effettuare spese superiori al 50 % della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni-taxi. Alla norma non sono ascritti effetti diretti sui tendenziali, ciò in quanto - come evidenziato dalla RT allegata - gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese contabilizzate ai fini dei saldi di finanza pubblica in altre disposizioni del medesimo decreto: in particolare, nelle disposizioni relative ad acquisti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

I commi 141-144, dell'art. 1, della legge n. 228/2012, prevedono in capo alle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (comma 141). Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 143) Le summenzionate disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (comma 144). Alla norma di cui al comma 141, sono ascritti sui tendenziali effetti di minor spesa in conto capitale pari a **5 milioni di euro** rispettivamente per il 2013 e per il 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶ La summenzionata disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Minori spese in conto capitale	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari delle norme derogatorie previste nel presente comma sono pari complessivamente a circa 986 mila euro. Gli oneri in riferimento vengono quantificati come mancati risparmi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613⁷) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248⁸).

Tali effetti vengono quantificati dalla RT nei seguenti termini:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'80 per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato, dall'art. 1, comma 141 della legge n. 228/2012, al 20 per cento di tale somma;
- per quanto attiene, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato, dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, al 50 per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.
- per quanto concerne, infine, la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;

Si evidenzia che durante l'esame in prima lettura in 5^a Commissione al Senato, con riferimento alla norma in esame sono stati chiesti elementi di chiarificazione in merito all'effettiva riducibilità delle dotazioni degli stanziamenti di detto ministero. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata⁹ in 5^a Commissione, in risposta alle

⁷ Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria. La dotazione relativa a tale capitolo è rimodulabile, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge 196/2009.

⁸ Dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria. La dotazione relativa a tale capitolo è rimodulabile, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge 196/2009.

⁹ Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

osservazioni formulate, ha confermato che i mancati risparmi sono stati quantificati per un importo complessivo di 1 milione di euro alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1613 e 7248 destinati al sostenimento delle spese istituzionali delle rappresentanze all'estero rispettivamente di parte corrente e di parte capitale. E' stato, altresì, confermato che i citati capitoli sono annoverati tra le spese rimodulabili.

In merito ai profili di quantificazione, sono stati chiesti chiarimenti in merito al fatto che le deroghe disposte in favore del MAE alle norme limitative delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche producono un effetto finanziario uniforme su ciascuno degli anni 2014-2016 nell'ambito delle rispettive poste correnti e in conto capitale. In particolare, con riferimento alla riduzione lineare delle spese in conto capitale, in corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2014-2016, in base a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo si determinerebbe un effetto di perfetta coincidente riduzione degli stanziamenti, dei pagamenti e delle relative consegne; effetto che sembrerebbe discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici.

Si rammenta, infatti, che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti¹⁰, con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate¹¹ dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato l'importo autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un'incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull'indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

La richiesta di chiarimenti, è stata, altresì, ritenuta opportuna, considerato che con riferimento alle norme limitative delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche derogate in favore del MAE dalla disposizione in esame, le misure previste dal DL n. 95/2012 (limitazione acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché limitazione acquisto di buoni-taxi) hanno natura permanente e producono propri effetti a decorrere dal 2013, mentre quelle previste dalla legge n. 228/2012, fanno riferimento ad esercizi limitati, quali il biennio 2013-2014 (acquisto di mobili e arredi) ed il triennio 2013-2015 (divieto di acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture). E' stato, inoltre, evidenziato, che alle norme derogate non sono stati ascritti effetti di risparmio sui tendenziali in quanto questi (con l'eccezione del comma 141, dell'art. 1, della legge 228/2012 che impatta in conto capitale sui saldi per 5 milioni di euro nel 2013 e nel 2014) come affermato nelle rispettive RT sono "quantificabili solo a consuntivo". E' stato, infine, rilevato che, tra le spese correnti di cui si prevede la riduzione, in base a quanto rappresentato nella RT, figurano, tra l'altro,

¹⁰ In linea con i criteri del Sec95.

¹¹ Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

quelle relative all'acquisto di mobili ed arredi che, viceversa ai sensi del citato comma 141, dell'art. 1, della legge 228/2012 sembrano possedere natura in conto capitale.

Commi 316 – Trattamento economico dei membri del Governo

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modificano l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, il quale stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento. Le modifiche stabiliscono che qualora tali soggetti abbiano optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che la norma è diretta a specificare il limite entro il quale i Ministri e Sottosegretari non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1 della legge n. 418/1999 per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. La norma risulterebbe, dunque, priva di riflessi sui saldi di finanza pubblica. Ciò varrebbe, secondo la relazione tecnica, anche per l'ulteriore previsione contenuta nella norma volta a far salva la contribuzione previdenziale, tenuto conto che la stessa resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, anche alla luce del fatto che la disposizione non sembra avere carattere innovativo bensì meramente confermativo di disposizioni già in vigore.

Comma 317 - Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

La norma, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, prevede una deroga alla norma che dispone per le amministrazioni pubbliche una riduzione di spese per missioni, in favore di quelle effettuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica afferma che la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 è una disposizione di contenimento della spesa della pubblica che non sconta risparmi effettivi in quanto gli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, sono inclusi nel taglio lineare del 10%.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare al neutralità della disposizione, è stata chiesta conferma della possibilità per l'Amministrazione interessata di far fronte alle spese per missioni in esame nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

La deroga, infatti, in assenza di misure alternative di contenimento e razionalizzazione della spesa da parte dell'Amministrazione interessata, potrebbe essere suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della medesima.

Comma 318 – Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

La norma dispone la riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali” di 10 milioni di euro per l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015, 70 milioni di euro per l’anno 2016 e 95 milioni di euro per l’anno 2017.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il prospetto riepilogativo con riferimento al comma in esame ed ai commi 40, 53, 260, 376 e 537, che operano riduzioni del Fondo, ed al comma 381, che rfinanzia il Fondo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese c/capitale	0	0	0	150,5	55	75	150,5	55	75
Maggiori spese c/capitale				190			190		

La relazione tecnica afferma che la norma riduce la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 319 – Disposizioni in favore del comune di Lampedusa e Linosa e del programma di metanizzazione del Mezzogiorno

La norma, introdotta dal Senato¹², contiene disposizioni in favore del **comune di Lampedusa e Linosa**¹³ e in favore del programma di metanizzazione del Mezzogiorno¹⁴. Con riferimento al primo aspetto la norma dispone:

- l'assegnazione al Comune di Lampedusa e Linosa di 20 milioni di euro complessivi per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziata dalla presente legge per gli anni 2014-2020.

Le risorse sono utilizzabili nell'ambito di un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica, predisposto dal Comune, istruito dal Ministro per la coesione territoriale e approvato dal CIPE;

- la possibilità da parte del comune di richiedere l'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse stanziata dal presente comma;
- l'accesso per le micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa alle agevolazioni¹⁵ riconosciute alle zone franche urbane della Sicilia, a valere sulle risorse allo scopo stanziata.

Con riferimento al programma di metanizzazione del Mezzogiorno¹⁶, la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2014-2020 per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto

¹² Cfr. l'emendamento 9.1000 del Governo e subemendamento 9.1000/8 Marinello.

¹³ Cfr. l'emendamento n. 9.1000 del Governo.

¹⁴ Cfr. il subemendamento n. 9.1000/8 Marinello.

¹⁵ Di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

¹⁶ Di cui all'articolo 11 dello legge 18 novembre 1980, n. 784.

capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento secondo criteri di priorità definiti dal CIPE.

La copertura della spesa relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno è prevista a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020¹⁷.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- le risorse assegnate al comune di Lampedusa e Linosa, sono finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali, sulla base di un piano che dovrà essere approvato dal CIPE. Il contributo è pari a 20 mln di euro per il periodo 2014-2016, la cui articolazione temporale sarà stabilita dal CIPE. La copertura è a carico della quota nazionale del Fondo di sviluppo e coesione e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che la zona franca urbana (ZFU) del Comune di Lampedusa e Linosa¹⁸, possa accedere alle risorse del Piano d'azione e coesione, stanziato¹⁹ per le sole ZFU individuate nella delibera CIPE 14/2009. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono infatti previsti stanziamenti aggiuntivi, ma in virtù di questa disposizione, il comune di Lampedusa e Linosa è ammesso a partecipare alla ripartizione del plafond disponibile che attualmente è pari, fatto salvo il cofinanziamento della Regione Siciliana, a 184,7 mln di euro per le ZFU siciliane, di cui 147 mln a valere sul Piano di azione e coesione e 37,7 mln rinvenienti dalle risorse ex D.Lgs. n. 112/1998.

- è sottolineata la necessità di portare a conclusione il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, istituito con la legge 28 novembre 1980, n. 784, successivamente rilanciato con la legge 7 agosto 1997, n. 266, e non ancora completato.

In particolare occorre – tra l'altro – dare riscontro alle pressanti richieste di integrazione alla rete energetica nazionale provenienti dal Cilento, vasta zona meridionale della Campania nella quale ricadono circa novanta comuni nonché area non ancora fornita di una rete di distribuzione locale di gas naturale.

¹⁷ Tale copertura, prevista dalla Camera dei deputati, sostituisce quella inizialmente prevista nel testo della disposizione introdotta al Senato. La copertura originaria era prevista, per il cinquanta per cento (vale a dire per 10 milioni di euro l'anno per i periodi di imposta dal 2015 al 2021), mediante l'aumento delle tariffe stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e, per il restante cinquanta per cento, mediante una parte dell'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma è tenuto a corrispondere annualmente.

¹⁸ Istituita dall'art. 23, comma 45, del DL n. 98/2011.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 37 del DL n. 179/2012.

Il Programma verrebbe attuato e completato dando priorità a quattro comuni campani già inseriti in una graduatoria del Ministero dello sviluppo economico del 1999, secondo le modalità e priorità per la concessione dei contributi agli altri comuni stabilite dal CIPE.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle disposizioni in esame, presumibilmente in ragione della loro compensatività, mentre risulterebbe corretto, sotto il profilo contabile iscrivere le relative maggiori spese e le corrispondenti misure di copertura.

In particolare, con riferimento alle disposizioni in favore del comune di Lampedusa e Linosa, andrebbe indicata la maggiore spesa in conto capitale (derivante dalla destinazione di risorse al Comune di Lampedusa e Linosa e dal programma di metanizzazione), riducendo corrispondentemente l'importo del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La mancata indicazione di tali effetti non consente di individuare il profilo temporale degli effetti di finanza pubblica della spesa, cui deve corrispondere un'equivalente riduzione di spesa a valere sul fondo utilizzato a copertura.

Comma 320 – Finanziamento del CNAO

La norma autorizza la spesa di 3 milioni per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	3			3			3		

La relazione tecnica precisa che l'art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha istituito il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e ha assegnato al medesimo Centro un contributo annuo di 20 miliardi di lire (corrispondenti a €10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la realizzazione della struttura.

La legge n. 289/2002 art. 52, comma 21, al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ha riconosciuto al CNAO l'assegnazione di fondi per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'art. 52, sopra citato, il decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006.

Va a questo punto osservato che, a seguito delle numerose variazioni negative di bilancio introdotte nel corso degli anni dalle leggi finanziarie, gli stanziamenti previsti dalla norma istitutiva del CNAO, sono stati così ridotti: nel 2002 il finanziamento non è stato erogato, fino a subire, a partire dal 2011, una decurtazione di quasi il 50% (il bilancio di previsione dello Stato – anni 2012/2014 prevede per il finanziamento CNAO solo € 5.251.791,00 rispetto ai € 10.000.000 statuiti dalla L.248/2005).

Nel 2013 lo stanziamento di bilancio assestato concernente il CNAO è pari a circa 5,9 milioni euro, nessun contributo è previsto per gli anni successivi.

La proposta normativa in esame ha, pertanto, lo scopo di consentire la conclusione delle procedure di sperimentazione dei fasci di ioni di carbonio e di protoni, avviata dal novembre 2012 con il trattamento di 56 pazienti, e di approvazione dei protocolli terapeutici, destinando al medesimo Centro la quota di 3 milioni per il 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa in esame, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute per il medesimo.

A sostegno della proposta normativa in esame va segnalato che il CNAO è il secondo Centro adroterapico in Europa e pertanto, grazie anche alla Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, come noto in fase di recepimento da parte del Ministero della salute, ha alte potenzialità di attrarre pazienti dall'estero, rendendo il proprio bacino d'utenza più ampio rispetto a quello nazionale, e conseguentemente di reperire ulteriori entrate derivanti dai rimborsi da parte degli Stati membri dell'UE per le prestazioni erogate.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 321 – Obiettivi di risparmio per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato²⁰, prevedono che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza

²⁰ Con l'emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxi emendamento.

corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che le previsioni normative migliorano gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore anche a livello sovranazionale.

***In merito ai profili di quantificazione** pur rilevando che i risparmi della disposizione non sono scontati sui saldi di finanza pubblica, è stata ravvisata l'opportunità di chiarire l'esatta portata normativa che stabilisce un obiettivo "di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto gli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente: ciò, in quanto non è fissato un parametro temporale di riferimento per valutare quale sia la legislazione vigente da considerare. Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se gli obiettivi maggiorati di risparmio dovranno essere riferiti anche a norme di futura introduzione.*

Comma 322 – Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica

Le norme - introdotte nel corso dell'esame parlamentare - interviene sulla legge di riordino delle Camere di commercio²¹, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica come fissati dall'articolo 18, comma 6 della legge n. 580/1993.

²¹ Legge n. 580/1993.

Secondo la formulazione previgente del comma 6 con il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale, dovuto dalle imprese alle Camere di commercio, potevano essere annualmente rideterminate le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo il conseguimento degli obiettivi secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale.

La nuova formulazione consente, invece, a ciascuna Camera di commercio, ad Unioncamere e alle singole Unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale. La relazione tecnica afferma, altresì, che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa prevede di garantire, comunque, il conseguimento degli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e dei relativi risparmi di spesa applicabili al sistema camerale nonché, ove previsto, il versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 323 - Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero

La norma prevede²² che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio alla data del 30 giugno 2013 in posizione di comando presso la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990, venga trasferito a richiesta alla Commissione medesima. Tale personale è inquadrato – nel limite del contingente di 30 unità individuato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 146/1990 - nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui la Commissione può

²² Introducendo il comma 6-bis all'art. 12, della legge n. 146/1990

avvalersi ai sensi dell'art. 12, comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.

L'art. 12, comma 2, della legge n. 146/1990 prevede, tra l'altro, che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990 si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di altri organismi di diritto pubblico in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di 30 unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sull'apposito fondo istituito nel bilancio dello Stato, ai sensi del comma 5, per provvedere alle spese di funzionamento della medesima Commissione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione intervenendo sull'art. 12 della legge n. 146/1996, prevede che, al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, quest'ultima sia dotata di un proprio ruolo organico del personale, appositamente istituito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendosi al trasferimento in tale ruolo del personale attualmente in servizio in posizione di comando. Il personale immesso in ruolo conserva il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attualmente in godimento. La neutralità finanziaria complessiva di tale intervento, è garantita dalla contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza del personale immesso in ruolo e dalla riduzione delle unità di cui la Commissione può avvalersi in posizione di comando, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 146/1990.

In merito ai profili di quantificazione, *al fine di confermare la neutralità finanziaria prevista dal testo, è stato chiesto di precisare la portata applicativa della norma, con particolare riferimento al numero effettivo di unità di personale che andranno a formare il nuovo ruolo organico della Commissione di garanzia.*

Il testo in esame, infatti, fissa un numero massimo di unità, ma non precisa se tale previsione identifichi anche la dimensione minima dell'organico necessaria per garantire la funzionalità della Commissione. Qualora si trattasse di una dimensione minima, infatti, in presenza di eventuali carenze (il testo prevede il trasferimento a domanda) occorrerebbe individuare nuove unità di personale per completare l'organico.

Sono stati, altresì, richiesti elementi di valutazione volti ad assicurare che la riduzione degli organici nelle amministrazioni di provenienza, come previsto dal testo, sia effettivamente praticabile senza pregiudicare l'esercizio delle relative funzioni istituzionali.

Comma 324 – Incentivi per alcune tipologie di imprese utilizzatrici a fini industriali di gas ed energia

La norma estende il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 356 del 2001 (riduzione del 40% dell'aliquota di accisa sul gas metano) alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia. L'agevolazione spetta se una percentuale non inferiore all'80% della propria unità produttiva è ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge n. 317/1991 nonché, ai sensi delle normative regionali vigenti, siano considerati utente unico anche se con punti di fornitura multipla.

Il beneficio spetta nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Distretti costo energia	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 325 – Condizioni per l'applicabilità del commissariamento provinciale

La norma, introdotta dal Senato²³, dispone che le disposizioni relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi in cui la scadenza naturale del mandato, o la cessazione anticipata degli organi provinciali, intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

²³ Cfr. l'emendamento 9.1000 del Governo. Si ricorda che comma il comma 441 del provvedimento in esame dispone la cessazione al 30 giugno 2014 delle gestioni commissariali delle province.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Viene precisato, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell'erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la gestione commissariale produce, anzi, un risparmio di spesa atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Commi 326 e 327 – Fondazioni lirico-sinfoniche di peculiare rilevanza

Normativa vigente: l'art. 11, commi 15 e 16, del DL 91/2013 stabilisce che le fondazioni, al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono tenute ad adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2014, nel rispetto di precise disposizioni concernenti la previsione di una struttura articolata in determinati organi, la possibilità della partecipazione di soci privati alla gestione o al patrimonio della fondazione in proporzione agli apporti finanziari disposti e l'articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile destinato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione per le spese correnti dell'ente. Le disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei suddetti termini determina l'applicazione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 367/1996.

Le norme stabiliscono che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate le fondazioni lirico-sinfoniche che, in possesso di evidenti caratteri di peculiarità specificati dal comma 206, possono dotarsi di forme organizzative speciali. Stabiliscono inoltre alcune eccezioni relativamente all'applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione statutaria per la Fondazione Teatro alla Scala, le cui funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 326, specifica che la disposizione prevede l'individuazione, da parte del MIBACT di concerto con il MEF, delle fondazioni lirico-sinfoniche che - per le loro peculiarità storiche, artistiche e gestionali - possono dotarsi di forme organizzative speciali e afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari. La RT non considera la disposizione di cui al comma 327 relativa alle eccezioni riferite alla Fondazione Teatro alla Scala.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Comma 328 – Risorse per l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona

La norma autorizza un contributo di 300.000 euro per l’anno 2014 a favore dell’orchestra “I virtuosi italiani” di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Orchestra virtuosi italiani di Verona	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

Comma 329 – Contratti di locazione delle sedi diplomatiche

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato²⁴, modificano l’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18²⁵, che tratta dei beni mobili ed immobili utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. In particolare è stabilito che i contratti di locazione passiva possono avere una durata fino a diciotto anni (in luogo dei nove previsti dalle norme vigenti), se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell’immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che la norma ha come finalità quella di superare il limite temporale (9 anni) previsto dalla vigente normativa per i contratti di affitto stipulati dall’Amministrazione degli Affari Esteri per gli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e residenze ubicati all’estero. Detta proposta consente una diminuzione della spesa mediante l’utilizzo di contratti con previsioni temporali più lunghe che includano anche la possibilità di acquisire la proprietà (locazioni con patto di riscatto).

²⁴ Con l’emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento.

²⁵ Che reca l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

La proposta consentirebbe all'amministrazione degli esteri di avvalersi di soluzioni più convenienti disciplinate dalla normativa locale. In molti Paesi infatti esistono formule contrattuali di locazione con patto di riscatto opzionale che consentono - mediante l'esercizio dell'opzione - la possibilità di diventare proprietari dell'immobile, recuperando gli oneri per i canoni di fitto già corrisposti. Ciò consentirebbe il recupero di risorse mediante investimento (attualmente spese senza alcun ritorno). Queste formule tuttavia di solito sono utilizzabili in contratti di durata temporale più ampia dei 9 anni previsti dalle norme vigenti.

La nuova disposizione non consente il ricorso a contratti di leasing finanziario.

La disposizione in esame non determina, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Comma 330 – Fusione di SICOT S.r.l. e Consip S.p.A.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato²⁶, stabiliscono che i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip S.p.A., entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip S.p.A.. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione delle norme in esame sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono la fusione per incorporazione della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. nella società CONSIP S.p.A., e che entrambe le società sono *in house* e partecipate interamente dal MEF.

²⁶ Con l'emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxi-emendamento.

Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione²⁷ e regolate dalla convenzione in essere tra MEF e Sicot, possono essere affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP S.p.A. che può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. L'affidamento sarà disposto sulla base di un nuovo rapporto convenzionale e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

La norma, secondo la relazione tecnica, è volta ad una razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dal MEF, anche al fine di realizzare economie di scala.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma potrebbe far realizzare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, grazie ad un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nella gestione delle partecipazioni, nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip.

In merito, poi, all'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'IVA, per le operazioni effettuate in attuazione delle norme in esame si evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non si ascrivono effetti.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Comma 331 – Modifiche alla procedura per la liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato²⁸, modificano i commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011. In particolare le modifiche apportate al comma 11 consentono il trasferimento a Fintecna, o a sua controllata, di Cinecittà Luce S.p.A. a prescindere dalla sua liquidazione, passaggio preliminare obbligatorio previsto, invece, dalla legislazione previgente. Il trasferimento secondo le norme in esame deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni

²⁷ Svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388/2000.

²⁸ Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A.

La riformulazione del comma 12 del citato articolo 14 prevede che entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. Tale valutazione è effettuata per determinare il corrispettivo del trasferimento.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano oneri a carico della finanza pubblica perché si limitano a modificare alcuni aspetti procedurali di un processo già previsto dalla normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Commi 332 e 333 – Anticipazione in favore della società EUR s.p.a

La norma dispongono che la società Eur s.p.a. possa accedere alle anticipazioni concesse a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 10 dell'art. 1 del DL n. 35/2013, nella misura di 100 mln per il 2014. Della predetta anticipazione si tiene conto in sede di riparto del Fondo tra le sue diverse sezioni (sezione enti locali, sezione regioni e sezione sanità).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto delle disposizioni, afferma che esse non determinano nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto l'anticipazione è concessa alle medesime condizioni di quelle erogate dal citato Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si sono segnalati i seguenti profili critici:

- *considerato che la società Eur spa non rientra nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, andrebbe verificato in primo luogo se l'accesso al fondo in esame, destinato al pagamento dei debiti della*

P.A., non possa costituire un presupposto per un'eventuale riclassificazione della società all'interno del predetto perimetro. Occorre infatti verificare se, sotto il profilo sostanziale, l'operazione in esame possa essere valutata alla stregua di un ripiano, seppure temporaneo, del debito della società;

- *andrebbe inoltre chiarito se le somme in questione possano essere utilizzate da Eur spa unicamente per il pagamento dei debiti esistenti alla data del 31/12/2012, analogamente a quanto previsto per le amministrazioni pubbliche aventi accesso al fondo. Tale condizione, assunta implicitamente dalla relazione tecnica, non risulta infatti espressamente richiamata dal testo delle norme.*

Comma 334 – Credito d'imposta per l'informatizzazione nel settore dell'editoria

Normativa previgente L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 63/2012 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, l'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici. Al fine di agevolare i soggetti interessati – che dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici e telematici per la lettura del codice a barra – è introdotto un credito d'imposta, per l'anno 2012 e nei limiti della regola del *de minimis*, da utilizzare in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In merito al profilo finanziario si stabilisce che alla copertura degli oneri si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro con i risparmi conseguiti ai sensi del successivo comma 3 (recante modalità di determinazione dei rimborsi in favore di Poste Italiane Spa in relazione alle tariffe agevolate). Le somme rinvenienti dai risparmi effettivamente conseguiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF

La norma proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 il termine di decorrenza iniziale dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici; conseguentemente è riconosciuto per l'anno 2014 l'accesso al credito di imposta.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il credito d'imposta introdotto dal decreto legge n. 63/2012 (anno 2012) non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario.

Infatti, spiega la RT, "la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 non era direttamente applicativa, disponendo che il credito d'imposta fosse finanziato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sui risparmi derivanti da una pregressa regolazione debitoria con Poste Italiane, da accertare

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, e con il quale si sarebbero dovuti altresì definire "le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta ai fini del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio".

Le risorse destinate alla copertura finanziaria derivavano dalla conclusione del complesso *iter* di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 della legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

Tale stanziamento non è stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012.

La complessa vicenda era in via di conclusione a fine 2013, con la determinazione del *quantum* dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente richiamata dal fondo delle partite perente del bilancio della PCM - sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.

Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta di cui all'art. 4 sopra richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente il credito di imposta predetto".

Ad integrazione delle risorse così accertate, si aggiungeranno quelle rinvenienti dall'applicazione del comma 212 [ora 335, n.d.r.] del testo della legge di stabilità in esame, fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina vigente".

Per quanto sopra indicato, la RT ritiene che il differimento del credito di imposta già contemplato dal decreto-legge n. 63/2012 non genera per la finanza pubblica alcun nuovo onere suscettibile di determinare l'obbligo di copertura, trattandosi di risorse già stanziare e presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito ai profili di quantificazione è stato evidenziato, in primo luogo, che gli oneri recati dalla norma in esame – la cui copertura finanziaria è parzialmente a valere sui risparmi stimati dalla disposizione contenuta nel comma 335 (5 milioni di euro per l'anno 2014) – non risultano evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato al testo in esame.

In merito alla compensatività degli effetti finanziari - ricordando che una parte delle risorse necessarie (5 milioni nel 2014) è riferita ai risparmi che si prevede di realizzare (rispetto ai 50 milioni previsti) nella definizione del quantum dovuto a

Poste italiane - in relazione ai risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 della legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2010 - è stato evidenziato quanto segue:

- *le stime indicate nella relazione tecnica non sono evidenziate nel prospetto riepilogativo e pertanto non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica;*
- *l'eventuale compensatività degli effetti finanziari recati dal comma in esame e dal comma 335 è subordinata alla realizzazione di risparmi, non ancora verificati, che dovrebbero ottenersi dalla disciplina sulle tariffe agevolate e dai relativi rapporti finanziari con Poste S.p.A.. Si ritiene, pertanto, che tali risorse possano essere utilizzate per la copertura solo in presenza di una corrispondente riduzione del relativo stanziamento di spesa;*
- *fermo restando che le risorse necessarie per l'integrale copertura finanziaria (5 milioni) sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati chiesti chiarimenti in merito all'annualità nella quali tali oneri sono iscritti ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, tenuto conto che tale imputazione risulta legata alla effettiva fruizione del beneficio da parte dei contribuenti.*

In particolare, è stato evidenziato che il credito d'imposta in esame, utilizzabile in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi, anche se riconosciuto per le spese sostenute nel 2014, è suscettibile di determinare effetti di cassa anche nei periodi d'imposta successivi.

Comma 335 – Abrogazione credito d'imposta per offerta on line di opere dell'ingegno

La norma abroga la disposizione che ha introdotto un credito d'imposta in favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

Il beneficio era riconosciuto in misura pari al 25% dei costi sostenuti negli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni annui fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le somme per l'anno 2014 originariamente destinate al credito d'imposta sono utilizzate come parziale copertura degli oneri recati dal comma 334 (credito d'imposta per l'informatizzazione nel settore della editoria) (*cf. relativa scheda*).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le norme di cui si dispone l'abrogazione recavano l'istituzione di un credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali). Tale beneficio non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell'agevolazione.

In merito ai profili di quantificazione è stata evidenziata la necessità di una verifica della mancata applicazione del benefici, tenuto conto che il credito d'imposta abrogato è riferito a spese sostenute dal 2013 e che l'Amministrazione finanziaria potrebbe non aver ancora avuto riscontro circa la fruizione del credito d'imposta medesimo.

E' stato evidenziato, inoltre, che gli effetti finanziari positivi attribuiti alla norma in esame sono destinati (per l'anno 2014) per la parziale copertura degli oneri recati dal comma 334. Nel rinviare per approfondimenti alla richiamata scheda, è stato altresì rilevato che il prospetto riepilogativo non evidenzia gli effetti di risparmio stimati, relativi al comma 335, che dovrebbero interessare, oltre al 2014, anche il 2015.

Comma 336 – Applicazione di tariffe postali agevolate alla spedizione di prodotti editoriali

Normativa vigente: l'art. 2, comma 1-*bis* del DL n. 125/2010 dispone che, fino al 31 dicembre 2012²⁹, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate e che le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto interministeriale.

Il comma 3 dell'articolo 21 del DL 216/2011 stabilisce che fino al termine del 31 dicembre 2013 (così prorogato dal comma 2), le tariffe agevolate per la spedizione postale di cui al D.M. 21 ottobre 2010, si applichino anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 353 del 2003 e delle associazioni d'arma e combattentistiche. Viene specificato che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che sia mantenuto per il triennio 2014-2016 il regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013. Stabilisce inoltre che fino al

²⁹ Termine prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 2, comma 2, del DL 216/2011.

31 dicembre 2016 continui ad applicarsi la disciplina introdotta dall'art. 21, comma 3, del DL n. 216/2011 per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Tale disciplina esclude comunque ogni forma di rimborso da parte dello Stato per l'applicazione delle tariffe agevolate anche alle suddette associazioni e organizzazioni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica specifica che la norma dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell'attuale quadro regolatorio del sistema di "tariffe postali massime" applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la "disapplicazione" del regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali – disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 1-*bis*, del DL n. 125/2010 e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall'art. 21, comma 2, del DL n. 216/2011– non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell'erario. Con la proroga rimane operante l'attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori – introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 – che si impernia sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l'operatività delle "tariffe massime applicabili" alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Comma 337 – Contributi alla stampa estera

Normativa vigente: l'art. 1-*bis*, commi 1 e 3, del DL 63/2012 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on-line*, per un importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 1-*bis* del DL 63/2012, per l'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al DPR n. 48/1983³⁰.

Il prospetto riepilogativo, non considera la norma.

La relazione tecnica precisa che con la norma si provvede a prorogare l'operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l'attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all'estero, previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso *iter* di approvazione del nuovo regolamento di settore, previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del DL n. 63/2012, non si è ancora concluso. Con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa pertanto possibile l'erogazione dei fondi già stanziati dall'art. 1-*bis* del DL n. 63/2012 (2 milioni di euro).

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, atteso che la norma non innova rispetto alla disciplina vigente.

E' stato fatto presente, tuttavia, che il DPR le cui disposizioni vengono mantenute applicabili dalla norma in esame, risulta abrogato³¹.

Comma 338 – Riduzione delle spese della Banca d'Italia

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato³², prevedono che la Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi da 301 a 326. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

³⁰ "Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero".

³¹ Il provvedimento è stato abrogato dalla lettera *d-quater*) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 18 maggio 2012, n. 63, nel testo integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

³² Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse sono prive di effetti finanziari dal momento che la Banca d'Italia è fuori dal perimetro delle pubbliche amministrazioni.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Comma 339 – Somme destinate ad accertamenti medico-legali

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato³³, prevedono che a decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le singole Regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote agli enti da esse vigilati. Le risorse attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati in forza delle norme in esame non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano oneri in quanto finalizzate al mero riparto di risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Commi 340 e 341 – Modalità per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali per dipendenti assenti per malattia

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento previste ex art. 4, comma 10-bis del D.L. n. 101/2013, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia (comma 340).

E' stabilito che dall'attuazione delle norme recate dal comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 341).

³³ Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, evidenzia che le liste speciali indicate al comma 340, erano già esistenti ex art. 5, comma 12, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463. Tali liste sono state successivamente trasformate in liste speciali ad esaurimento, in virtù del comma 10-bis del D.L. n. 101/2013. La proposta emendativa ne determina esclusivamente l'utilizzo prioritario per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia e, pertanto, la norma non determina nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Comma 342 – Supporto di Consip agli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato³⁴, modificano l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, che tratta dell'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale. L'attuale testo dell'articolo prevede che le amministrazioni pubbliche centrali possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Le modifiche eliminano il riferimento alla soglia di rilievo comunitario al fine di consentire alle amministrazioni di avvalersi comunque della consulenza di Consip per l'acquisto di beni o servizi.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica ribadisce che la norma intende consentire alle amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza indipendentemente dal fatto che gli acquisti che si intendono effettuare siano di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. L'attività di centrale di committenza può, pertanto, esplicarsi anche in riferimento alle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. La norma, dunque, garantirebbe una maggiore efficienza del rapporto collaborativo.

³⁴ Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

L'emendamento, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la maggiore efficienza del rapporto collaborativo fra amministrazione e centrale di committenza determina una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione degli effetti di razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure nonché delle economie di scala realizzabili mediante l'aggregazione dei fabbisogni. In tal modo sarà possibile ottenere, anche per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Comma 343 – Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una deroga al ricorso obbligatorio da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alle centrali di committenza³⁵, nell'ambito delle unioni di comuni, o al mercato elettronico della pubblica amministrazione qualora essi procedano ad acquisti in economia, mediante amministrazione diretta oppure cottimo fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione è stata ravvisata l'opportunità di acquisire l'avviso del governo circa la compatibilità delle deroghe introdotte con la disciplina comunitaria in materia di appalti.

Comma 344 – Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato³⁶, modificano l'articolo 37, comma 11 del decreto-legge n. 98/2011 6 luglio 2011. Il testo previgente di tale disposizione destina, a decorrere dall'anno 2014, la somma di 7,5 milioni di euro all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici

³⁵ A tal fine si dispone la modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 che reca il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

³⁶ Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

giudiziari e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Le modifiche approvate dal Senato stornano le somme del solo anno 2014 a diversa finalità di spesa ossia al fine di consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di svolgere un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014. Un'ulteriore modifica, apportata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati³⁷, ha elevato da 7,5 a 15 milioni di euro per il 2014 le somme destinate a consentire lo svolgimento del già descritto periodo di perfezionamento.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi dal momento che la disposizione si limita a definire una nuova finalità di spesa con riferimento a somme già iscritte in bilancio.*

Comma 345 - Interventi a favore delle minoranze slovene

Normativa vigente : l'articolo 8 della legge n. 38/2001 ha riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Per il progressivo conseguimento di tali finalità è stata autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue (circa 3 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2001. Il successivo articolo 21 della medesima legge, per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, ha assegnato, a decorrere dall'anno 2001, alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a 1.000 milioni di lire (circa 0,5 milioni di euro).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, autorizza la spesa complessiva di 3,4 mln di euro annui per gli ciascuno degli esercizi 2014, 2015, 2016, destinati in parte (2,9 mln annui) alle finalità di cui all'art. 8 della citata legge 38/2001 e, per la restante parte (0,5 mln annui) alle finalità di cui all'art. 21 della medesima legge.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

³⁷ Si veda l'emendamento 1.4031 del relatore poi confluito nel testo del maxi emendamento del Governo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/capitale	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa.

Si rileva peraltro che il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti di maggiore spesa in conto capitale. Per verificare la correttezza di tale qualificazione andrebbero fornite più puntuali indicazioni riguardo agli interventi finanziati con la norma in esame.

Commi 346 e 347 – Fondo per la ricostruzione nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi

Le norme, introdotte dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, istituiscono presso il Ministero dell'economia un Fondo per interventi in conto capitale finalizzati alla ricostruzione e alla messa in sicurezza nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro nel regime ordinario. Il Fondo, recante una dotazione di **26,5 milioni** di euro per l'anno **2014**, può essere utilizzato per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola (comma 346).

In fase di prima attuazione, al Fondo sono ammessi specifici interventi, individuati dal testo con i relativi importi (comma 347).

Si tratta dei seguenti interventi:

- a) contributi alle imprese che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche nel marzo 2011. tali contributi sono concessi entro il limite di **1,5 milioni** di euro;
- b) interventi per la ricostruzione nelle province di Lucca, Massa Carrara, Siena³⁸, Genova e La Spezia colpite da eventi alluvionali nell'ottobre 2013, nonché interventi per la ricostruzione nella regione Marche a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2013. Tali interventi vengono finanziati per un importo di **20 milioni** di euro nel 2014;
- c) avvio della ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del giugno 2013. A tali interventi viene destinata la somma di **5 milioni** nel 2014.

³⁸ Con un emendamento approvato nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera (emendamento 1.4017 del Relatore), l'accesso ai finanziamenti previsti dal comma 346 per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013 è stato esteso al territorio della provincia di Siena. In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, considerato che l'emendamento determinava una finalizzazione aggiuntiva per le risorse di un Fondo il cui importo è limitato all'entità dello stanziamento.

Si segnala che la legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 346-351 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 375 (v. la relativa scheda).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo ricostruzione zone interessate da eventi emergenziali pregressi	26,5			26,5			26,5		
Minori spese in conto capitale									
Risparmi accertati anno 2013 derivanti dall'art. 1 della legge 96/2012 ^(*)	67,6			67,6			67,6		

^(*) Come detto, la copertura mediante i risparmi accertati per il 2013 con riferimento alla legge 96/2012 (Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti politici - v. successivo comma 375) riguarda tutti gli oneri derivanti dai commi 346-351.

La relazione tecnica afferma che alla copertura degli oneri in esame si provvede ai sensi del successivo comma 375.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014: diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria. Sul punto è stata richiesta la conferma del Governo.

Riguardo al meccanismo utilizzato per la copertura degli oneri, si rinvia alla successiva scheda dedicata al comma 375.

Comma 348 – Proroga di contratti di lavoro nei comuni del cratere del terremoto in Abruzzo

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che i comuni del cratere del sisma del 2009 in Abruzzo possano prorogare o rinnovare entro il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del DL 43/2013 (Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo), avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014, entro il limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

Con il richiamato comma 6-ter, il comune dell'Aquila è stato autorizzato alla proroga o al rinnovo per tutto il 2013 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale. La norma ha previsto la possibilità di derogare alla vigente disciplina in materia di spese per il personale, di rispetto del patto di stabilità e di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

Si segnala che la legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 346-351 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 375 (v. la relativa scheda).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Proroga contratti lavoro a tempo determinato L'Aquila e comuni del cratere	0,5			0,26			0,26		

Di norma, per le spese di personale, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento si registrano minori effetti di spesa, connessi al rientro degli oneri fiscali e contributivi.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera sono stati richiesti elementi di informazione volti ad escludere che la proroga dei contratti a tempo determinato in esame possa costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione del fatto che le proroghe medesime sono disposte in deroga alla normativa vigente in materia.

La vigente normativa disciplina, tra l'altro, le fattispecie al verificarsi delle quali il datore di lavoro ha l'obbligo di assumere a tempo indeterminato un lavoratore. Tra tali fattispecie ha particolare rilevanza la proroga, oltre certi limiti temporali, dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più contratti di lavoro a tempo determinato.

Comma 349 – Proroga di contratti di lavoro nel comune dell’Aquila

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura, autorizza il comune dell’Aquila, per il solo anno 2014 e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, a prorogare o rinnovare non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4013 del 2012.

Con la richiamata ordinanza sono stati disciplinati gli interventi e l’organizzazione finalizzati al superamento dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell’aprile 2009

Le proroghe dei contratti possono essere effettuate in deroga alle vigenti normative in materia di spese per il personale, di rispetto del patto di stabilità e di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

Si segnala che dal testo del successivo comma 375 non si desume univocamente se anche la spesa prevista dalla norma in esame sia inclusa fra gli oneri oggetto di copertura mediante quota dei risparmi accertati con il medesimo comma. Tale ipotesi viene comunque esclusa dalla RT riferita allo stesso comma 375, la quale (rettificando il contenuto di una precedente RT) conferma quanto previsto dal comma 349 in esame, ossia che la spesa autorizzata per il rinnovo di contratti a tempo determinato nel comune dell’Aquila è coperta mediante utilizzo delle economie di cui all’OPCM 4013/2012 e non mediante i risparmi di cui al successivo comma 375.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma e conferma che la copertura finanziaria è rinvenuta nell’ambito delle economie di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio 4013/2012.

In merito ai profili di quantificazione *è stata richiesta una precisazione in ordine alla fonte delle economie richiamate dal testo, anche al fine di escludere che il loro utilizzo nel 2014 possa alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente.*

Circa la proroga dei contratti a tempo determinato, è stata confermata la necessità (già segnalata nella precedente scheda dedicata al comma 348) di acquisire elementi volti ad escludere che le proroghe possano costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione delle deroghe previste alla normativa vigente.

Commi 350 e 351 – Contributi per L’Aquila, per la Calabria e la Basilicata

Le norme, introdotte dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura, assegnano i seguenti finanziamenti per il 2014 a enti territoriali colpiti da eventi calamitosi:

- contributi straordinari pari a 24,5 milioni di euro in favore del comune dell’Aquila, a 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere del Sisma del 2009 in Abruzzo e a 3 milioni di euro in favore della provincia dell’Aquila (comma 350).

Tali contributi sono finalizzati ad agevolare l’equilibrio finanziario dei predetti enti territoriali, nonché ad assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- estensione fino al 31 dicembre 2014 dei contributi previsti dall’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 25/2012.

Il testo fa riferimento dell’ordinanza di protezione civile con la quale è stata autorizzata l’assegnazione di contributi ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata gravemente danneggiata o sgomberata a seguito degli eventi sismici del 2012.

Tale estensione è prevista entro il limite di spesa di 1 milione di euro ed è finalizzata ad agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 2012 in Calabria e Basilicata (comma 351).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale									
cc. 350-351 Fondo emergenze nazionali	32			32			32		

Si ricorda che la legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 346-351 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 375 (v. la relativa scheda).

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

Nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera era stata rilevata la mancanza di registrazione, nel prospetto riepilogativo, degli effetti (di maggiore spesa) derivanti dai commi in esame. Successivamente, gli importi sono stati correttamente indicati, nel loro complesso, nel prospetto aggiornato trasmesso al Senato per la terza e definitiva lettura.

Comma 352 – Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

Le norme - introdotte nel corso dell'esame parlamentare - riducono da 6 a 5 milioni la dotazione a regime del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito dall'articolo 1, commi da 319 a 322, della legge n. 228/2012³⁹.

Il Fondo finanzia progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dai comuni montani.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti assunzioni di personale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 353 – Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la ricostruzione post terremoto in Molise

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che per l'anno 2014 dal complesso delle spese finali della regione Molise siano escluse – ai fini del patto di stabilità interno - quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. Tale esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per il 2014.

Si ricorda che la legge in esame provvede alla **compensazione** degli oneri derivanti complessivamente dai commi 353-355 mediante la riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali prevista dal successivo **comma 376** (v. la relativa scheda).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁹ Legge di stabilità 2013.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti/conto capitale									
Eventi sismici regione Molise 2002				5			5		

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 354 – Riduzione obiettivi del patto di stabilità interno per interventi post terremoto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province colpiti dal sisma del maggio 2012 siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente norma, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto⁴⁰.

La norma è finalizzata ad agevolare la ripresa delle attività e a consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Si ricorda che la legge in esame provvede alla compensazione degli oneri derivanti complessivamente dai commi 353-355 mediante la riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali prevista dal successivo comma 376 (v. la relativa scheda).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁰ Con tale espressione si indica che le regioni non saranno tenute a compensare sui loro bilanci, attraverso una riduzione delle spese, la cessione di spazi finanziari effettuata a favore degli enti locali ricadenti nel loro territorio (cd. patto verticale).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Regione Emilia Romagna – sisma 2012				20,5			20,5		
Regioni Veneto e Lombardia – emergenze ambientali				5			5		

La relazione tecnica precisa che gli effetti negativi sull'indebitamento netto, per complessivi 25,5 milioni, sono connessi al meccanismo previsto dalla norma, in base al quale le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 355 – Esclusione dal patto di stabilità interno della quota regionale del contributo di solidarietà in Emilia Romagna

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che - limitatamente all'anno 2014 - i trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, siano esclusi, nel limite di 10 milioni di euro, dal complesso delle spese finali della regione che concorrono a determinare il suo obiettivo di patto di stabilità interno.

L'esclusione in esame è stata estesa ai territori della Lombardia e del Veneto nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera.

Si ricorda che la legge in esame provvede alla compensazione degli oneri derivanti complessivamente dai commi 353-355 mediante la riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali prevista dal successivo comma 376 (v. la relativa scheda).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Regione Emilia Romagna – contributo di solidarietà				10			10		

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Riguardo all'estensione del meccanismo in esame ai territori della Lombardia e del Veneto, la RT afferma che tale previsione non determina oneri, atteso che l'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 356 – Sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna: differimento di rate di mutui di enti locali

La norma differisce il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni e alle province interessati dal sisma in Emilia Romagna del maggio 2012. Si tratta, in particolare, dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 269/2003 (disciplina vigente in materia di rapporti tra la Cassa ed il Ministero).

La norma precisa che il pagamento delle predette rate, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, viene differito - senza applicazione di sanzioni e di interessi - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse iscritte nelle contabilità speciali di cui al DL 74/2012, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato⁴¹.

⁴¹ Il testo fa riferimento, in particolare, alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del DL 74/2012. Si tratta delle contabilità intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012. Su tali contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e la ripresa, nonché le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della legge in esame (legge 147/2013) nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie	12,1	5,3							
Minori spese in conto capitale				12,1	5,3		12,1	5,3	
Maggiori spese correnti	12,1	5,3		12,1	5,3		12,1	5,3	

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la relazione tecnica non indica gli elementi posti alla base della determinazione dell'onere. Non sono noti, quindi, i parametri utilizzati per la quantificazione né per l'imputazione dell'onere agli esercizi 2014 e 2015. Da tale imputazione sembra dedursi che una quota delle rate riferite a ciascun esercizio finanziario venga a scadenza nell'esercizio immediatamente successivo. Va peraltro considerato che la norma è entrata in vigore al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e quindi nell'esercizio 2013. Non è chiaro, pertanto, se possano prodursi effetti onerosi anche per quest'ultimo esercizio, in relazione a rate riferite al 2013 e non versate al momento della pubblicazione della norma.

L'imputazione dell'onere anche sul saldo di indebitamento netto sembrerebbe invece riconducibile alla natura dell'operazione che, per le caratteristiche assunte, non appare pienamente ascrivibile al novero delle operazioni di natura meramente finanziaria. Sul punto sono stati richiesti una conferma ed elementi di valutazione.

È stato infine richiesto di chiarire se l'utilizzo delle risorse derivanti dalle contabilità speciali possa pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o comunque da realizzare in base alla vigente normativa.

In merito all'esclusione del pagamento di sanzioni ed interessi, tale previsione sembra riferirsi ai soli interessi riguardanti il differimento delle rate e dovrebbe quindi configurarsi come mera rinuncia a maggiori entrate.

Commi da 357 a 359 – Interventi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

Le norme prevedono quanto segue:

- gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti dal DL 74/2012 possono essere estesi a comuni diversi, ma limitrofi,

rispetto a quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici. Tale estensione può avvenire nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge (comma 357);

- i criteri per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 validi per gli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica vengono estesi ad immobili non aventi tale requisito ma comunque associati ad analoghe tipologie, indicate dal testo, di soggetti beneficiari. Anche tale ampliamento si applica nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge (comma 358);
- i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del DL 74/2012 vengono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di 3 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge. Tale autorizzazione va esercitata per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del medesimo decreto-legge (comma 359).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinate ad operare nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, nel presupposto – sul quale è stata richiesta una conferma – che l'utilizzo per le finalità del comma 359 delle risorse di cui al DL 74/2012 non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse e non alteri il profilo di cassa stimato in relazione alle somme in questione.

Commi 360, 365 e 366 – Finanziamenti per la ricostruzione in comuni colpiti da eventi sismici del maggio 2012

Normativa vigente. L'art. 3-bis, comma 1, del DL. 95/2012 ha previsto che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012, nei limiti stabiliti dai presidenti

delle predette regioni con i provvedimenti di cui al comma 5, siano alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del DL 269/2003, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa.

Le norme prevedono, tra l'altro, quanto segue:

- vengono prorogati i termini per la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici. In particolare, viene stabilito che la valutazione ad opera dell'autorità competente dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2014, anziché entro il 31 marzo 2013. Inoltre il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014, anziché entro il 31 marzo 2013 (comma 360);
- i finanziamenti di cui all'art. 3-*bis* del DL 95/2012 sono esentati dagli obblighi derivanti dalla disciplina contro il riciclaggio in quanto a basso rischio di riciclaggio (comma 365);
- le provvidenze di cui al citato art. 3-*bis*, comma 1, del DL 95/2012 possono essere finalizzate anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate, nonché alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva (comma 366).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica precisa che i commi 360 e 365 hanno natura ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Riguardo al comma 366 (possibilità di accesso al finanziamento per la ricostruzione anche per i beni mobili strumentali e per consentire la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma), la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è destinata ad operare nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni con riferimento ai commi 365 e 366, alla luce di quanto indicato dalla RT. Per

quanto attiene al comma 360, è stato richiesto di chiarire se l'estensione del termine ivi previsto possa influire sulla proiezione per cassa dell'onere connesso all'erogazione dei contributi.

Comma 361 – Contributi in conto capitale nei territori colpiti dal sisma del 2012

La norma, introdotta dalla Camera nel corso dell'esame in seconda lettura⁴², disciplina la concessione di contributi alle imprese che realizzino investimenti produttivi nell'area del sisma del maggio 2012.

In particolare, il testo aggiunge tre nuovi commi all'articolo 11 del DL 74/2012, prevedendo quanto segue:

- al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 74/2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma (cpv comma 1-*bis*);
- le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-*bis* sono concesse in conformità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (cpv comma 1-*ter*);
- alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione (cpv comma 1-*quater*).

La relazione tecnica afferma che con il comma in esame viene prevista la facoltà, per i Commissari delegati, di concedere contributi utilizzando le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del DL 74/2012 (Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012). Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di risorse già disponibili sulle contabilità

⁴² Emendamento 1.3362 dell'VIII Commissione.

speciali i cui criteri e modalità di erogazione verranno stabiliti con propri atti dai Commissari delegati per l'emergenza.

***In merito ai profili di quantificazione** è stato richiesto di chiarire se la dinamica di spesa prevista per la nuova destinazione delle somme in esame sia la medesima di quella scontata nei tendenziali con riferimento alla destinazione originaria (articolo 11 del DL 74/2012).*

Comma 362 – Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012

La norma, introdotta dalla Camera nel corso dell'esame in seconda lettura⁴³, prevede che non si applichino a particolari categorie di personale le limitazioni in materia di passaggio diretto tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001.

La richiamata disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare in via temporanea il personale comandato da altre amministrazioni per un periodo massimo di tre anni (articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. 165/2001).

In particolare, il testo prevede che tali limitazioni non si applichino al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni culturali che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province dell'Emilia Romagna colpite dal sisma. La deroga a tali limitazioni potrà operare soltanto fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni culturali e fino all'assorbimento (nei ruoli) del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

L'emendamento con il quale la norma è stata introdotta è corredato di una parte compensativa, dalla quale si desume che è stato previsto una maggiore spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2015. Tale onere è stato compensato mediante un incremento – in pari misura – dei risparmi ascritti al successivo comma 439 (riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi)⁴⁴.

La relazione tecnica afferma che la norma è volta ad assicurare la continuità nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale degli uffici del Ministero dei beni culturali che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Sono quindi finalizzate a tale scopo le misure, contenute nel testo, relative alla deroga ai limiti

⁴³ Emendamento 1.3366 dell'VIII Commissione.

⁴⁴ "Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".. Il testo iniziale prevedeva invece una riduzione, a decorrere dal 2015, di 151 milioni.

temporali per il personale comandato e la possibile stabilizzazione dello stesso presso il Ministero dei beni culturali previa richiesta da parte degli interessati. La RT precisa che la stabilizzazione dovrà comunque avvenire nell'ambito delle dotazioni organiche del personale vigenti. A fini prudenziali è stato previsto un onere pari a 300.000 euro a decorrere dal 2015, in relazione ai possibili processi di mobilità di personale comandato proveniente da amministrazioni non soggette a misure limitative delle assunzioni.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, ferma restando l'opportunità di chiarire i parametri in base ai quali è stato stimato l'onere di 300.000 euro all'anno per la stabilizzazione del personale comandato.

Comma 363 – Verifica di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012

La norma, introdotta dalla Camera nel corso dell'esame in seconda lettura⁴⁵, proroga di sei mesi il termine (previsto dall'art. 3, comma 9, del DL 74/2012) per la verifica di sicurezza, ai sensi della normativa tecnica vigente, relativamente agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012. Il nuovo termine è quindi fissato all'8 giugno 2014, vale a dire ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del DL 74/2012, avvenuta l'8 giugno 2012.

La relazione tecnica afferma che la proroga riguarda le verifiche di sicurezza di agibilità sismica ed è finalizzata a consentire il definitivo completamento delle verifiche e i rilasci delle certificazioni previste dalla normativa vigente. La norma ha carattere procedurale e non comporta oneri.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Comma 364 – Proroga della contabilità speciale per gli eventi alluvionali in Veneto

La norma, introdotta dalla Camera nel corso dell'esame in seconda lettura⁴⁶, proroga di ventiquattro mesi la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013. Il dirigente dell'Unità di progetto sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio -

⁴⁵ Emendamento 1.3369 dell'VIII Commissione.

⁴⁶ Emendamento 1.2533 Moretti ed altri .

Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

La relazione tecnica afferma che il dirigente dell'Unità di progetto sicurezza e qualità presso la regione Veneto è il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi relativi a i danni conseguenti agli eventi atmosferici dell'ottobre-novembre 2010. tali interventi sono integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività necessarie al loro completamento. La proroga in esame è necessaria per consentire il proseguimento degli interventi e delle attività amministrativo-contabili che il predetto dirigente deve porre in essere, ai sensi dell'Ocdpc 43/2013, per il definitivo rientro delle funzioni alla regione Veneto quale amministrazione ordinariamente competente.

In merito ai profili di quantificazione *non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che la proroga della contabilità speciale per ulteriori due anni non incida sui tendenziali di spesa, tenuto conto che le somme residue sarebbero state comunque spese dallo Stato o dalla regione Veneto (sia pure, per quest'ultima, nei limiti del patto di stabilità).*

Comma 367 – Assunzioni con contratti di lavoro flessibile

Normativa vigente l'articolo 3-bis, comma 8, del DL 95/2012 ha autorizzato⁴⁷, per le annualità dal 2012 al 2014, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma, nonché da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali assunzioni sono state autorizzate nel rispetto di limiti di spesa annui fissati dal successivo comma 9. Quest'ultima disposizione ha previsto l'utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 2 del DL 74/2012* nell'ambito della quota assegnata a ciascun presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013 ed euro 20 milioni per l'anno 2014.

La norma dispone - nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del DL 74/2012, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del DL 95/2012 - la proroga all'anno 2015 delle possibilità assunzionali previste dal comma 8 del medesimo articolo 9 del D.L. n. 95/2012.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁴⁷ Per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La relazione tecnica fa presente che con la disposizione viene estesa al 2015 l'autorizzazione ad assumere con contratti di lavoro flessibile, al fine di completare le attività connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma del 2012 in Emilia-Romagna, secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis, comma 8, del DL 95/2012. Tale previsione trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a valere sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del DL 74/2012, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del DL 95/2012.

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

- *la compatibilità della proroga dei contratti al 2015 rispetto al profilo di cassa scontato nei tendenziali con riguardo alle risorse utilizzate a copertura. Ciò con particolare riferimento alle risorse di cui all'art. 3-bis, comma 9, del DL 95/2012, che la disposizione in esame fa confluire sulle contabilità dei Commissari;*
- *la possibilità che detta proroga possa comportare la maturazione dei periodi previsti dalla vigente normativa per una eventuale stabilizzazione del personale interessato.*

Comma 368 – Acquisti di immobili delle università

La norma, al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del DL 98/2011. Tale disposizione – alla quale non sono stati, in sede di approvazione, ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica - ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica fa presente che la disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che alla norma del DL 98/2011 non erano stati associati effetti di risparmio.

In merito ai profili di quantificazione, è stata richiesta una conferma che, in relazione alle disposizioni limitative della facoltà di acquisto di immobili o di stipula di contratti di locazione da parte di amministrazioni pubbliche, non siano

stati associati - successivamente alla loro approvazione - effetti positivi scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Commi da 369 a 373 - Riqualificazione dei centri storici danneggiati dal sisma del maggio 2012

Le norme, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, prevedono:

- la predisposizione da parte dei comuni interessati di piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate (comma 369);
- la possibilità che al finanziamento dei piani concorrano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del DL 95/2012, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate (comma 370).

La norma citata ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati nonché il riconoscimento, in capo al beneficiario del finanziamento, di un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista. Al fine dell'attuazione del complesso delle disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del DL 95/2012 è stata autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013;

- i finanziamenti di cui al comma 369, non possono eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del DL 74/2012. Detti finanziamenti sono destinati (comma 371):
 - a) agli interventi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito. Si tratta degli interventi⁴⁸ per i quali è possibile, alternativamente, accedere ai finanziamenti agevolati e al credito di imposta, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del DL 95/2012;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati;

⁴⁸ Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DL 74/2012.

- c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad altre finalità indicate dal testo⁴⁹;
- d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica fa presente che le norme sono volte a favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture. Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del DL 95/2012, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all'utilizzo, per il finanziamento dei piani, delle risorse di cui articolo 3-bis del DL 95/2012, è stato segnalato che per la stima delle somme effettivamente disponibili occorrerebbe tener conto anche delle esigenze connesse al riconoscimento dei crediti di imposta in favore dei beneficiari dei finanziamenti e del relativo profilo temporale di spesa.

Comma 374 - Iniziative a favore dell'infanzia e contro la violenza di genere

Normativa vigente: l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009, al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi

⁴⁹ Attività produttive, servizi, residenza o locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato.

sismici, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo.

La norma dispone che le risorse disponibili di cui al citato art. 10, comma 5, del DL 39/2009, nel limite massimo di 3 mln di euro, siano destinate alla provincia dell'Aquila per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

- *la possibilità che l'utilizzo delle risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, co. 5, del DL 39/2009 possa compromettere la realizzazione di interventi già avviati o programmati sulla base della vigente normativa;*
- *la mancata definizione, da parte della norma in esame, dell'ambito temporale di utilizzo delle somme in questione secondo le nuove finalità. In proposito è stato quindi richiesto di chiarire:*
 - *come si configuri tale proiezione temporale;*
 - *se la dinamica di cassa già inclusa nei tendenziali con riguardo alle risorse in questione risulti coerente con il nuovo profilo temporale di spesa.*

Comma 375 – Copertura degli oneri derivanti dai commi 346-351

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, dispone che i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 96/2012 (Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici), relativi all'anno 2013, sono accertati in euro 67.629.845 euro e sono destinati, per l'importo di 59 milioni nel 2014, alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351^[50]. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

⁵⁰ Per un errore materiale il testo iniziale della norma (v. C. 1865) aveva previsto che fosse destinata alla copertura dei commi 346-351 la somma di 60,5 milioni di euro. Infatti era stato erroneamente incluso fra gli oneri da coprire anche il comma 349, che in realtà è compensato al suo interno mediante l'utilizzo di risparmi relativi ad un'ordinanza di protezione civile.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge 96/2012 ha previsto, oltre alla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici a decorrere dai prossimi rinnovi degli organi elettivi, anche la diminuzione del 5% dei contributi in caso di liste nelle quali vi sia un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, nonché la riduzione del 55% delle rate dei rimborsi per le elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge 96/2012. I conseguenti risparmi per l'anno 2013 non sono stati utilizzati per dare copertura ad altre norme della medesima legge. Successivamente quest'ultima è stata quasi interamente abrogata e sostituita dal DL 149/2013, che ha disposto l'abolizione totale del contributo pubblico diretto ai partiti e l'adozione di un nuovo sistema di finanziamento dei partiti politici, mediante contributi diretti dei cittadini (che usufruiranno di apposite detrazioni) e indiretti (due per mille dell'IRPEF). Come previsto da tale decreto legge, dal nuovo meccanismo deriverà una riduzione del preesistente fondo per il finanziamento pubblico pari al 25% nel 2014, al 50% nel 2015, al 75% nel 2016 e al 100% dal 2017. Poiché prima del decreto legge il finanziamento ammontava a 91 milioni di euro annui, i risparmi che deriveranno dalla sua graduale soppressione ammontano a 22,75 mln nel 2014, a 45,5 mln nel 2015 a 68,25 mln nel 2016 e a 91 mln. a decorrere dal 2017. In base al DL 149/2013, tali risparmi saranno utilizzati, in parte, per dare copertura al nuovo meccanismo di finanziamento diretto (detrazioni) e indiretto (due per mille), in parte per alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese in conto capitale									
Risparmi accertati anno 2013 derivanti dall'art. 1 della legge 96/2012	67,6			67,6			67,6		

La relazione tecnica conferma che la quota non utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351 ammonta a euro 8.629.845, somma che affluirà per l'anno 2014 al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che la norma prevede l'utilizzo nel 2014 di risparmi accertati per il 2013 a fronte della riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici.

Come detto, in base al comma in esame tale utilizzo è finalizzato: a) alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 346-351; b) all'alimentazione del Fondo Ispe per il 2014.

Ai fini dei saldi di finanza pubblica, il predetto utilizzo non determina effetti onerosi a condizione che l'impiego dei richiamati risparmi risulti già scontato nei tendenziali 2014 come maggiore spesa (e, quindi, non sia stato incorporato come minore spesa nei saldi del precedente esercizio 2013).

Circa le finalità di utilizzo dei risparmi accertati con il comma in esame, si ricorda che l'importo di 59 milioni - indicato dal testo come una parte degli oneri oggetto di copertura (la restante parte riguarda il Fondo Ispe) - è così ottenuto:

Norma	Finalità	Onere 2014 (milioni di euro)
Commi 346-347	Fondo ricostruzione Marche, Toscana, Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova, La Spezia	26,5
Comma 348	Proroga contratti di lavoro comuni del cratere terremoto Abruzzo	0,5
Comma 349	Proroga contratti di lavoro L'Aquila (1,5 mln. di euro - <u>a valere su economie OPCM 4013/2012</u>)	0,0
Comma 350	Contributo straordinario equilibrio finanziario e smaltimento rifiuti urbani comune L'Aquila	24,5
“	Contributo straordinario comuni del cratere terremoto Abruzzo	3,5
“	Contributo straordinario Provincia L'Aquila	3,0
Comma 351	Contributi prima abitazione Calabria e Basilicata	1,0
TOTALE		59

Circa l'impiego delle somme ricavate dai predetti risparmi, nel corso dell'esame parlamentare è stato segnalato che l'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente può determinare una dequalificazione della spesa. In base alle indicazioni riportate nel prospetto riepilogativo, i risparmi accertati per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici risultano classificati come (minore) spesa in conto capitale. Non è stato chiarito, invece, se ed in quale misura alcune delle finalità di spesa che trovano copertura mediante l'utilizzo di tali risparmi siano di parte corrente (v. per esempio i commi 348, 349, 350 e 351).

Comma 376 – Compensazione degli oneri derivanti dai commi 226-228 mediante utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali

La norma, introdotta dal Senato, dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione di commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, riferiti non esclusivamente alla norma in esame, ma ad un insieme di disposizioni che hanno ridotto il Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese in conto capitale									
Fondo contributi pluriennali				150,5	55	75	150,5	55	75

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che l'onere indicato dal testo (40,5 milioni nel 2014) corrisponde alla somma degli oneri derivanti dai commi 353-355, come di seguito illustrato:

Norma	Finalità	Effetti finanziari 2014 (milioni di euro)
Comma 353	Patto di stabilità interno Molise	5
Comma 354	Patto di stabilità interno comuni e province Emilia Romagna, Veneto, Lombardia	25,5
Comma 355	Contributo di solidarietà Emilia Romagna	10
TOTALE		40,5

In base alle indicazioni riportate nel prospetto riepilogativo, la riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è classificata come minore spesa in conto capitale, mentre la gran parte degli oneri che trovano copertura a

valere su tali risorse risultano di parte corrente (v. commi 353-355). Nel corso dell'esame parlamentare è stato quindi segnalato che l'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente determina una dequalificazione della spesa.

Commi 377 e 378 – Policlinici universitari e Ospedale Bambino Gesù

La norma prevede, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù".

Si dispone, altresì, per i Policlinici universitari che l'autorizzazione di spesa sia estesa al periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni annui. L'erogazione di tali somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Comma 377 Policlinici universitari	50	35	35	50	35	35	50	35	35
Comma 378 OBG	30			30			30		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni rilevato che la spesa è contenuta nei limiti dell'autorizzazione disposta.

Comma 379 – Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio

Normativa vigente: L'articolo 13, comma 3-*quater*, del DL 112/2008 ha istituito presso il Ministero dell'economia il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con dotazione iniziale di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, destina 30 mln per il 2014 al rifinanziamento del Fondo di cui al citato articolo 13, comma 3-*quater*, del D.L. n. 112/2008. Con un emendamento approvato in seconda lettura dalla Camera è stato stabilito che tali risorse debbano essere prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio⁵¹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiore spesa c/capitale	30			30			30		

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata.

Commi da 382 a 385 - Contributi statali alle istituzioni culturali

Le norme, modificate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, demandano ad un decreto governativo la disciplina relativa alla razionalizzazione della normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534⁵², e dettano i relativi principi e criteri direttivi.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica specifica che le norme prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con

⁵¹ La formulazione iniziale della norma è stata introdotta con un emendamento approvato in prima lettura dal Senato. Quest'ultimo ha provveduto alla copertura degli oneri mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004), così come integrato dal provvedimento in esame.

⁵² "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali".

l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione. La RT afferma che dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.

Comma 386 – Risorse per l'Orchestra del Mediterraneo del teatro San Carlo di Napoli

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 in favore dell'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Orchestra Mediterraneo – Teatro San Carlo	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

La relazione tecnica specifica che alla copertura dell'onere recato dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione, in tabella C, delle dotazioni relative al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Commi da 387 a 389 e da 391 a 393 – Ottimizzazione di spazi e programma straordinario di cessione di immobili pubblici

La norma prevede, al comma 387, misure ordinamentali in merito al processo di razionalizzazione degli spazi⁵³ occupati dalle Amministrazioni dello Stato, destinando le conseguenti maggiori entrate e i risparmi di spesa⁵⁴ al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato in luogo del previgente fondo ISPE.

E' previsto, tra l'altro, l'obbligo per le amministrazioni dello Stato:

- di scegliere, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, soluzioni

⁵³ Di cui al comma 5 modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191.

⁵⁴ Al netto della destinazione, prevista a legislazione vigente, di una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa per realizzare progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo.

allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici;

- di comunicare all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi sulla base di indicatori di performance elaborati dalla stessa Agenzia in termini di costo d'uso/addetto;
- di adeguarsi entro due anni ai migliori indicatori di performance.

I commi 388 e 389, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche non possono essere rinnovati, se non previo nulla osta dell'Agenzia del demanio⁵⁵. La medesima Agenzia, nell'ambito dei compiti istituzionali di monitoraggio, autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto nel caso in cui non sussistano immobili demaniali disponibili. E' prevista la nullità dei contratti stipulati in violazione delle anzidette disposizioni.

Il comma 391 delega il Governo a definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui.

Il comma 392, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la facoltà per i comuni di abbattere del 50% il corrispettivo derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.

Il comma 393 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Maggiori Entrate									
Dismissione immobili - c.391	500	500	500	500	500	500			
Minori spese in conto capitale⁵⁶									
Dismissione immobili - c.391							500	500	500

La relazione tecnica, con riferimento al comma 387, afferma che le norme sono volte sia ad obbligare le Amministrazioni dello Stato a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate, sia a superare le criticità emerse in sede applicativa

⁵⁵ Rilasciato 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto.

⁵⁶ Si ricorda che, ai fini dell'indebitamento netto, le dismissioni immobiliari sono contabilizzate come disinvestimenti e sono portate pertanto a riduzione della spesa in conto capitale.

della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Alla comunicazione degli indicatori di performance, individuati da parte dell'Agenzia del Demanio, sono attribuiti prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative. I risparmi di spesa attesi dal processo di razionalizzazione affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La relazione afferma che le norme risultano suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Con riferimento ai commi 388 e 389, introdotti dalla Camera dei deputati, la relazione evidenzia la possibilità di emersione di risparmi di spesa per locazioni, in ragione del razionale utilizzo dei beni immobili demaniali. Tali effetti non sono prudenzialmente stimati, atteso che gli stessi potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Dal comma 391, che prevede una delega al Governo per definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, sono attesi corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Nella Nota di risposta del Governo presentata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, si precisa che la destinazione dei risparmi al fondo per l'ammortamento dei titoli e non più al fondo per le spese urgenti e indifferibili del MEF comporta un miglioramento dei saldi, che prudenzialmente non è scontato, derivante dalla circostanza sia dal venir meno di una spesa certa (relativa ai mancati utilizzi del fondo MEF) che dal decremento degli interessi passivi del debito pubblico, conseguenti all'ammortamento dei titoli.

In merito al comma 392, inerente la riduzione del corrispettivo da trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, la relazione evidenzia l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di una facoltà concessa ai comuni.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'effetto della disposizione sui **saldi di finanza pubblica**, si è osservato che il criterio adottato dalla relazione tecnica in esame, che opta per l'iscrizione anticipata nei saldi degli effetti attesi dalle operazioni di dismissione immobiliare, appare discostarsi rispetto al criterio, di maggiore prudenzialità, recentemente seguito dalle relazioni tecniche con riferimento a disposizioni di analogo contenuto. Infatti, dopo numerosi casi in cui gli effetti attesi di disposizioni prefiguranti piani di dismissione non sono stati effettivamente conseguiti, l'orientamento

metodologico seguito di recente dalle relazioni tecniche è stato ispirato a maggiore cautela, rinunciando ad attribuire effetti positivi ai provvedimenti in sede di previsione e rinviando la relativa quantificazione in sede di consuntivo.

Da ultimo, la legge di stabilità dello scorso anno aveva prefigurato una massiccia operazione di dismissione di immobili con successiva locazione degli stessi, appostando a tal fine rilevanti importi a titolo di spese per locazione, ma senza iscrivere nei saldi i corrispondenti incassi da dismissione (peraltro comunque scontati ai fini degli obiettivi programmatici del debito). Tale orientamento si è di fatto rivelato prudentiale (limitatamente all'effetto sui saldi) dal momento che gli incassi non sono stati conseguiti e l'operazione è stata abbandonata. Il comma 20 dell'art. in esame sopprime infatti lo stanziamento per le locazioni.

Analoga prudenzialità non è adottata dalla relazione tecnica riferita alla norma in esame. Tale diverso orientamento è presumibilmente attribuibile alla relativa esiguità dell'operazione di dismissione prefigurata rispetto alle precedenti. Nondimeno, l'importo degli incassi attesi, pari a 500 mln annui, rappresenta un incremento di circa il 35% rispetto all'ammontare delle dismissioni iscritto negli andamenti tendenziali⁵⁷. Tale posta aggiuntiva appare pertanto condizionata all'effettiva conseguibilità delle predette maggiori entrate.

*Si è ricordato inoltre che l'effetto atteso dalla disposizione in esame non appare suscettibile di produrre effetti migliorativi sul **saldo dell'indebitamento netto strutturale**. Ai fini di tale saldo, pertanto, gli effetti complessivi indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento con riferimento al saldo dell'indebitamento netto, devono intendersi peggiorati di 500 mln annui.*

*Con riferimento agli effetti attesi dell'operazione sul **debito**, si è segnalato che in questo caso gli effetti dell'operazione sono già iscritti negli andamenti programmatici considerati dalla Nota di aggiornamento al DEF 2013. Peraltro in tale sede gli effetti attesi dal complessivo processo di dismissione patrimoniale (inclusa la componente mobiliare) è valutato in 0,5 punti percentuali di PIL annuo. Dal momento che la norma in esame quantifica una quota minoritaria di tale importo (500 mln, pari a 0,03 di PIL), non è chiaro se la restante quota (superiore a 7,5 mld annui, dell'ordine di 0,47 punti di PIL) sia interamente da realizzare tramite dismissioni mobiliari.*

Con riferimento alle precisazioni fornite nella Nota di risposta del Governo, si è osservato che non appare chiaro il tenore dell'affermazione che precisa che i risparmi derivanti dal versamento delle entrate da dismissioni al fondo ammortamento titoli di Stato, in luogo del fondo ISPE, non sono stati quantificati per ragioni di prudenzialità, al pari di quelli derivanti dalla minore spesa per interessi. Sembra invece che di entrambe tali voci si tenga conto nei saldi di finanza pubblica:

⁵⁷ Cfr. la tavola IV.4 della Nota di aggiornamento al DEF 2013 che indica un ammontare delle dismissioni immobiliari pari, in media nel triennio 2014-2016, a 1.317 mln annui (importo riferito all'insieme delle amministrazioni pubbliche).

- la prima come effetto esplicitamente attribuito alla norma in esame (pari a 500 mln annui), il cui computo al fine del miglioramento dei saldi deriva proprio dal mancato riversamento delle predette somme a finalità di spesa;
- la seconda nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei tendenziali della spesa per interessi risultante dalla manovra approvata, al fine del raggiungimento degli andamenti programmatici considerati dalla Nota di aggiornamento al DEF 2013.

Comma 390 – Manutenzione immobili pubblici

La norma esclude le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla disciplina di cui al comma 2, lett. a) e b), dell'art. 12 del DL n. 98/2011, che prevede, in particolare, l'accentramento in capo all'Agenzia del demanio delle decisioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche (comma 390, primo periodo)

L'art. 12, comma 6, del DL n. 98/2011, prevede, altresì, che gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione.

La relazione tecnica relativa al DL n. 98/2011, con riguardo all'art. 12, riferisce che la disposizione non modifica gli effetti di contenimento delle spese di gestione e manutenzione degli immobili, come già quantificate dalla legge n. 244/2007 e dalla legge n. 191/2009, e pertanto, alla stessa non vengono attribuiti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli specifici interventi manutentivi presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6, dell'art. 12, del DL n. 98/2011 (comma 390, secondo periodo)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la disposizione esclude dall'applicazione della disciplina del c.d. "manutentore unico" le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

In merito ai profili di quantificazione è stato chiesto al Governo di confermare che la modifica recata dalla norma in esame alla disciplina del c.d. "manutentore unico" non incida negativamente sull'efficienza dell'attività di manutenzione derivante dall'accentramento decisionale in capo all'Agenzia del demanio, e non pregiudichi quindi eventuali risparmi di spesa.

Comma 394 - Uffici scolastici regionali

La norma⁵⁸ prevede che gli Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, tutti attualmente di livello dirigenziale generale, possano essere trasformati, in base alla popolazione studentesca presente nella relativa regione, in uffici di livello dirigenziale non generale ed essere affidati, pertanto, ad un dirigente di livello non generale

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo volta a dare attuazione all'articolo 2, commi 10 e 10-ter del D. L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, in cui si prevede che a seguito della riduzione delle dotazioni organiche le amministrazioni adottano i relativi regolamenti di organizzazione, consentendo, così, una flessibilità organizzativa periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Commi 395 - Direzione del Grande progetto Pompei

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 91/2013, al fine di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri nomini un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonché un vice direttore generale vicario. I soggetti in questione devono appartenere al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato ed essere di comprovata competenza ed esperienza. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dettano l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto

⁵⁸ Introdotta nel corso dell'esame al Senato.

legge n. 91/2013, stabilendo che qualora il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario preposti alla direzione del Grande progetto Pompei appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, gli stessi sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile, per i dirigenti di seconda fascia eventualmente nominati negli incarichi in questione, ai fini della maturazione del diritto al transito nella prima fascia, nei limiti dei posti disponibili. All'atto del collocamento fuori ruolo, sono resi indisponibili per tutta la durata del medesimo collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalenti dal punto di vista finanziario.

La relazione tecnica afferma che la previsione normativa ha carattere interpretativo e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in caso di collocamento fuori ruolo le amministrazioni interessate rendono indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario con riguardo all'intero trattamento economico.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la neutralità finanziaria dell'emendamento è subordinata alla efficacia del meccanismo di indisponibilità di posti di organico previsti nella dotazione della amministrazione organica di provenienza. Tale meccanismo potrebbe non essere efficace se i soggetti nominati ricoprono cariche considerate indefettibili nell'amministrazione di provenienza, che sarebbero comunque ricoperte. Inoltre la norma non esclude l'eventualità che l'indisponibilità sia applicata con riferimento a posti nella dotazione organica che risultano ad oggi non ricoperti o non ricopribili (ad esempio per le limitazioni in materia di turn over); in tal caso l'indisponibilità non appare avere natura atta a permettere la compensazione di oneri. Il verificarsi di tale ipotesi sembra peraltro verosimile dal momento che la indisponibilità non è disposta con riferimento alla posizione lasciata vacante dai soggetti nominati, bensì con riferimento a posizioni di carattere equivalente. In proposito è stata ravvisata l'opportunità di acquisire chiarimenti dal Governo.

Si rileva che la disposizione che prevede l'indisponibilità di posti rende evidente che la norma in esame più che dettare l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 91/2013, ne integra il contenuto normativo.

Comma 396 – Riduzione investimenti difesa nazionale

La norma prevede che i Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale vengano rideterminati⁵⁹ in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti					100,0	100,0		100,0	100,0
Minori spese in conto capitale		100,0	100,0						

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, sono stati chiesti chiarimenti circa gli effetti ascritti alla norma sul fabbisogno e sull'indebitamento. Da quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, infatti, in corrispondenza di ciascun esercizio del biennio 2015-2016, si produrrebbe un effetto di perfetta coincidenza tra pagamenti e consegne; effetto che sembrerebbero discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici.

Alla luce delle medesime citate modalità, è stato, chiesto di chiarire, inoltre, la ragione della mancata contabilizzazione in conto capitale delle minori spese ascritte sul fabbisogno.

Si rammenta che gli acquisti di forniture militari nel bilancio dello Stato sono iscritti tra gli investimenti fissi, mentre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono registrati tra i consumi intermedi⁶⁰. Per questo tipo di spesa sono state individuate le seguenti modalità di contabilizzazione sui tre saldi: sul SNF viene registrato, in conto capitale, lo stanziamento autorizzato dalla norma; sul fabbisogno viene registrata, in conto capitale, la previsione di pagamento basata su una stima

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 536, comma 3, lett. b), del D.lgs. n.66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) che prevede che programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma ed i relativi impegni di spesa vengano approvati, tra l'altro, con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Gli schemi di decreto in riferimento sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

⁶⁰ In particolare, in base ai criteri Eurostat, le spese per forniture militari sono contabilizzate sull'indebitamento netto della PA alla consegna del bene, prescindendo dai relativi pagamenti.

dell'avanzamento dei lavori (S.A.L.); sull'indebitamento netto viene registrato, in conto spesa corrente, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

Comma 397 – Norme transitorie concernenti gli uffici giudiziari periferici soppressi

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato⁶¹, integrano il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che disciplina la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero effettuata per razionalizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. In particolare è stabilito che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano oneri a carico del bilancio statale.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni considerate, tra l'altro, che la convenzione ha carattere facoltativo e che le eventuali spese derivanti dalle convenzioni sono poste a carico da enti che restano soggetti ai vincoli posti dal patto di stabilità interno.

Commi da 398 a 401 – Spese per lo svolgimento delle elezioni

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato⁶², stabiliscono che le risorse stanziare sul "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (comma 398).

⁶¹ Con l'emendamento 10.45 dei relatori poi confluito nel testo del maxi-emendamento presentato al Senato.

⁶² Con l'emendamento 10.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxi-emendamento presentato al Senato.

E' altresì stabilito che a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 della domenica (comma 399).

Sono dettate specifiche norme finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398. Tali norme, tra l'altro, prevedono:

- la riduzione dell'importo massimo dei compensi per lavoro straordinario liquidabile ai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali [comma 400, lettera d), punto 1)];
- che in caso di annullamento di elezioni comunali le nuove elezioni non siano indette entro 3 mesi, bensì in occasione del primo turno elettorale utile individuato ai sensi delle norme vigenti⁶³ [comma 400, lettera e)];
- una riduzione degli orari di apertura dell'ufficio elettorale comunale finalizzati al rilascio dei duplicati delle tessere elettorali o al loro rinnovo [comma 400, lettera g)];
- una riduzione degli spazi dedicati alla propaganda elettorale gestiti dai Comuni [comma 400, lettera h)];
- che i Presidenti di seggio, ove possibile, devono essere nominati tra i residenti del Comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione [comma 400, lettera i)];
- la riduzione del formato delle schede elettorali [comma 400, lettera m)].

Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398⁶⁴ per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, è stabilito che debbano essere individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono, pertanto, fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione (comma 401).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Riduzione Fondo spese elettorali	100	100	100	100	100	100	100	100	100

La relazione tecnica afferma che con la nuova formulazione del comma 400 vengono specificate alcune misure che concorrono per complessivi 44,5 milioni

⁶³ Ossia l'articolo 2 della legge n. 182/1991.

⁶⁴ Così recita il testo della norma sebbene il comma 11 non rechi un limite di spesa.

alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa previsto dal comma 261, pari a 100 milioni. In particolare le misure proposte si riferiscono:

a) alla modifica della disciplina della propaganda elettorale attraverso la riduzione degli spazi per la propaganda diretta e l'eliminazione della propaganda indiretta. Tale misura, che comporta minori spese da rimborsare ai comuni per l'acquisto di tabelloni e minori oneri per il loro montaggio e smontaggio, realizza risparmi pari a 4.000.000;

b) alla eliminazione della possibilità di nomina dei Presidenti di seggio non residenti nel comune. In tal modo vengono ridotti i trasferimenti ai Comuni dovuti ai rimborsi delle spese di viaggio e di vitto e alloggio ai presidenti residenti fuori comune, consentendo un risparmio di euro 1.000.000;

c) alla riduzione dell'orario di apertura degli uffici comunali, alla fissazione del limite massimo di spesa da rimborsare a ciascun comune, alla riduzione di ore di straordinario individuali mensili dei dipendenti comunali e del periodo nel quale tale straordinario può essere autorizzato. Tale misura consente un risparmio di euro 36.000.000;

d) alla riduzione del formato delle schede elettorali e all'abolizione dei registri in dotazione presso i seggi impiegati per la registrazione delle tessere elettorali e dei cellulari depositati dai votanti. Tale misura contribuisce alla riduzione delle spese per stampati del Poligrafico dello Stato per euro 1.000.000;

e) all'abrogazione degli oneri ex Legge n. 62/2002. Tale misura comporta un risparmio di spesa pari ad euro 2.500.000.

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento evidenzia che lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni. La relazione affermava che ulteriori risparmi potevano derivare dall'emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri nel quale potevano essere fissati ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa, secondo tale relazione tecnica, avrebbero riguardato le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa avrebbero costituito le leve attraverso le quali il decreto sarebbe dovuto intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto. La nuova formulazione delle norme prevista nel maxi emendamento rende immediatamente operative alcune delle leve in questione.

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che la relazione tecnica non fornisce evidenza che le misure in esame consentano di conseguire risparmi nella misura indicata dal comma 398. E' stato, pertanto, ritenuto opportuno che fossero integrate le informazioni fornite al fine di dimostrare la piena conseguibilità della minore spesa ipotizzata. Le spese in questione hanno, infatti, natura obbligatoria e qualora il capitolo risultasse insufficiente si dovrebbe necessariamente procedere alla sua integrazione.

E' stato richiesto un chiarimento circa il profilo di spesa scontato nei tendenziali a legislazione vigente per quanto riguarda i saldi di fabbisogno e indebitamento netto: se cioè in ogni esercizio sia scontato l'intero importo iscritto in bilancio, indipendentemente dal numero e dalle caratteristiche delle tornate elettorali attese, o se sia prevista una diversa modulazione dei saldi. In questo secondo caso, infatti, la riduzione di 100 milioni dello stanziamento in termini di SNF disposto dalla norma si potrebbe tradurre in una effettiva minore spesa in termini di competenza economica e cassa solo negli esercizi in cui, in assenza delle misure di risparmio proposte, si sarebbe utilizzato l'intero importo iscritto in bilancio.

A tal proposito si rammenta che il dimensionamento del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" è risultato corrispondere, nel corso degli ultimi anni a circa 400 milioni di euro.

Tale dimensionamento fa riferimento al costo medio massimo ordinariamente riscontrato, ossia quello che si sostiene in media quando nell'anno ha luogo un solo comizio elettorale che interessi l'intero territorio.

Come evidenziato dai dati relativi ai Rendiconti relativi agli anni dal 2008 al 2012 e al dato provvisorio relativo al 2013, lo stanziamento presenta significative economie negli anni in cui le elezioni hanno riguardato un ambito territoriale ristretto, mentre è risultato pienamente utilizzato in altri esercizi.

Capitolo 3020 – Ministero dell'economia e delle finanze - Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, ecc.

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stanziamento iniziale	490,0	436,9	400,0	400,0	400,0	420,0
Variazione di bilancio	403,2	436,9	122,2	400,0	28,3	389,5
In economia	86,8	0	277,8	0	371,7	n.a.

Comma 402 – Pagamento competenze personale comparto difesa e sicurezza

La norma prevede che entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri e le Forze armate si avvalgono delle procedure informatiche del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei

servizi del MEF per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del MEF dei dati mensili⁶⁵ di pagamento delle competenze del relativo personale cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle summenzionate procedure informatiche.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma appare suscettibile di determinare effetti virtuosi grazie all'estensione applicativa al personale del comparto difesa e sicurezza del sistema di trattamento delle competenze di tutte le amministrazioni centrali attualmente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, è stata chiesta una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sostenibilità di tali nuovi adempimenti da parte della citata struttura dipartimentale del MEF, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 403 – Rilevazione presenze del personale delle Forze di polizia

La norma demanda ad un decreto interministeriale⁶⁶ la definizione - secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge - di modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare⁶⁷ e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

⁶⁵ Ai sensi dell'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

⁶⁶ Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia.

⁶⁷ Definite ai sensi dell'art. 16, della legge n.121/1981.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa, correlata alle specifiche peculiarità del settore in riferimento, non prevedendo la modifica delle autorizzazioni di spesa per la corresponsione del lavoro straordinario non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

Commi 404 e 405 – Garante del contribuente

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato⁶⁸, stabiliscono che il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013 (comma 404).

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (comma 405).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Compensi al Garante del contribuente	0,367	0,354	0,356	0,187	0,181	0,182	0,187	0,181	0,182

La relazione tecnica allegata al maximendamento presentato al Senato non considera le disposizioni in esame che sostituiscono le norme recate dall'articolo 10, commi 16 e 17, del testo originario del disegno di legge di stabilità. Tale ultime disposizioni parimenti, sebbene per altra via, riducevano la misura dei compensi spettante al Garante del contribuente: gli effetti di risparmio recati dalle norme contenute nel testo originario del disegno di legge di stabilità non erano scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica allegata al disegno originario affermava, inoltre, che i compensi corrisposti annualmente ai ventuno Garanti, istituiti presso ciascuna regione e provincia autonoma, ammontano a circa 765.000 euro dal momento che il compenso mensile attribuito è circa pari a 2.800 euro. Si rileva, comunque, che la quantificazione degli effetti di risparmio scontata con riferimento alla nuova formulazione delle norme è coerente con i dati di quantificazione forniti con riferimento al testo originario delle norme: la

⁶⁸ Con l'emendamento 10.2000 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento.

riduzione a metà dei compensi spettante ai Garanti comporta un risparmio pari alla metà della somma di 765.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Comma 406 – Adeguamento dei compensi spettanti ai CAF

Le norme modificano l'articolo all'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale stabilisce che per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento Istat dei compensi erogati in favore di coloro che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti per la compilazione e l'inoltro della dichiarazione dei redditi. Le modifiche stabiliscono, inoltre, che i compensi non sono adeguati anche negli anni 2015 e 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Compensi CAF	0	6,0	10,6	0	6,0	10,6	0	6,0	10,6

La relazione tecnica evidenzia che legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determini un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 milioni di euro per l'anno 2015, 10,64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la relazione non fornisce le informazioni poste alla base della quantificazione dei maggiori risparmi che si assume saranno conseguiti a seguito dell'introduzione delle norme in esame.

Comma 407 – Soppressione fondo IRAP

La norma sopprime, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012.

Il comma richiamato ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo finalizzato ad escludere dall'applicazione IRAP le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, purchè non si avvalgano di lavoratori dipendenti o impieghino, anche mediante *leasing*, beni strumentali di ammontare non superiore a quello da determinare con apposito decreto ministeriale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate tributarie									
Soppressione Fondo IRAP					82,6	192,6		82,6	192,6
Minori spese correnti									
Soppressione Fondo IRAP		82,6	192,6						

La relazione tecnica, dopo aver descritto la norma, afferma che la dotazione del Fondo di cui si prevede la soppressione è pari a 82,6 milioni nel 2015 e a 192,6 milioni a decorrere dal 2016.

La Nota della RGS del 7 novembre 2013 conferma che gli effetti ai fini del fabbisogno e indebitamento sono rappresentati da maggiori entrate.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, tenuto conto di quanto indicato dalla relazione tecnica.

Comma 408 – Soppressione del Fondo per i canoni di locazione

La norma prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
c. 270 – Soppressione fondo canoni locaz.	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8

La relazione tecnica afferma che, tenuto conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla legge di stabilità per il 2013, come risulta dalla Nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente (sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai commi 387, 391 e 393, relativi alle modifiche apportate al piano di dismissione immobiliare, cui il fondo per le locazione degli immobili in uso della PA, soppresso dalla norma in esame, risultava finalizzato.

Comma 409 – Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione

La norma riduce di 15 mln di euro per l'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 8, DL 457/1997, relativa al Fondo per la gestione degli istituti contrattuali per i lavoratori portuali in liquidazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti	15			7,7			7,7		

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di chiarire le ragioni sottostanti la stima di 7,7 mln per gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell'anno 2014 (senza recupero, negli esercizi successivi, della somma residua rispetto a 15 mln).

Son stati inoltre richiesti elementi informativi volti ad escludere che la riduzione disposta dalla norma possa incidere su posizioni soggettive già riconosciute in base alla vigente normativa o compromettere la realizzazione di

interventi già avviati a valere sulle risorse in questione.

Commi da 410 a 412 – Proroga Commissario liquidatore Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali

La norma proroga l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, per l'ulteriore periodo - senza possibilità di rinnovo - di sei mesi. Tale periodo decorre dalla data di accredito delle risorse, determinate in euro 7.752.477 per il 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9 - *quater*. del DL n. 457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) sono rispettivamente ridotte di euro 2.752,477 ed euro 5.000.000. Tale importo pari a 7.752.477 di euro, dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (comma 410). Al termine della gestione commissariale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa (comma 411). Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione (comma 412).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 410 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti		7,8	7,8		7,8	7,8		7,8	7,8

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non riporta il dato relativo alle maggiori spese correnti di 7,8 milioni di euro riferite all'incremento delle dotazioni del Fondo ISPE

disposto dal comma 410. Nel prospetto riepilogativo vengono, altresì, indicate le disponibilità complessive del citato Fondo per il triennio 2014-2016, come risultanti a seguito dei complessivi interventi disposti sullo stesso dalla legge di stabilità⁶⁹.

La relazione tecnica afferma che le norme (commi 410-411) comportano un risparmio di spesa a decorrere dall'anno 2015 di euro 7.752.477 derivante dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9 *quater*, del D.L. n. 457/1997. Le norme sono finalizzate al raggiungimento della definitiva chiusura della Gestione Liquidatoria ad opera del Commissario Liquidatore, al fine di evitare l'insorgenza di aggravii amministrativi conseguenti all'assunzione *ex novo* da parte dell'amministrazione di una procedura ormai prossima alla conclusione naturale. Il suddetto importo di euro 7.752.477 confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

Per quanto attiene alla previsione di concedere una generale autorizzazione a stipulare transazioni (comma 412), questa nasce dall'esigenza di accelerare la chiusura della gestione. Infatti, tale autorizzazione verrebbe concessa per consentire conciliazioni che comunque comportano un risparmio per la gestione. Verrebbero effettuate con una diminuzione del 5% rispetto all'aliquota di riparto risultante al momento della stipula dell'accordo transattivo che comunque comporta, da parte del percettore, la rinuncia a tutti i pretesi diritti, azionati ed azionabili, con ciò mettendo al riparo la gestione da eventuali possibili future impugnative del piano di riparto.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 413 – Minore utilizzo risorse destinate alla produttività del lavoro

La norma riduce da 400 milioni di euro a 305 milioni il limite massimo di spesa per il 2014, previsto dall'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, per la proroga al 31 dicembre 2014, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, mediante detassazione dei salari di produttività. La riduzione è disposta a seguito dell'adozione del DPCM 22 gennaio 2013⁷⁰, recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della

⁶⁹ Sul punto si fa rinvio alla scheda relativa al comma 21, nella quale viene riportato il quadro riepilogativo complessivo degli effetti ascritti sui saldi agli interventi disposti (in aumento e in riduzione) dalle norme della legge di stabilità sulle dotazioni del Fondo ISPE.

⁷⁰ L'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, demanda ad un DPCM la definizione delle modalità di attuazione della medesima disposizione, nel rispetto dell'onere massimo dalla stessa fissato.

produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 481, legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate tributarie	95,0			95,0			95,0		

La relazione tecnica afferma che la norma azzerava le risorse destinate alla detassazione dei contratti di produttività non utilizzate con l'apposito decreto adottato nel mese di gennaio 2013 e con ciò determina un minor onere per lo Stato, pari a 95 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

Commi 414 e 416 – Misure finanziarie compensative fra le Autorità indipendenti

Le norme integrano la legge 191/2009 (comma 414) e la legge 228/2012 (comma 416) prevedendo misure finanziarie compensative fra Autorità indipendenti.

Tali misure vengono assunte a valere sulle seguenti risorse già previste a legislazione vigente:

- contributi di vigilanza e altre entrate previste dalla normativa vigente per l'lvass (ex lsvap) [articolo 23 della legge 576/1982];
- contributi dovuti dai soggetti regolati all'Autorità per l'energia e all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom) [articolo 2, comma 38, della legge 481/1995];
- contributi dovuti all'Agcom per il rilascio di licenze e di autorizzazioni [articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 249/1997];
- contributi dovuti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da parte dei soggetti vigilati [articolo 1, comma 67, della legge 266/2005];
- contributi dovuti dalle grandi società di capitali all'Autorità garante per la concorrenza [articolo 10, comma 7-ter, della legge 287/1990];
- contributi dovuti alla Consob dai soggetti sottoposti a vigilanza [articolo 40 della legge 724/1994];
- entrate a carico del bilancio dello Stato destinate alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) [articolo 13 della legge 335/1995] e versamenti annuali alla medesima Commissione da parte dei fondi

pensione, a valere su una quota dei contributi da essi incassati [articolo 59, comma 39, della legge 449/1997].

In particolare, il comma 414 integra la normativa vigente (articolo 2, comma 241, della legge 191/2009), disponendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme ad essa trasferite, per l'anno 2012, dalle altre Autorità indipendenti chiamate a contribuire in base alla richiamata normativa. Le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Si ricorda che con il citato comma 241 era stato previsto un trasferimento di risorse (puntualmente quantificato) tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse all'Autorità antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre Autorità (le fonti di finanziamento erano le medesime sopra richiamate). L'ultimo periodo del comma 241 ha previsto che sarebbero state individuate, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle Autorità indipendenti percipienti che a tale data presentassero un avanzo di amministrazione.

Il comma 416 dispone che, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sia attribuita all'Autorità per la protezione dei dati personali⁷¹ una quota - pari a 2 milioni di euro per ciascun anno - a valere su ognuna delle fonti di finanziamento sopra richiamate. Anche alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici⁷², viene attribuita, sempre per gli anni 2014 e 2015, una quota di risorse a valere sulle medesime fonti di finanziamento (quota pari a 0,17 milioni di euro per ciascun anno a valere su ognuna di tali fonti).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica precisa che in base al comma 275 spetteranno all'Autorità per la protezione dei dati personali quote di 2 milioni a carico di ciascuno dei seguenti enti: Ivass (ex Isvap), Autorità per l'energia, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza, Consob.

Dalla RT si desume, quindi, che saranno complessivamente destinati all'Autorità per la protezione dei dati personali 12 milioni di euro, suddivisi in quote di 2 milioni a carico di ciascuno dei predetti enti.

La RT precisa inoltre che la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 523, della legge 228/2012 introduce tra le Autorità contribuenti anche la Consob e l'Antitrust.

⁷¹ Di cui al decreto legislativo 196/2003.

⁷² Di cui alla legge 146/1990.

Spetteranno inoltre alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali quote di 0,17 milioni a carico di ciascuno dei medesimi enti sopra richiamati e un'unica quota di 0,98 milioni a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Complessivamente, quindi, saranno destinati alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici 2 milioni di euro, suddivisi in quote di 0,17 milioni a carico di ciascuno dei predetti enti, alle quali andrà ad aggiungersi la quota di 0,98 milioni a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La RT afferma, infine, che i commi 273 e 275 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo⁷³ ha concordato in ordine ai rilievi formulati in Commissione Bilancio. In particolare, durante la discussione erano state richieste⁷⁴ rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle nuove contribuzioni poste, in particolare, a carico dei bilanci di Consob e Autorità per la concorrenza, sinora escluse da dette contribuzioni. Pur considerando che le citate Autorità traggono i mezzi per il loro funzionamento esclusivamente dai mercati di riferimento, si segnalava comunque l'opportunità di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria, da accompagnarsi con una relazione tecnica volta a confermare la piena ed effettiva sostenibilità della norma.

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce dati in ordine alle finalizzazioni attuali e all'effettiva disponibilità delle risorse indicate dal testo. È stato pertanto richiesto di chiarire - anche alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato - se il loro utilizzo per finalità non previste possa pregiudicare il funzionamento degli organismi interessati ovvero il completamento di adempimenti amministrativi o di altri interventi di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse.

⁷³ Nota RGS del 7 novembre 2013.

⁷⁴ V. Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato n. 20 (ottobre 2013).

Comma 417 – Consumi intermedi di enti previdenziali

La norma prevede che a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti e le casse professionali⁷⁵ possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ISTAT⁷⁶, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, afferma che in considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti previdenziali e le casse previdenziali professionali, con la disposizione in esame viene individuato il contributo annuo che i medesimi enti devono versare in una misura tale, da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012, prevede, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, relativamente agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 2010. Alla disposizione in riferimento sono scontati effetti sui saldi per 373 milioni a decorrere dal 2013.

Il commi 141 e 142, dell'art. 1, della legge n. 228/2012, prevedono in capo alle amministrazioni pubbliche⁷⁷, per gli anni 2013 e 2014, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (comma 141). Le somme derivanti dalle

⁷⁵ Di cui al D.lgs. n. 509/1994 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e di cui al D.lgs. n. 103/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

⁷⁶ Individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

⁷⁷ Come individuate nel conto economico consolidato ISTAT.

suddette riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 142). Alla norma di cui al comma 141, sono ascritti sui tendenziali effetti di minor spesa in conto capitale pari a 5 milioni rispettivamente per il 2013 e per il 2014.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato dell'ISTAT. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del DL n. 201/2011.

L'art. 24, comma 24 del DL 201/2011, prevede che gli enti previdenziali dei professionisti (decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo 2012 misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (in luogo dell'attuale arco di tempo trentennale). Decorso inutilmente tale termine, la norma dispone l'estensione del sistema di calcolo contributivo pro rata agli iscritti alle gestioni e l'applicazione di un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati, nella misura dell'1 per cento.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato stimato pari a circa 7,6 milioni per i risparmi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro. Con una percentuale del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

Si evidenzia che durante l'esame in prima lettura in 5^a Commissione al Senato, ai fini della valutazione della compensatività degli effetti ascritti alla disposizione in esame, rispetto a quelli riferiti alle norme dalla stessa derogate, è stato chiesto di acquisire i dati relativi alla spesa per consumi intermedi dalle casse professionali nel 2010. Sono stati chiesti, altresì, chiarimenti in merito agli effetti delle misure di cui al comma 141, dell'art. 1, della legge n. 228/2012. Al riguardo, il Governo, nella documentazione tecnica depositata⁷⁸ in 5^a Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha preliminarmente precisato che i dati indicati nella RT sono stati determinati sulla base delle informazioni fornite dagli Enti interessati. Ciò premesso, con riguardo alla prima

⁷⁸ Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

richiesta di chiarimenti è stato evidenziato che l'ammontare complessivo dei consumi intermedi riferiti all'intero comparto degli enti, nel 2010 risulta pari a 76 milioni. Con riferimento alla seconda osservazione, è stato inoltre, affermato che con l'entrata in vigore della disposizione in esame, verrà acquisito all'entrate del bilancio dello Stato un importo superiore a quello complessivamente previsto dal comma 141, la cui applicazione è peraltro limitata al biennio 2013-2014. Pertanto, mediante l'applicazione dell'aliquota del 12 % (prevista dalla norma in esame) sui consumi intermedi del 2010 rilevato per il comparto delle Casse di previdenza viene stimato un importo di circa 9 milioni di euro, mentre lo stesso comparto versa in ragione dell'art. 8, comma 3, del DL 95/2012, circa 7,6 milioni di euro, e in virtù del citato art. 1, comma 141, del DL 228/2012, circa 800.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

Comma 418 - Fabbisogno finanziario del sistema universitario

Normativa vigente: l'art. 1, comma 116, della legge n. 228/2012 (legge finanziaria 2013) stabilisce che per il triennio 2013-2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 637 a 640 e 642, della legge n. 296/2006. Dette disposizioni prevedono, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale (comma 637) e del sistema degli enti pubblici di ricerca (comma 638). Il limite è pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca.

Al fine di conferire margini di flessibilità al limite sopra indicato, per il sistema universitario tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642); il Ministro dell'università e della ricerca determini annualmente il fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere la Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 637).

La norma stabilisce che, per il 2014, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il Governo⁷⁹ ha precisato che l'incremento del 3% del fabbisogno finanziario annuale 2014 del sistema universitario risulta già scontato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente e che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del FFO di cui all'art. 5 della legge n. 537/1993, il cui incremento previsto, pari a 150 milioni di euro disposto dal precedente comma 257 (articolo 9, comma 4), non è da porsi in relazione alla norma in esame. Ha precisato inoltre che il livello di fabbisogno finanziario, costituito dalla sommatoria dei trasferimenti erogati dal bilancio dello Stato con il saldo tra i prelevamenti e i versamenti nel conto di tesoreria unica intestato agli atenei, non è correlato in modo direttamente proporzionale allo stanziamento del fondo di finanziamento ordinario delle università.

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi tenuto conto che il finanziamento è in linea con i tendenziali a legislazione vigente.

Comma 419 – Disposizioni in materia di House providing

La norma prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, possa predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

La relazione tecnica non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni avendo la norma contenuto ordinamentale.

Comma 420 – Componenti dei consigli di amministrazione

La norma stabilisce che, al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del DL 78/2010, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

La norma del DL 78 richiamata ha posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. La relativa relazione

⁷⁹ Nota del Ministero dell'Economia – dipartimento RGS – del 7.11.2013.

tecnica non ha ascritto alla norma effetti sui saldi, affermando che gli stessi effetti avrebbero potuto registrarsi solo a consuntivo.

La relazione tecnica ed il **prospetto riepilogativo** non considerano la norma.

***In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni, nel presupposto - sul quale è stata richiesta una conferma - che in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 5, del DL 78/2010 non siano stati scontati, successivamente all'approvazione della stessa, effetti di risparmio ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.*

Comma 421 – Diritto di rivalsa dello Stato in caso controversie dinanzi alla corte europea dei diritti dell'uomo

La norma contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, chiarendo che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E' opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si sono formulate osservazioni.*

Comma 422 – Chiusura stati di emergenza di protezione civile

La norma prevede che, alla chiusura degli stati di emergenza di protezione civile, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti⁸⁰ subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti⁸¹, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile⁸², già facenti capo ai Commissari delegati⁸³ per le emergenze. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i summenzionati soggetti siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge n. 225/1992, comprese quelle relative ai grandi eventi. Non si rilevano, pertanto, effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto al Governo di confermare che le amministrazioni che, con la chiusura degli stati di emergenza di protezione civile previsti dalla norma, subentreranno alle relative gestioni commissariali straordinarie, nelle attività di prosecuzione degli interventi, nonché nella gestione delle posizioni attive e passive e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, possano far fronte a tali attività senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali rispettivamente disponibili a legislazione vigente.

⁸⁰ Individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225/1992.

⁸¹ Anche ai sensi dell'articolo 110 del c.p.c.

⁸² Di cui all'articolo 5-bis, comma 5 del DL n. 343/2001.

⁸³ Di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992.

Comma 423 – Prosecuzione del finanziamento per la determinazione dei fabbisogni standard

La norma, nel testo originario, prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Il Senato ha limitato l'autorizzazione di spesa ai soli esercizi 2014-2015.

Il prospetto riepilogativo, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
c. 282 monitoraggio costi standard	4	4	0	4	4	0	4	4	0

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata.

Comma 424 – Risorse per la formazione specifica in medicina generale

La norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Specializzandi in medicina	30,0	50,0	50,0	21,6	36,0	36,0	21,6	36,0	36,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Comma 425 – Cure palliative

La norma interviene sui criteri di idoneità relativi ai medici che possono essere chiamati ad operare nel campo delle cure palliative.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 426 - Prontuario assistenza

La norma prevede che l'Agenzia italiana del farmaco aggiorni annualmente il prontuario della continuità assistenziale ospedaliera-territoriale, e predisponga un elenco di farmaci che possono essere dispensati dalle farmacie pubbliche o private convezionate secondo le modalità dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 347/2001; assegna inoltre alle farmacie in regime di convenzione la distribuzione dei medicinali non coperti da brevetto e quelli per cui siano cessate le esigenze di controllo.

Conseguentemente, viene rideterminata in riduzione il tetto della farmaceutica ospedaliera ed in aumento quello della territoriale (comprendente la farmaceutica in convenzione).

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

La relazione tecnica precisa che la disposizione è diretta a prevedere che il prontuario relativo ai farmaci che possono essere distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie per garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, sia aggiornato con cadenza annuale. Trattandosi di farmaci che ricadono comunque all'interno del sistema di regole dei tetti di spesa farmaceutica, previsto dalla vigente normativa, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

Commi 427 e 428 – Spending review e riduzione di spesa Amministrazioni statali

La norma prevede l'adozione entro il 31 luglio 2014, sulla base dell'attività del Commissario straordinario per la *spending review*, di misure di revisione e razionalizzazione della spesa nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni nel 2015 e 1.310 milioni nel 2016 e 2017 (comma 427).

Si prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli.

Gli obiettivi di risparmio di cui al comma 427 sono così suddivisi tra le Amministrazioni statali (comma 427) e quelle territoriali (comma 429).

Risparmi derivanti dall'attività di <i>Spending review</i>	Fabbisogno e Indebitamento netto (milioni di euro)		
	2014	2015	2016
Amministrazioni Statali, di cui:	-	256	622
<i>corrente</i>	-	108,7	260,9
<i>Conto/capitale</i>	-	147,3	361,1
Regioni	-	344,0	344,0
Enti locali	-		344,0
Totale risparmi	-	600	1.310

Si fa presente che il prospetto riepilogativo non attribuisce effetti di risparmio direttamente alla norma di cui al comma 427, ma li imputa alle disposizioni che danno ad essa attuazione.

Per quanto riguarda la quota statale (comma 428), nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni per l'anno 2015 e 622 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Restano escluse dalle riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano. Sono inoltre esclusi gli interventi sui quali la legge di stabilità già opera altre riduzioni, ai sensi, commi 438, 439, 577 e 578.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A seguito dell'adozione degli interventi correttivi nell'ambito della complessiva revisione della spesa, le quote accantonate saranno rese disponibili. Qualora, invece, a seguito dell'adozione dei citati interventi, si verifici uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio, il Ministro dell'economia provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la disposizione di cui al comma 427. Ascrive alle norme di cui al comma 428 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Comma 428	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti					108,7	260,9	-	108,7	260,9
Minori spese c/capitale					147,3	361,1		147,3	361,1
Totale risparmi					256	622		256	622

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme. Con riferimento alle disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture di cui al comma 427, la relazione afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'amministrazione provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda il comma 428, la relazione precisa che la ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 428, è stata rilevata l'opportunità di un maggiore dettaglio circa gli stanziamenti oggetto di accantonamento ai fini di poter valutare gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica: il prospetto riepilogativo attribuisce, infatti, alla misura in esame effetti di risparmio in termini di fabbisogno e indebitamento per i medesimi importi indicati, in termini di saldo netto da finanziare, nell'allegato 3 della legge di stabilità. Ciò, nonostante che una parte della riduzione di spesa riguardi la componente di

parte capitale, che presenta di norma un profilo temporale di spendibilità più dilazionato nel tempo.

Tali informazioni sono, inoltre, rilevanti ai fini di verificare l'effettività dei risparmi: pur considerando il carattere rimodulabile degli stanziamenti a valere dei quali si dispone l'accantonamento, si é rilevato infatti che più volte in passato si sono registrati sensibili aumenti di spesa a consuntivo negli esercizi successivi, su capitoli di bilancio aventi le medesime finalità.

Le norme in esame sono state successivamente **modificate dall'articolo 2 del D.L. 4/2014** che, ai fini della copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 577 della legge di Stabilità contestualmente disposta, ha previsto un aumento dei risparmi derivanti dalla *spending review* (comma 427) e la rideterminazione in aumento degli accantonamenti a valere sugli stanziamenti ministeriali (comma 428).

Il comma 575 della legge di stabilità 2014 prevedeva una razionalizzazione della detrazione IRPEF per oneri tale da assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni nel 2014, 772,8 milioni nel 2015 e 564,7 milioni a decorrere dal 2016. Qualora entro il 31 gennaio 2014 non fosse emanato il decreto per la suddetta razionalizzazione, la misura della detrazione IRPEF per oneri era prevista ridursi dal 19% al 18% per l'anno 2013 e al 17% a decorrere dal 2014 (comma 576).

Pertanto, a seguito delle suddette modifiche, gli obiettivi finanziari della *spending review* di cui al comma 427 sono rideterminati: a) includendo il 2014, con un obiettivo di risparmio pari a 488,4 milioni; b) incrementando l'obiettivo da 600 milioni a 1.372,8 milioni nel 2015, da 1.310 milioni a 1.874,7 milioni negli anni 2016 e 2017; c) includendo, a regime, l'obiettivo di risparmio pari a 1.186,7 milioni annui a decorrere dal 2018.

E' conseguentemente rideterminata la quota di dotazione dei ministeri da accantonare (comma 428). In particolare: a) è incluso il 2014, prevedendosi accantonamenti pari a 710 milioni; b) è incrementato l'accantonamento da 256 milioni a 1.028,8 milioni (+772,8 milioni) nel 2015, da 622 milioni a 1.186,7 milioni negli anni 2016 e 2017 (+564,7 milioni); c) è incluso, a regime, l'obiettivo di risparmio pari a 1.186,7 milioni annui a decorrere dal 2018 (lettera c). Viene contestualmente modificato il terzo periodo del comma 428 estendendo agli ulteriori accantonamenti le esclusioni già previste dalla norma originaria ad eccezione dei tagli ai consumi intermedi e ai trasferimenti alle imprese, per i quali l'esclusione si applica limitatamente agli importi originariamente fissati. E' conseguentemente modificato l'allegato 3 della legge di stabilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

D.L. 4/2014 a2, c1, lett. c)	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Accantonamenti lineari spese ministeri (spending review) parte corrente	281,1	323,5	238,1	281,1	323,5	238,1	281,1	323,5	238,1
Accantonamenti lineari spese ministeri (spending review) parte capitale	207,3	449,3	326,6	207,3	449,3	326,6	207,3	449,3	326,6

La relazione tecnica allegata al D.L. 4/2014, con riferimento ai maggiori risparmi attesi, reca le seguenti tabelle che evidenziano il confronto tra gli effetti derivanti dalla formulazione originaria dei commi 427 e 428 e quelli derivanti dalle modifiche apportate dall'articolo 2 del D.L. 4/2014.

(milioni di euro)

Comma 427, legge n. 147/2013 – spending review

	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Ante modifiche D.L. 4/2014	0	600	1.310	1.310	0
Novellato dal D.L. 4/2014	488,4	1.372,8	1.874,7	1.874,7	1.186,7
DIFFERENZA	488,4	772,8	564,7	564,7	1.186,7

(milioni di euro)

Comma 428, legge n. 147/2013 – accantonamenti dotazioni Ministeri

	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Ante modifiche DL 4/2014	0	256	622	622	0
Novellato dal DL 4/2014	710	1.028,8	1.186,7	1.186,7	1.186,7
DIFFERENZA	710	772,8	564,7	564,7	1.186,7

Per quanto riguarda il **2014**, la relazione tecnica afferma che agli importi accantonati (710 milioni) corrispondono risparmi in termini di indebitamento netto per 488,4 milioni nello stesso anno. La valutazione degli effetti condotta per il 2014 circa l'impatto in termini di indebitamento netto tiene conto della spendibilità effettivamente osservata, in media, nell'ultimo triennio per le voci di spesa interessate dal provvedimento in oggetto.

La R.T. rileva inoltre che la nuova ripartizione degli accantonamenti tra i Ministeri (nuovo allegato 3 riferito al comma 428 della legge di stabilità 2014) è condotta in relazione all'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 428 come modificato dall'art. 2 del D.L.4/2014, si è ribadito quanto già osservato in sede di esame della legge di stabilità circa la possibilità di un rimbalzo della spesa negli anni successivi al taglio. E' stato pertanto chiesto un chiarimento circa le voci oggetto della riduzione, anche alla luce della diversa quantificazione nell'esercizio 2014 degli effetti di risparmio in termini di saldo netto da finanziare rispetto a quelli su fabbisogno e indebitamento, a fronte di una medesima imputazione per gli esercizi successivi. E' stato infine rilevato che, trattandosi di accantonamenti e non di riduzione degli stanziamenti, non dovrebbero essere imputati effetti ex ante in termini di SNF.

Comma 429 – Revisione della spesa degli enti territoriali per beni e servizi e per uso degli immobili

La norma dispone che, a seguito delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al comma 427 (riguardanti le spese per beni e servizi e quelle relative all'uso degli immobili), sia assicurato un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni e province autonome e degli enti locali, nella seguente misura:

- 344 milioni di euro a decorrere dal 2015 da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- 275 milioni di euro annui da parte dei comuni e 69 milioni di euro annui da parte delle province, a decorrere dal 2016.

Entrambe tali obiettivi di risparmio sono conseguiti mediante corrispondente revisione delle percentuali del patto di stabilità interno, ai sensi dei commi da 496 a 508 per le regioni e dei commi da 532 a 549 per gli enti locali.

Il prospetto riepilogativo considera la norma congiuntamente alle citate disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno di regioni ed enti locali, cui si fa rinvio.

La relazione tecnica afferma che la norma in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante i commi 496 per le regioni e 532 per gli enti locali, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di

euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai citati commi da 496 a 508 e da 532 a 549, riguardanti, rispettivamente, il patto di stabilità interno di regioni ed enti locali.

Comma 430 – Revisione delle aliquote di imposta e riduzione di agevolazioni e detrazioni

La norma stabilisce che entro il 15 gennaio 2015 dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno disposte variazioni di aliquote di imposta e riduzioni di misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni per l'anno 2016 e 10.000 milioni a decorrere dal 2017.

Le suddette misure potranno essere introdotte in misura ridotta, ovvero potranno non essere introdotte, se entro il 1° gennaio 2015 saranno approvati provvedimenti che assicurino, parzialmente o totalmente, i suddetti effetti finanziari (in termini di maggiori entrate o minori spese).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate tributarie									
Variazioni aliquote e riduzione agevolazioni		3.000	7.000		3.000	7.000		3.000	7.000

A decorrere dal 2017, l'effetto finanziario è fissato in 10.000 milioni annui.

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

In merito ai profili di quantificazione è stato evidenziato che la norma rinvia ad un DPCM la definizione di specifiche misure per la realizzazione di obiettivi finanziari le cui risorse risultano utilizzate nell'ambito del provvedimento in esame.

Commi da 431 a 435 – Fondo per la riduzione della pressione fiscale

La norma, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera⁸⁴, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

- l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;
- per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;

Si prevede, inoltre, che il Documento di economia e finanza rechi l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione** si è rilevato che la disposizione ha una valenza programmatica e procedurale ed in ogni caso fa salve le entrate già previste a legislazione vigente e i risparmi già scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Non si sono, pertanto, formulate osservazioni nel presupposto che l'utilizzo delle somme che dovessero rendersi disponibili avvenga secondo modalità idonee ad assicurare la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.*

⁸⁴ La norma era stata modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, non convertito in legge.

Commi 436 e -437 – Attività di spending review

Normativa vigente - L'articolo 1, comma 17, del D.L. 262/2006, nell'ambito di un riordino e di una riduzione degli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali del Ministero dell'economia e finanze, ha disposto, tra l'altro, una riduzione di 4 milioni annui dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003). Tali risorse (rideterminate da 10 a 6 milioni annui), possono essere destinate, per la metà, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 26, comma 1 del D.L. n. 216/2011) per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge sul federalismo fiscale n. 42/2009, e nella legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009.

L'articolo 26, comma 1 del D.L. 216/2011 ha prorogato il termine del 31 dicembre 2011 al **31 dicembre 2013**, estendendo altresì l'ambito dei predetti affidamenti di consulenze studi e ricerche anche alle esigenze connesse ad assicurare la formazione specialistica, nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia (previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee).

L'articolo 49-bis del D.L. n. 69/2013 reca una nuova disciplina dell'attività di razionalizzazione della spesa pubblica⁸⁵. In particolare, ai sensi del comma 1, il Comitato interministeriale svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (comma 1).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1 (comma 2). Il Commissario, che può essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa, opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio (comma 3).

Il comma 4 reca disposizioni in materia di durata dell'incarico (massimo tre anni) e di indennità. In particolare si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definiti tali aspetti, nonché le risorse umane e strumentali appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze, delle quali il medesimo Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti coinvolti nell'attività di *spending review* di cui al comma 1 e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. Il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate, e nell'esercizio delle

⁸⁵ Tale disciplina sostituisce quella già disposta dagli articoli da 1 a 6 del D.L. n. 52/2012, che vengono conseguentemente abrogati.

sue funzioni, può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previa intese, la collaborazione della Guardia di finanza (comma 5).

La norma proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine per l'affidamento di consulenze, studi e ricerche connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 42/2009 sul federalismo fiscale legge e nella legge 196/2009 di contabilità pubblica. Estende, inoltre, l'ambito di tali affidamenti alle esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica (c.d. *spending review*), di cui all'articolo 49-bis del D.L. 69/2013 (comma 436).

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 49-bis del D.L. n. 69/2013, si prevede, inoltre, che con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del medesimo articolo 49-bis, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la *spending review*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 437).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Comma 436	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica, con riferimento al comma 436, precisa che per una pertinente imputazione della spesa connessa alla proroga le risorse occorrenti, quantificate in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, vengono iscritte in parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Con riferimento al comma 437, la R.T. si limita a ribadire il contenuto della norma, specificando che con decreto ministeriale sarà disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'utilizzo del personale delle amministrazioni ed enti pubblici o delle società controllate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi per verificare la quantificazione delle maggiori spese connesse alla proroga del termine per l'affidamento di studi e consulenze e l'estensione alle attività connesse alla *spending review*.

Nulla da osservare per quanto concerne il comma 437, atteso che esso si limita a rinviare ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, al fine di coadiuvare

nelle relative attività il Commissario straordinario, che dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri.

Comma 438 - Riduzione dei trasferimenti ad imprese

Le norme riducono le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, secondo gli importi elencati nell'allegato 4 alla legge di stabilità. Le erogazioni alle imprese spettano nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Riduzione trasferimenti Stato a imprese	45,2	57,9	58,7	45,2	57,9	58,7	45,2	57,9	58,7

La relazione tecnica afferma che le norme dispongono la riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella Categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari a 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate.

La RT riporta un prospetto ove sono indicati gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni.

Dal predetto Allegato sono escluse, in primo luogo, le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 1, comma 387). Sono, inoltre, escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento di mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento di perdite di esercizio ecc.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 439 –Riduzione di spesa dei Ministeri

La norma, in aggiunta alle misure di cui al comma 428, dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II, elencata nell'allegato 5, per un importo complessivo pari a 152 milioni nel 2014 e a 151,3 milioni a decorrere dal 2015, ferma restando la possibilità di variazioni compensative tra i capitoli interessati, a parità di effetti in termini di indebitamento netto. Restano escluse dalle riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'Istruzione, nonché le spese per la ricerca.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti	152	151,3	151,3	152	151,3	151,3	152	151,3	151,3

La relazione tecnica precisa che dalle riduzioni apportate sono escluse le quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni per effetto delle precedenti manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio. Pertanto, secondo la RT, le riduzioni operate sono adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

Sempre secondo la RT, risulterebbero esclusi dai tagli anche gli stanziamenti relativi all'evento EXPO 2015.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica circa l'esclusione dal taglio delle somme destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso. Si è rilevato, tuttavia, che tali esclusioni (né quelle relative all'EXPO) non sono precisate dalla norma, che si limita a disporre tagli lineari degli stanziamenti relativi ai consumi intermedi iscritti in bilancio (allegato 5).

Comma 440 - Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

La norma dispone che tra gli organismi esclusi dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, previsto dall'art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012 per enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate, siano comprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Dispone, altresì, che ai componenti delle suddette Commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

La relazione tecnica specifica che la disposizione è volta ad evitare la soppressione delle Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012 che prevede la soppressione degli organismi operanti in regime di proroga ex art. 68, commi 1 e 2, del DL n. 112/2008, qualora le funzioni svolte possano essere assorbite dalle strutture amministrative presso le quali gli stessi operano.

La RT afferma che il mantenimento delle operatività delle Commissioni garantisce il contenimento della spesa pubblica sotto il profilo della riduzione degli oneri amministrativi nonché della razionalizzazione dell'attività amministrativa, assicurandone l'efficienza e l'economicità della stessa per gli aspetti di seguito evidenziati.

La Commissione esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza di agibilità sui locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento, verificandone le caratteristiche di sicurezza e igienico-sanitarie effettuando indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato nonché dello stesso settore privato interessato. Per lo svolgimento delle attività menzionate, la Commissione è presieduta dal prefetto ed è composta dal questore, dal sindaco, dal dirigente medico ASL, dall'ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica, nonché da rappresentanti degli operatori o delle organizzazioni sindacali del settore, esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. La RT, sostiene che la composizione rispecchia la necessità che vi partecipino soggetti di più istituzioni, ovvero con competenze specialistiche non rinvenibili in una sola amministrazione o addirittura da reperire al di fuori del perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'attività della Commissione è quindi di natura particolarmente delicata in quanto deve valutare sotto il profilo tecnico di sicurezza strutturale, elettrica, di prevenzione incendi e di igiene, progetti di notevole complessità e, in fase di sopralluogo, la rispondenza dei locali alle norme di sicurezza, esprimendo

un parere sulla base del quale l'ente competente potrà procedere o meno al rilascio delle licenze di esercizio richieste. Tale attività comporta l'abbattimento dei tempi e dei costi burocratici connessi all'ottenimento delle licenze. La RT evidenzia come, in caso di soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per il rilascio delle licenze, sarebbe necessario acquisire una pluralità di pareri tecnici che presuppongono altrettanti sopralluoghi ed interventi da parte dei professionisti pubblici e privati, oggi presenti all'interno della Commissione, ciò comportando oneri amministrativi a carico degli operatori economici richiedenti.

La RT conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

***In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che la norma esclude espressamente la corresponsione ai componenti delle commissioni in questione di emolumenti o rimborsi spese. E' stata richiesto inoltre di confermare che le dotazioni necessarie per il supporto tecnico e amministrativo ai medesimi organismi possano essere rinvenute nell'ambito delle risorse esistenti in base alla vigente normativa.*

Comma 441 – Cessazione delle gestioni commissariali delle province

La norma dispone che le gestioni commissariali straordinarie delle amministrazioni provinciali⁸⁶ cessino il 30 giugno 2014⁸⁷.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica non considera la norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.*

⁸⁶ Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, e di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

⁸⁷ In merito alle condizioni per l'applicabilità del commissariamento provinciale, *cf.* quanto disposto dal comma 205 del provvedimento in esame.

Comma 442 – Stazione sperimentale delle pelli e materie concianti

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'esercizio dei compiti e le attribuzioni della "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540", soppressa dall'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, siano trasferite anche alle Camere di commercio per l'industria, artigianato e agricoltura di Pisa e Vicenza, oltre che alla Camera di commercio di Napoli. La norma dispone che dall'attuazione di quanto previsto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali avviene in favore di altre amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto di confermare l'invarianza di oneri affermata dalla RT in ragione delle ricadute economiche sugli enti interessati dal provvedimento in relazione al nuovo assetto organizzativo che deriva dall'applicazione della norma in esame.

Comma 443 – Normativa patrimoniale antimafia

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia⁸⁸ nella parte riguardante "la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali".

In particolare, si prevede che gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti⁸⁹ dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro del bene, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

Si prevede, inoltre, che i crediti per titolo anteriore al sequestro siano soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento (anziché 70 per cento) del valore dei beni sequestrati o confiscati.

⁸⁸ Di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

⁸⁹ Di cui al comma 1 dell'articolo 52 del suddetto Codice.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la norma introduce un tetto massimo al riconoscimento, in relazione ai diritti di credito vantati da terzi in forza di titoli anteriori al sequestro, degli interessi convenzionali, moratori e a qualunque titolo dovuti sui crediti in questione. Tale limite massimo è pari al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO). La RT afferma che le disposizioni sono volte al contenimento degli esborsi da parte dello Stato per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi su beni oggetto di sequestro o confisca.

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni.

Commi da 444 a 450 – Alienazione e rottamazione di veicoli sequestrati

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato⁹⁰ e finalizzate a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, prevedono che il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate⁹¹, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti viene formato un elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico (comma 444).

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, il proprietario può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione (comma 445).

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, la Prefettura notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione che si perfeziona con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura entro i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla

⁹⁰ Con l'emendamento 10.0.1000 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento.

⁹¹ Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 44 luglio 1982, n. 571.

Prefettura al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri (comma 446).

Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni precedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia e degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto (comma 447).

La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto (comma 449).

All'attuazione delle norme in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 450).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede una ricognizione straordinaria di veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate e l'alienazione, anche solo ai fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta. La disposizione è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, derivanti dal protrarsi della custodia di veicoli in depositerie, senza alcun interesse alla restituzione da parte del proprietario, od altro avente diritto sulla cosa, e consente l'incameramento al bilancio dello Stato dei proventi delle cessioni, al momento peraltro non quantificabili. La relazione tecnica chiarisce che per lo svolgimento della ricognizione straordinaria, il Prefetto si avvarrà del personale della Prefettura, senza alcun onere aggiuntivo di spesa. L'avente diritto ha titolo sia alla presa in custodia del veicolo, con contestuale liquidazione della depositeria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei veicoli oggetto della procedura, sia alla restituzione della somma ricavata dall'alienazione che, fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo, è depositata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

La relazione tecnica ribadisce che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente, come espressamente precisato al comma 450.

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che la disposizione appare senza dubbio suscettibile di generare risparmi in esito alla procedura di alienazione. E' stato anche rilevato, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce concreta evidenza che l'attività straordinaria di ricognizione dello stato e della alienabilità, in base alle norme in esame, dei veicoli sequestrati possa effettivamente essere svolta, nel breve periodo, in assenza di oneri. Sono stati richiesti, pertanto, al Governo ulteriori elementi volti ad asseverare la sussistenza delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività straordinaria di ricognizione disciplinata dalle norme sopra descritte.

Comma 451 – Codice della strada

Le norme dispone che gli interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale siano ricompresi tra le finalità cui sono destinati i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano oneri.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Commi da 452 a 455 – Indennità di vacanza contrattuale

Le norme stabiliscono che con riferimento alla tornata contrattuale 2015-2017 non sarà determinata una nuova indennità di vacanza contrattuale. L'importo dell'indennità di vacanza contrattuale già in godimento al 31 dicembre 2013⁹² continuerà ad essere fruita a titolo di anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale 2015-2017 (comma 452).

E' stabilito che le procedure contrattuali e negoziali relative al biennio 2013-2014 che coinvolgono le amministrazioni pubbliche abbiano per oggetto la sola parte normativa. E' esclusa la possibilità di successivo recupero della parte

⁹² L'indennità in godimento è quella calcolata nell'aprile 2010 con riferimento alla tornata contrattuale 2010-2012. L'importo di tale indennità è stato corrisposto in quanto già in busta paga al momento dell'emanazione del decreto legge n. 78/2010. L'articolo 9, comma 17 di tale decreto, pertanto, ne confermava la corresponsione. La tornata contrattuale 2010-2012 si è conclusa senza che nessun contratto fosse sottoscritto in conseguenza del blocco della contrattazione previsto dal medesimo articolo 9, comma 17 del decreto legge n. 78/2010.

economica non oggetto di contrattazione secondo il dettato della presente disposizione (comma 453).

Le misure sopra descritte, concernenti l'indennità di vacanza contrattuale e il 'blocco' della contrattazione per la parte economica, si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 454). Conseguentemente ai fini della quantificazione degli accantonamenti obbligatori nei bilanci regionali per le spese di personale non si deve tener conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio 2015-2017 (comma 455).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – indennità di vacanza contrattuale	0	300,0	440,0	0	213,8	313,7	0	213,8	313,7

La relazione tecnica, preliminarmente, rammenta che:

- l'articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale delle pubbliche amministrazioni;
- il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010;
- l'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 98/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito regolamento attuativo, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale regolamento è contenuto nel D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 ottobre 2013. Il comma 2 dell'articolo in esame, ribadendo quanto già stabilito nel citato regolamento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del decreto legge n. 98/2011.

Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, la relazione tecnica evidenzia che il comma 452 prevede che la misura da computare per il periodo

contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento n. 122/2013, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti.

In altre parole la relazione tecnica sconta dei risparmi dal momento che i tendenziali di bilancio elaborati prima della pubblicazione del disegno di legge di stabilità quantificavano un ammontare complessivo di spesa per redditi da lavoro che includeva l'erogazione di una ulteriore indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio 2015-2017. Le norme recate dal comma 1, invece, affermano che l'indennità in questione rimane fissata nella misura già in godimento al 31 dicembre 2013.

I successivi commi 454 e 455 regolano gli effetti dei commi 452 e 453 sul Servizio sanitario nazionale, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Considerato che la copertura economica della indennità di vacanza contrattuale 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire l'erogazione della medesima indennità nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla indennità di vacanza contrattuale 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

La relazione tecnica riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 452, 453 e 455, suddivise tra quelle riferibili al settore statale e quelle imputabili al settore non statale.

Economie⁹³ di spesa – Indennità di vacanza contrattuale

(milioni di euro)

Comparto	2015	2016	2017
Totale settore statale	300	440	440
Totale settore non statale	260	380	380
Totale pubblico impiego	560	820	820

Gli effetti netti sui saldi sono invece riepilogati nella tabella che segue.

⁹³ Le economie sono al lordo dei contributi e dell'IRAP.

Economie di spesa – Indennità di vacanza contrattuale

(milioni di euro)

Saldo	2015	2016	2017
Saldo netto da finanziare(*)	440	650	650
Fabbisogno e indebitamento (**)	294	434	434

(*) 140 milioni di risparmi per il 2015 e 210 dal 2016 sono calcolati in conseguenza della riduzione del finanziamento del SSN.

(**) 80 milioni di risparmi per il 2015 e 120 dal 2016 sono calcolati in conseguenza della riduzione del finanziamento del SSN.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la relazione fornisce indicazione unicamente sull'ammontare complessivo dei risparmi che si determinano in applicazione delle norme in esame senza fornire alcun elemento che consenta di riscontrare la correttezza della stima proposta. E' stata, pertanto, ravvisata l'opportunità che fossero fornite indicazioni circa i parametri utilizzati per la determinazione dei risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica.

Una richiesta di chiarimenti di analogo tenore è stata avanzata nel corso dell'esame presso il Senato dove la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito⁹⁴ che la stima dei risparmi è stata elaborata prendendo a riferimento i seguenti dati:

- retribuzioni medie;
- unità di personale come risultanti dal Conto annuale;
- tasso programmato di inflazione nella misura vigente, ossia 1,5 per cento.

Si rileva, inoltre, che l'intervento normativo è finalizzato ad assorbire l'indennità di vacanza contrattuale erogata con riferimento al triennio 2010-2012 nell'ambito delle procedure contrattuali 2015-2017. Da un punto di vista logico l'indennità 2010-2012 sembrava destinata a permanere come elemento aggiuntivo del trattamento economico dei pubblici dipendenti in assenza della sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro in relazione al quale era stata erogata. Tale impostazione sembra in linea con quanto stabilito anche dal DPR 4 settembre 2013, n. 122⁹⁵, che infatti prevedeva che l'indennità di vacanza contrattuale 2015-2017 si sommasse a quella in godimento. Tanto premesso, è stato osservato, in conclusione, che la disposizione recata dal comma 452 opera in senso inverso rispetto a precedenti interventi normativi che hanno costantemente tutelato i livelli retributivi già acquisiti in busta paga. E' apparso, pertanto, opportuno che fosse chiarito se si ritenesse che la disposizione in esame fosse suscettibile di determinare l'insorgenza di contenzioso.

⁹⁴ Con la nota n. 0091192/2013 del 7 novembre 2013.

⁹⁵ Che, si rammenta, reca il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Commi 456 e 477 – Trattamento accessorio dei pubblici dipendenti

Le norme dispongono in materia di trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti. In particolare si integra il testo dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le modifiche prevedono che anche l'ammontare delle medesime risorse per il 2014 sia sottoposto ai vincoli sopradescritti.

E' inoltre stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-bis (comma 456).

E' previsto, infine, che i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 5, per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza, siano destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio posti da norme vigenti (comma 477).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Trattamento accessorio	0	211,4	208,5	0	111,8	113,3	0	111,8	113,3
Minori spese in conto capitale – Trattamento accessorio	0	3,6	6,5	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica afferma che con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le riduzioni delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010.

La relazione tecnica reca due prospetti riepilogativi, di seguito riprodotti, dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l'intero Pubblico Impiego, suddivisi tra quelle rivenienti dal settore statale e quelli conseguiti a carico del settore non statale. I risparmi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell'anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del Decreto legislativo n. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all'anno 2014.

Economie⁹⁶ lorde di spesa – Trattamento accessorio

(milioni di euro)

Comparto	2015	2016	2017
Totale settore statale	215	215	215
Totale settore non statale	400	400	400
Totale pubblico impiego	615	615	615

Gli effetti netti sui saldi sono invece riepilogati nella tabella che segue⁹⁷.

Economie di spesa – Trattamento accessorio

(milioni di euro)

Saldo	2015	2016	2017
Saldo netto da finanziare	615	615	615
Fabbisogno e indebitamento	330	330	330

Ai sensi del comma 477 per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 456, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la relazione fornisce indicazione circa l'ammontare complessivo dei risparmi che si determinano in applicazione delle norme in esame ed indica la fonte sulla base della quale sono state effettuate le quantificazioni⁹⁸. Si rileva, tuttavia, che la medesima relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di riscontrare la correttezza della stima proposta. E' stata, pertanto, rilevata l'opportunità che fossero fornite indicazioni circa i parametri utilizzati per la determinazione dei risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica.

Una richiesta di chiarimenti di analogo tenore è contenuta nella Nota di lettura predisposta dal Servizio bilancio dello Stato del Senato a commento delle norme in esame come recate dal testo originario del disegno di legge di stabilità. Nel corso dell'esame presso il Senato la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito⁹⁹ che la stima dei risparmi è sostanzialmente riconducibile alla riduzione di personale delle pubbliche

⁹⁶ Le economie sono al lordo dei contributi e dell'IRAP.

⁹⁷ Gli importi sono comprensivi dei risparmi riferiti al Servizio sanitario nazionale. Tali risparmi hanno contribuito a determinare la riduzione del finanziamento del SSN posta a carico dello Stato fissata al comma 21 del presente articolo.

⁹⁸ Si tratta della citata tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del Decreto legislativo n. 165/2001.

⁹⁹ Con la nota n. 0091192/2013 del 7 novembre 2013.

amministrazioni a cui deve corrispondere una correlata contrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010. La stima dei risparmi si basa, pertanto, sulla misura della riduzione dei fondi operata per effetto della citata norma negli anni 2011 e 2012 come rilevata nel conto annuale. L'esame di tali dati ha evidenziato una sensibile crescita, da un anno all'altro, delle economie realizzate; la nota ipotizza che tali economie possano mantenersi fino al 2014 anche tenuto conto delle vigenti misure limitative del turn over.

E' stata ravvisata l'opportunità che fosse anche chiarito in base a quali ragioni sia stato assunto che la riduzione dei trattamenti accessori del personale possa determinare una minore spesa di conto capitale: i pagamenti per retribuzioni sembrano, infatti, avere solo natura di spesa corrente.

Comma 457 – Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli alle amministrazioni pubbliche ai dipendenti

Le norme dispongono che dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 siano ridotti al 75 per cento i compensi professionali liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Sono esclusi, nella misura del 50 per cento, i compensi a carico della controparte. Le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie – Riduzione compensi avvocati	7,3	7,3	7,3	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti – Compensi avvocati	0	0	0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi nella misura del 50 per cento quelli a carico della controparte, a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75 per cento. L'esclusione dalla predetta riduzione, del 50 per cento dei compensi a carico della controparte, si

rende necessaria per garantire una soglia minima di onorario integralmente spettante al personale interessato. Oltre tale limite, si procederà, nel triennio considerato, a corrispondere il compenso nella misura del 75 per cento. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato. La stima degli effetti recati dalle norme è stata effettuata sulla base della rilevazione periodica relativa alla spesa di personale curata dalla Ragioneria generale dello Stato (conto annuale).

(milioni di euro)

Saldo	2015	2016	2017
Saldo netto da finanziare	7,3	7,3	7,3
Fabbisogno e indebitamento	9,5	9,5	9,5

In merito ai profili di quantificazione è stato evidenziato che la stima dei risparmi è indicata nel suo ammontare complessivo senza che siano messi a disposizione i singoli elementi di calcolo posti alla base della quantificazione medesima.

Commi 458 e 459 – Trattamento economico dei dipendenti che cessano da incarichi

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, abrogano le disposizioni che disciplinavano il caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione di un dipendente pubblico con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica. In tale ipotesi la legislazione previgente¹⁰⁰ prevedeva l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo con progressivo riassorbimento a valere sui successivi incrementi retributivi spettanti all'interessato. In relazione alla suddetta soppressione è stabilito che al dipendente che cessa da un incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità (comma 458).

In applicazione della norma sopradescritta nonché di quanto previsto da una analoga disposizione (articolo 5, comma 10-ter del D.L. n. 95/2012) relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro incarico o servizio rientrano nei ruoli, è stabilito che le amministrazioni interessate debbano adeguare i

¹⁰⁰ Ossia l'articolo 202 del DPR n. 3 del 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993.

trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione abroga le norme riguardanti il cd. divieto di “reformatio in peius” dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, disponendo conseguentemente che, in caso di mutamento di ruolo o di incarico, spetta il trattamento economico pari a quello attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente incarico anche se superiore e sinora mantenuto per effetto delle norme di cui si dispone l’abrogazione. La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni sono volte al contenimento dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti i cui effetti di risparmio potranno essere valutati a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

Commi 460 e 462 – Misure limitative del turn over

Le norme ridefiniscono la modulazione delle misure limitative del turn over applicabili alle pubbliche amministrazioni.

La tabella che segue pone a confronto le attuali misure limitative del *turn over*, come fissate a legislazione previgente, con quelle proposte dal testo in esame con riferimento alle amministrazioni dello Stato (esclusi Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) alle agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 [comma 460 lettera a) e comma 462].

Anno	Percentuale di turn over ammessa	
	Legislazione previgente	Testo in esame
2015	50 per cento	40 per cento
2016	100 per cento	60 per cento
2017	100 per cento	80 per cento
2018	100 per cento	100 per cento

I nuovi limiti assunzionali per le università¹⁰¹ e gli enti di ricerca sono fissati dal comma 462, lettere b) e c) come riepilogato nella tabella che segue.

Anno	Percentuale di turn over ammessa	
	Legislazione previgente	Testo in esame
2016	60 per cento	100 per cento
2017	80 per cento	100 per cento
2018	100 per cento	100 per cento

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Blocco turn over	0	10,1	93,3	0	6,2	53,7	0	6,2	53,7

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme stima le economie derivanti dalle disposizioni in esame sulla base dei dati del conto annuale. La stima proposta è sintetizzata nel prospetto che segue.

	Economie anno 2015	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie dall'anno 2018
Ministeri	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
Agenzie	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
Carriera diplomatica	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
Carriera prefettizia	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
Carriera penitenziaria	33.750	202.500	405.000	472.500
Magistratura	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
Enti pubblici non economici e enti art. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
Università	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
Ricerca	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
TOTALE ECONOMIE	12.189.250	105.370.900	226.682.400	267.001.500

Gli effetti sui saldi sono invece riepilogati nella tabella che segue.

¹⁰¹ Con una norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato stabilito, integrando il testo dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 240/2010, che la mobilità interuniversitaria è favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate (comma 461).

Economie di spesa – Misure limitative del *turn over*

(milioni di euro)

Saldo	2015	2016	2017	2018
Saldo netto da finanziare	10,1	93,3	202,7	239
Fabbisogno e indebitamento	6,18	53,71	115,60	136,14

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 milioni per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del Fondo di finanziamento ordinario.

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che la stima dei risparmi è indicata nel suo ammontare complessivo senza che fossero stati messi a disposizione i singoli elementi di calcolo posti alla base della quantificazione medesima. Si è ravvisata, pertanto, l'opportunità che fosse fornita adeguata documentazione che dettagliatamente giustificasse i criteri di quantificazione adottati indicando esplicitamente quali spazi assunzionali fossero stati compresi per le singole amministrazioni interessate in forza delle sole norme introdotte dai commi in esame, considerato che le norme oggi vigenti potrebbero in parte già essere suscettibili di produrre gli effetti di risparmio che la relazione tecnica, invece, ascrive alle norme in esame¹⁰².

¹⁰² In particolare si rileva che:

- l'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 95/2012 ha disposto una riduzione delle dotazioni organiche di diritto generando anche situazioni in cui la dotazione organica di fatto risulta già oggi, ridondante. La presenza di posizioni soprannumerarie comporta il divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni interessate nelle aree caratterizzate da soprannumero. Al verificarsi di tale circostanza si ha che l'amministrazione interessata dalle cessazioni già ad oggi, a legislazione vigente, è soggetta a vincoli sul *turn over* più stringenti;
- le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche sono già destinate a legislazione vigente, se del caso, a compensare i pensionamenti anticipati di pubblici dipendenti previsti a norma dell'articolo 2, comma 11 del decreto legge n. 95/2012 che consente di accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente la cosiddetta riforma "Fornero";
- l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101/2013 dispone la proroga dei contratti a tempo determinato del cosiddetto precariato storico, sino a tutto il 2016. La proroga di tali contratti è stata adottata, verosimilmente, considerata la possibilità di procedere alla loro conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato entro il medesimo anno 2016.

Comma 463 - Dirigenti di prima fascia delle Agenzie fiscali

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispongono che siano istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate.

Secondo il dettato della disposizione l'intervento si inserisce nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali che ha previsto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate¹⁰³.

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo è stato ritenuto opportuno che fossero preventivamente individuate le posizioni dirigenziali da sopprimere nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate. Tale indicazione sarebbe risultata utile considerato che le posizioni dirigenziali di prima fascia, per la loro rilevanza nell'ambito dell'organizzazione di una struttura, sono, di norma, considerate posizioni indefettibili per il corretto funzionamento delle amministrazioni e che quindi dovrebbe comunque essere assicurata, anche in esito alla riduzione delle posizioni prevista, la conservazione della piena funzionalità della attività amministrativa in capo all'Agenzia delle entrate, cessionaria delle posizioni dirigenziali.

Commi 464, 465 e 468 – Assunzioni nel comparto sicurezza

Le norme autorizzano assunzioni in deroga alle misure limitative del turn over per l'anno 2014 nelle amministrazioni del comparto sicurezza. E' stabilito che il turn over complessivo consentito non possa essere, comunque, superiore al 55 per cento. Le assunzioni sono autorizzate nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l'Arma dei

¹⁰³ Ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95/2012.

Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 464).

Il testo licenziato dal Senato autorizzava una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015. L'autorizzazione di spesa è stata integrata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prevedendo un'ulteriore autorizzazione di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni a decorrere dall'anno 2015. La copertura dell'ulteriore spesa è stata disposta a valere sulle risorse giacenti sul Fondo per interventi strutturali di politica economica a norma del comma 465.

Le assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate (comma 468).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti – Assunzioni comparto sicurezza	51,5	126,0	126,0	26,8	64,1	64,1	26,8	64,1	64,1

Non si espongono gli effetti relativi alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica che si è resa necessaria per incrementare le somme destinate alle assunzioni rispetto all'ammontare stabilito nel testo licenziato dal Senato.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, indica gli effetti recati sui saldi dalle stesse come riepilogato nella tabella che segue.

Maggiori spese – Assunzioni nel Comparto sicurezza

(milioni di euro)

Saldo	2014	2015	Dal 2016
Saldo netto da finanziare	50	120	120
Fabbisogno e indebitamento	25,5	61,2	61,2

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che, conformemente alla prassi instauratasi nel corso degli ultimi anni, le disposizioni indicano la finalità cui è preposta l'autorizzazione di spesa e l'ammontare dello stanziamento previsto senza che né la norma né la relazione tecnica indichino in modo puntuale il numero delle unità di personale assunte e la ripartizione delle medesime unità tra i diversi Corpi, ruoli e gradi. Non è possibile dunque effettuare una verifica della quantificazione proposta né risulta evidente se le assunzioni previste siano idonee a compensare le carenze di organico che si intendono coprire.

Comma 466 – Destinazione di fondi al finanziamento di spese per il personale delle Forze armate

La norma dispone che la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sia incrementata, di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Tale fondo è destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, colpito dalle vigenti disposizioni volte a bloccare l'incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che è destinata al finanziamento di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia..

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse sono neutrali dal punto di vista finanziario tenuto conto della disponibilità a bilancio delle risorse utilizzate a copertura.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi dal momento che la norma si limita ad individuare una nuova finalità di spesa con riferimento a somme già presenti negli stanziamenti di bilancio non destinate a spese obbligatorie.

Va tuttavia rammentato che lo stanziamento di cui si dispone la riduzione per finalità di copertura era dotato, a decorrere dall'anno 2006 di 122 milioni di euro da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si rammenta, altresì, che l'articolo 9, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha stabilito che gli effetti dei provvedimenti normativi di riordino da ultimo citati decorrono dal 1° gennaio 2011, ossia retroattivamente. Tanto premesso, si rileva che la relazione tecnica non conferma che il riordino prefigurato dall'articolo 3, comma 155, della legge n. 350/2003 possa essere disposto pur in presenza di una riduzione dell'autorizzazione di spesa a tal fine disposta. Va segnalato, tuttavia, che tale autorizzazione di spesa era stata già, nel passato, ridotta di 115 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 dall'articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 27/2011.

Comma 467 – Destinazione di fondi al pagamento di spese di personale del Corpo dei vigili del fuoco

La norma dispone che per l'anno 2014 la quota del Fondo unico della Giustizia destinata, rispettivamente, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico e al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali¹⁰⁴ è destinata, in misura comunque non superiore al 50 per cento¹⁰⁵, ad alimentare i Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare¹⁰⁶, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi dal momento che la norma si limita ad individuare una nuova finalità di spesa con riferimento a somme già presenti negli stanziamenti di bilancio non destinate a spese obbligatorie.

Commi 469 e 470 - Trattamento economico aggiuntivo per i vigili del fuoco per infermità dipendenti da causa di servizio

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevedono che anche nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non trovi applicazione l'articolo 70, comma 1 del decreto legge n. 112/2008. Tale norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. A tale personale si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare¹⁰⁷, come

¹⁰⁴ Queste destinazioni sono fissate dall'articolo 2, comma 7, lettere a) e b) del decreto legge n. 143/2008.

¹⁰⁵ Con decreto, rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia.

¹⁰⁶ Di cui agli articoli 14 e 53 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

¹⁰⁷ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

già oggi avviene per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a norma dell'articolo 70, comma 1-*bis* del decreto legge n. 112/2008.

Il comma 1801 del codice dell'ordinamento militare stabilisce al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità¹⁰⁸, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile.

Alla copertura degli oneri valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39. L'autorizzazione di spesa ridotta, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, fra l'altro, una spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dalle norme in esame. Nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante riduzione delle medesime risorse di cui al citato periodo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	0,1	0,1	0,4	0	0,1	0,2	0	0,1	0,2

La relazione tecnica ribadisce che la proposta è finalizzata a reintrodurre i benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio in favore del personale del Comparto "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" e determina un aumento di spesa come indicato nella tabella riepilogativa di seguito riprodotta, stimato ipotizzando un beneficio annuo medio *pro capite* di 244 euro.

¹⁰⁸ Ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Anno	Doman- de liquidate	Beneficio medio	Oneri in busta paga	Oneri riflessi	Totale annuo	Totale cumulato
2014	270(*)	244	65.880	21.543	87.423	87.423
2015	190(*)	244	46.360	15.160	61.520	148.942
2016	170(*)	244	41.480	13.564	55.044	203.986
2017	80	244	19.520	6.383	25.903	229.889
2018	80	244	19.520	6.383	25.903	255.793
2019	80	244	19.520	6.383	25.903	281.696
2020	80	244	19.520	6.383	25.903	307.599
2021	80	244	19.520	6.383	25.903	333.502
2022	80	244	19.520	6.383	25.903	359.405
2023	80	244	19.520	6.383	25.903	385.308

(*) In aggiunta alle 80 nuove domande ricevute annualmente si stima che nei primi tre anni di applicazione saranno liquidati, rispettivamente, 190, 110, 90, trattamenti economici aggiuntivi riferiti a domande respinte, tra il 2009 ed il 2013, in applicazione della norma di cui si dispone la deroga con il testo in esame.

La relazione tecnica evidenzia, preliminarmente, che ammontano a circa 440 le domande di concessione delle maggiorazioni previste dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 presentate dal personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data posteriore al 1° gennaio 2009, e oggetto di reiezione per l'intervenuta abolizione dell'istituto ad opera dell'articolo 70, comma 1 del decreto legge n. 112/2008 di cui si propone la deroga.

L'accoglimento della predetta proposta in esame consentirebbe la riattivazione dell'iter di riconoscimento. In base ai dati desumibili dalle serie storiche in possesso, circa il quindici per cento delle domande non può essere accolto. Si giunge, pertanto, a stimare le domande pendenti che potranno essere accolte in circa 390 unità.

I potenziali beneficiari dell'emolumento possono, dunque, essere stimati in circa 80 unità all'anno.

Per quanto afferisce alla stima degli oneri a regime connessi all'attribuzione dell'emolumento in parola, si individua una misura (lordo dipendente) da corrispondere annualmente ai nuovi beneficiari pari ad euro 244,00 (corrispondente all' 1,25 per cento della media stipendiale annua del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco¹⁰⁹ calcolata, sulla base dei dati del Conto Annuale 2011, pari a 19.538).

La relazione tecnica sottolinea che la maggiorazione degli assegni fissi che ne deriva può essere concessa una sola volta nel corso dell'intera vita lavorativa, non è riassorbibile nel tempo né rivalutabile né ripetibile, è attribuita a prescindere dalla avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata ed è conservata anche in quiescenza; non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per la reintroduzione dell'istituto ammonta per l'anno 2014 a 87.423 euro, per l'anno 2015 a 148.942 euro mentre per l'anno 2016 ed a regime l'onere complessivo, scaturente dallo sviluppo decennale della platea degli aventi diritto, è stimato pari a 385.308 euro.

La relazione tecnica conclude affermando che l'onere non è ridotto al fine di considerare l'eventuale cessazione dal servizio di soggetti già destinatari del beneficio nonché l'ipotizzabile riduzione, nel medio-lungo periodo, del numero dei beneficiari dell'emolumento in conseguenza degli effetti prodotti dal D.P.R. 29 ottobre 2000, n. 461 che ha introdotto novità procedurali per il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità contratte.

***Al riguardo** è stato osservato che la quantificazione appare sostanzialmente conforme ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Si è ritenuto opportuno, tuttavia, richiedere conferma del fatto che il beneficio da corrispondere coincidesse effettivamente con l'1,5 per cento dello stipendio e non potesse mai ammontare, se non in casi del tutto residuali, al 2,5 per cento come, peraltro, alternativamente previsto dalle norme in materia di calcolo del trattamento economico aggiuntivo spettante.*

Si rammenta nuovamente che l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile. Il beneficio è pari al 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria e all'1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

¹⁰⁹ Comprensiva di indennità integrativa speciale.

E' stata, inoltre, ravvisata l'opportunità di acquisire una valutazione dal Governo circa l'eventualità che la proposta in esame potesse dar adito a richieste emulative da parte di ulteriori categorie di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri. Tale chiarimento avrebbe dovuto essere stato fornito con particolare riguardo al personale della Protezione civile in considerazione del fatto che:

- *anche tale personale svolge funzioni di prevenzione dal rischio e di soccorso pubblico;*
- *la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta fa riferimento a somme destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che dunque considera unitariamente le due strutture.*

Commi da 471 a 475 – Limite dei trattamenti economici corrisposti da amministrazioni pubbliche

Le norme stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni che fissano i limiti dei trattamenti economici corrisposti da amministrazioni pubbliche¹¹⁰ si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni. I limiti si applicano anche al personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 471). Rilevano ai fini del raggiungimento del limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche (comma 472) non rilevano, invece i compensi percepiti per prestazioni occasionali (comma 473).

E' stabilito, con norma di non agevole interpretazione, che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 e 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. La norma da ultimo descritta sembra non applicarsi alle amministrazioni indipendenti ossia le sole amministrazioni che sono menzionate dal comma 471 del testo in esame ma non dal citato articolo 23-ter. Per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 e 473 del presente articolo, ossia per le autorità indipendenti, se l'interpretazione proposta risulta corretta, le risorse risparmiate restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 474).

Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi

¹¹⁰ Di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 473 e 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai fini della riduzione dei cosiddetti costi della politica¹¹¹ (comma 475).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che non appare possibile individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme in esame. Conseguentemente i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. Si ribadisce che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovranno versare le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato mentre le restanti amministrazioni acquisiranno i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

In merito ai profili di quantificazione è stata rilevata l'opportunità che fosse chiarito esplicitamente quali fossero le amministrazioni tenute a versare i risparmi conseguenti l'applicazione delle norme in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato e quali invece acquisiranno i medesimi risparmi nei rispettivi bilanci.

E' stato osservato, inoltre, che per tali ultime amministrazioni il mancato riversamento è finalizzato al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio: a tal proposito non è apparso evidente come possa essere riscontrata l'effettiva destinazione a minor spesa delle somme in questione non essendo noto a priori il saldo di bilancio che sarà registrato a fine anno da ciascuna delle amministrazioni interessate. E' stata, pertanto, ravvisata l'opportunità che fosse chiarito attraverso quale meccanismo potrà essere riscontrata la tesaurizzazione della minor spesa prevista dalle norme in esame.

Comma 476 – Prestazioni di lavoro straordinaria del personale delle forze di polizia

Le norme stabiliscono che l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, (orario di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia) e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (orario di lavoro degli appartenenti alle FF.AA.) si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario

¹¹¹ Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174. La norma in esame "integra le condizioni previste dalla relativa lettera i)" (del comma 1, ndr).

turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica specifica che la norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che la relazione tecnica afferma che la norma è diretta ad escludere l'insorgenza di "maggiori oneri di rilevante entità", il prospetto riepilogativo degli effetti non reca, tuttavia, alcuna quantificazione con riferimento alle norme in esame. Sembrerebbe dedursi che i risparmi generati dalla disposizione non siano destinati ad una contabilizzazione, restando nelle disponibilità delle amministrazioni interessate per il finanziamento di ulteriori spese per la remunerazione di prestazioni lavorative straordinarie. Sul punto si è ritenuto opportuno acquisire ulteriori indicazioni da parte del Governo.

Comma 478 – Personale di Buonitalia S.p.A.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, modificano l'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente il transito del personale dipendente della società Buonitalia s.p.a., posta in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le modifiche specificano che gli ex dipendenti di Buonitalia s.p.a. possono esser inquadrati nei ruoli dell'Agenzia anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, ed anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che l'onere recato dalle norme è quantificabile in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2014.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti a base della quantificazione e che, pertanto, non è possibile verificare la congruità della spesa, che viene coperta nell'ambito delle risorse finanziarie reperite recati dalla legge di stabilità.

Comma 479 – Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero

Le norme stabiliscono che l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero¹¹², è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Indennità di servizio all'estero	10,0	20,0	20,0	9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri che hanno indotto a determinare la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta nella misura indicata dalle norme. E' stata, pertanto, ravvisata l'opportunità che fossero integrate le informazioni

¹¹² Di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

fornite anche al fine di chiarire se le riduzioni previste non possano determinare problemi di funzionalità con riferimento al pieno conseguimento delle finalità amministrative assegnate al Ministero degli affari esteri.

Comma 480 – Riduzione del rimborso delle spese di viaggio

Le norme modificano l'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'articolo 181 stabilisce, al comma 1, che al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi - ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi - il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Le modifiche apportate al comma 2 prevedono che il rimborso delle spese di viaggio è corrisposto nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta anziché del 90 per cento previsto dalla legislazione previgente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti – Rimborso spese di viaggio	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario si limita a ribadire il contenuto delle norme. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha depositato una nota¹¹³ in risposta ad una richiesta di chiarimenti circa i criteri adottati per la determinazione dei risparmi. Nella nota si precisa che il fabbisogno evidenziato dal Ministero degli affari esteri per le finalità previste dall'articolo 181, comma 2 del DPR n. 18/1967 è pari a 950.000 euro. Il risparmio è stato assunto pari al 40 per cento del fabbisogno stimato.

Gli effetti recati sui saldi dalle disposizioni sono riepilogati nella tabella che segue.

Economie di spesa – Misure limitative dei rimborsi delle spese di viaggio

(milioni di euro)

Saldo	2014	2015	Dal 2016
Saldo netto da finanziare	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

¹¹³ Nota n. 0091192/2013 della RGS, del 7 novembre 2013.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i risparmi di spesa prodotti dalle norme in esame. E' stato, pertanto, richiesto che fossero fornite ulteriori indicazioni volte a chiarire i criteri adottati per la quantificazione delle minori spese stimate.

Comma 481–Livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato

La norma, conseguentemente ai risparmi di spesa derivanti dai commi da 452 a 456 cui si rinvia, riduce in misura corrispondente (540 milioni per l'anno 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 2016) il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Comma 481		540	610		300	340		300	340

La relazione tecnica rileva che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 452 a 456, si determinano nel comparto sanitario minori spese in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto come indicato nella seguente tabella. Viene ridotta, pertanto, in misura corrispondente (540 milioni per l'anno 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 2016) il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato.

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC – Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Trattamento accessorio – Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
Totale – Effetti sul SNF	540	610
Effetti sull'IN	300	340

Fonte: Relazione tecnica

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 482 – Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO

La norma prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani¹¹⁴ che abbiano prestato, come personale civile, servizio per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli di singoli Stati che ne facciano parte e siano stati licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari. Le modalità di assunzione - nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi - sono stabilite con DPCM¹¹⁵ con assegnazione prioritaria presso gli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare.

Le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione a decorrere dal 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

L'art. 2, comma 100, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 7,25 milioni a decorrere dall'anno 2008 al fine di favorire - nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo - l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge n. 98/1971 che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006. Si evidenzia che per il 2013 le dotazioni del fondo in riferimento, sono state rideterminate con una riduzione complessiva di 1,27 milioni, per effetto dell'art. 1, commi 7, lett. a), e 14, del DL 31 ottobre 2013, n. 126¹¹⁶.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹¹⁴ Di cui alla legge n. 98/1971

¹¹⁵ Il decreto è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge n. 244/2007. La norma richiamata prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPCM. 15 gennaio 2009.

¹¹⁶ Il DL n. 126/2013 attualmente in fase di conversione e all'esame del Senato della Repubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che, tenuto conto che le nuove unità da ricollocare sono 32, per un costo complessivamente stimato pari a 1,3 milioni di euro, si prevede un incremento del fondo di cui al comma 100, dell'articolo 2, della Legge n. 244/2007 per un importo pari a un milione di euro, considerando che la restante parte graverà sulle disponibilità residue del medesimo fondo.

In merito ai profili di quantificazione, è stato evidenziato preliminarmente che la norma prevede nel 2014 l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di soggetti in possesso di determinati requisiti (aver prestato servizio civile presso organismi NATO in Italia per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012 ed essere cessati dal servizio medesimo), integrando, a tal fine, con 1 milione di euro a decorrere dal 2014 le dotazioni di un fondo che, a normativa vigente, reca dal 2008 una dotazione permanente annua di 7,25 milioni di euro finalizzata ad analoghe assunzioni, riferite a soggetti che abbiano maturato i summenzionati requisiti alla data del 31 dicembre 2006.

Considerato che la norma sembra attribuire in capo ai citati soggetti un diritto soggettivo all'assunzione e che le dotazioni del relativo fondo sono configurate come limite di spesa, è stato chiesto al Governo di fornire chiarimenti circa la congruità delle citate risorse in relazione alla loro destinazione.

Nello specifico, con riferimento alle 32 unità di personale che beneficeranno, secondo la RT, della norma nel 2014, è stata rilevata l'opportunità di acquisire informazioni in merito all'inquadramento funzionale e retributivo delle medesime unità nelle pubbliche amministrazioni di destinazione; nonché dati ed elementi informativi relativi all'effettiva platea dei soggetti, potenzialmente destinatari della disposizione in esame.

E' stata chiesto, infine, un chiarimento al Governo in merito al diverso effetto ascritto alla norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare, effetto che sembrerebbe imputabile allo sconto degli effetti indotti.

Comma 483 - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

Le norme – come modificate durante l'esame parlamentare - dispongono che per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

- a) nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo predetto e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 95% per i trattamenti complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto nella lettera presente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75% per i trattamenti complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto nella presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Le modifiche apportate in sede parlamentare sono le seguenti:

- per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, la percentuale di rivalutazione è passata dal 90% al 95% (per l'intero importo);
- per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS (per i quali nel testo originario non era prevista, per il 2014, alcuna rivalutazione in relazione alla fascia di importo superiore a 6 volte il minimo, mentre per il 2015-2016 essa era determinata in misura pari al 50% sull'intero importo), si prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 e del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con riferimento all'intero importo, restando però confermata l'esclusione della rivalutazione - per il solo 2014 - in rapporto alla fascia di importo superiore a 6 volte il minimo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016	580	1.380	2.160	580	1.380	2.160	580	1.380	2.160
Minori entrate tributarie									
Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 - Effetti fiscali	200	476	745	200	476	745	200	476	745

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili).

Pertanto:

- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
- l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7euro mensili);
- l'importo di 5 volte il trattamento mimmo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2euro mensili);
- l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6euro mensili);

- b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo.

Fasce di importo:

	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

per il triennio 2014-2016 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016).

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerato finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) - sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;

e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013;

f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a, legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%;

g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo NPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;

h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;

i) quota. percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;

j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a. pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;

k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

Dalle disposizioni derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

In merito ai profili di quantificazione, è stato preliminarmente rilevato che le disposizioni in esame prevedono che la parziale sterilizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è applicata – nell’ambito degli scaglioni indicati dalla norma - con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. A tal fine, viene espressamente prevista una misura di salvaguardia per le pensioni tale da assicurare comunque che l’aumento di rivalutazione sia attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. L’ammontare dei risparmi conseguiti, in virtù di tale meccanismo, risulta superiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto soltanto applicando le aliquote sulla componente residuale dell’importo pensionistico, pur maggiorata alla luce delle nuove e più stringenti aliquote introdotte.

Ciò premesso, la quantificazione – in base ai parametri forniti nella relazione tecnica – è risultata sostanzialmente corretta. Relativamente alle modifiche apportate in sede di iter parlamentare, è stata altresì verificata la sostanziale corrispondenza tra i minori risparmi determinati dall’incremento della rivalutazione (da 90% a 95%) per le fasce di importo pensionistico tra 3 e 4 volte il minimo INPS e i maggiori risparmi derivanti dalla diminuzione delle rivalutazioni per le fasce di importo pensionistico superiori a 6 volte il minimo INPS.

Per quanto attiene agli effetti fiscali, è stato segnalato che l’aliquota media applicata risulta pari a circa il 34,5%. In proposito, non appare chiaro se gli effetti fiscali siano riferiti al solo minor gettito IRPEF o includano anche il minor gettito delle relative addizionali regionale e comunale. In tale ultima ipotesi, peraltro, è stato segnalato che la corretta imputazione ai fini dei saldi di finanza pubblica dovrebbe prevedere una maggiore spesa (e non una minore entrata) ai fini del saldo netto da finanziare.

Commi 484 e 485 - Liquidazione dei trattamenti di fine servizio

Le norme dispongono che, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti, dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, venga incrementato di 6 mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età. Vengono altresì rimodulati per i medesimi soggetti i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

L'applicazione della disciplina vigente è confermata per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Liquidazione TFS	380	443	905	380	443	905	380	443	905
Minori entrate tributarie									
Liquidazione TFS – Effetti fiscali	80	93	190	80	93	190	80	93	190

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, fornisce i seguenti dati e parametri:

a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche

contingenti più numerosi, tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);

b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro). Per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazione agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infrannuale della data di percezione del trattamento di fine servizio), mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno, operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;

c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b);

d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente);

e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti.

Pertanto, la RT afferma che dalle disposizioni derivano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquidazione TFS (al lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Liquidazione TFS (al netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha affermato che l'importo medio del trattamento di fine servizio liquidato deriva dalle caratteristiche della collettività interessate (soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia o soggetti che accedono al pensionamento anticipato, che necessariamente registrano alla cessazione elevate anzianità contributiva, alla luce della normativa vigente). Il calcolo degli effetti fiscali indotti deriva dal regime fiscale cui sono assoggettate le prestazioni in esame,

caratterizzato da tassazione separata con l'applicazione di specifiche riduzioni all'imponibile.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti delle norme per l'annualità 2016, la stessa risente significativamente della circostanza che per tale anno si manifestano gli effetti di contenimento della spesa, con riferimento ai TFS per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato nel 2014. Per questi soggetti, dato il posticipo già vigente della corresponsione delle prestazioni in esame di 24 mesi, le economie non possono che manifestarsi nell'anno 2016 con riferimento alle nuove regole di determinazione degli importi annuali previsti dalla disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che, per quanto attiene alle annualità 2014 e 2015, l'importo dei risparmi – al lordo degli effetti fiscali indotti – appare sostanzialmente coerente con le ipotesi riportate nella relazione tecnica.

In proposito, è stato ricordato che la RT relativa all'articolo 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011 – di contenuto riconducibile a quello delle disposizioni in esame – stimava un importo medio per il TFS pari a circa 63.000 euro, nel caso di pensioni di vecchiaia, e in circa 60.000 euro nel caso di pensioni di anzianità¹¹⁷.

Per una puntuale quantificazione riguardo alle annualità 2016 e seguenti, anche alla luce di quanto affermato dal Governo durante l'esame al Senato, è stata segnalata la necessità di acquisire elementi ulteriori quali l'importo medio dei TFS relativi alle pensioni anticipate, il numero dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in detta annualità, nonché i criteri di calcolo effettivamente utilizzati.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti fiscali, non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Commi 486 e 487 - Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati

Le norme – come modificate durante l'esame presso il Senato - dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente **superiori a quattordici volte** il trattamento minimo INPS¹¹⁸ (circa 90.000 euro lordi annui), è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, **pari al 6 per cento** della parte eccedente il predetto importo lordo annuo **fino all'importo lordo annuo di venti volte** (circa 129.000 euro lordi annui) il trattamento minimo INPS,

¹¹⁷ In particolare, detta RT stimava per i TFS legati a pensioni di anzianità un importo medio di circa 70.000 euro per il settore scuola, di circa 75.000 euro per il settore ministeri e di circa 50.000 euro per il settore degli enti locali.

¹¹⁸ La RT afferma che il trattamento INPS corrisponde a 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili).

nonché **pari al 12 per cento** per la parte **eccedente l'importo lordo annuo di venti volte** il trattamento minimo INPS e al **18 per cento** per la parte **eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte** (circa 193.000 euro lordi annui) il trattamento minimo INPS.

Il testo originario disponeva che il contributo si applicasse per i trattamenti pensionistici superiori a 150.000 euro annui, secondo le seguenti aliquote:

- 5%, nella fascia superiore a 150.000 euro e fino a 200.000 euro;
- 10%, nella fascia superiore a 200.000 euro e fino a 250.000 euro;
- 15%, nella fascia superiore a 250.000.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo (salvaguardia di ulteriori 6.000 lavoratori esodati) (comma 486).

Con modifiche introdotte durante l'iter parlamentare, si dispone altresì che I risparmi derivanti dalle suddette misure, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 del provvedimento in esame (comma 487).

L'articolo 1, comma 48, del provvedimento in esame prevede l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del suddetto Fondo di garanzia;
- Fondo di garanzia per la prima casa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Contributo solidarietà	93	93	93						
Maggiori entrate contributive									
Contributo solidarietà				93	93	93	93	93	93
Minori entrate fiscali									
Contributo solidarietà	41	41	41	41	41	41	41	41	41

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, fornisce i seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 1.200 mln di euro per la fascia superiore all'importo annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS;
- contributo: 6% per la fascia eccedente l'importo annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS, 12% per la fascia eccedente l'importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo INPS e 18% per la fascia eccedente l'importo annuo lordo di trenta volte il trattamento minimo INPS;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame.

Pertanto, la RT afferma che dalle disposizioni in esame derivano le seguenti economie:

(valori in milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	93	93	93	0
Al netto effetti fiscali	52	52	52	0

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha affermato la disposizione in esame è di fattispecie differente rispetto a quella di cui è stata dichiarata l'illegittimità dalla Corte costituzionale in quanto il contributo di solidarietà introdotto non è di carattere fiscale, bensì finalizzato a migliorare i saldi delle gestioni previdenziali di appartenenza. Su analoga misura, in passato la stessa Corte ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di costituzionalità.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale 116/2013 ha dichiarato illegittimo il contributo di perequazione in quanto "espressamente qualificato come avente natura tributaria". Al contrario, il Governo ha affermato che in passato la giurisprudenza della Corte (ordinanza 22/2003) non ha ravvisato l'illegittimità di disposizioni aventi per oggetto l'imposizione di contributi di solidarietà a carico di pensioni di importo elevato, in quanto destinati al riequilibrio della gestione previdenziale di appartenenza. In particolare, l'articolo 37 della L. 488/1999 prevedeva per un periodo di tre anni sugli importi superiori al massimale annuo un contributo di solidarietà nella misura del 2% applicato alla parte eccedente detto massimale. Con l'ordinanza prima ricordata, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in quanto le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà – trattandosi comunque di maggiori entrate e non di minori spese – non erano destinate alla copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato, ma erano acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie. La Corte ha dichiarato quindi che in questo caso non si trattava di un prelievo forzoso di natura tributaria da ricondurre all'articolo 53 della Costituzione, bensì di una prestazione patrimoniale imposta per legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, la cui finalità era quella di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Precisamente la norma era volta a realizzare un circuito di solidarietà intorno al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato. In tali termini, secondo il Governo la norma in esame – di impianto analogo a quella del

1999 – non dovrebbe incorrere nei rilievi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza 116/2013.

Con riferimento al comma 487, la RT afferma altresì che la disposizione è diretta a individuare la finalizzazione degli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione dei principi di cui al comma 325, da parte degli Organi costituzionali, delle regioni e dalle province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la relazione tecnica quantifica il monte imponibile interessato dall'applicazione del contributo in circa 1.200 milioni di euro, comprendente le fasce di trattamento pensionistico superiori a circa 90.000 euro annui. La RT riferita all'articolo 18, comma 22-bis, del DL 98/2011 quantificava invece l'importo complessivo di trattamenti pensionistici interessati in circa 800 milioni di euro, parimenti per le fasce superiori a 90.000 euro. Sul punto è stata rilevata la necessità di acquisire chiarimenti.

Ai fini di una verifica delle stime fornite dalla RT, è stato altresì rilevata la necessità di acquisire i dati relativi al monte pensione corrispondente a ciascuna delle fasce di trattamento interessate dal contributo.

Con riferimento agli effetti fiscali indotti dalle misure in esame, non appare chiaro se gli effetti di gettito relativi alle addizionali regionali e comunali siano o meno inclusi nella quantificazione predisposta dalla relazione tecnica.

Infine, è stato rilevato che la norma dispone che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie anche al fine di ricorrere al finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 191 (relativo agli esodati). In proposito è stato osservato che a fronte di tale detrazione non viene modificata nel prospetto riepilogativo una specifica voce di spesa parzialmente compensativa dei risparmi stimati con riguardo al comma in esame.

Con riferimento al comma 487, introdotto durante l'esame parlamentare, non sono state formulate osservazioni atteso che lo stesso appare neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Comma 488 - Gestioni previdenziali degli enti di diritto privato

Le norme recano interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 763, della L. 296/2006, ultimo periodo. In particolare, le disposizioni precisano che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali "privatizzati" e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), si intendono legittimi ed efficaci a

condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della L. 296/2006, che – a complemento della riformulazione dell'articolo 3, comma 12, della L. 335/1995 - fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli enti di cui al D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima L. 296/2006.

Secondo la RT, la genericità del concetto di “fatti salvi” ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento per illegittimità di talune delibere adottate dalle Casse in vigore della disciplina antecedente alla L. 296, imponendo l'applicazione del principio pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe diventare ancora più vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

La RT afferma infine che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo invero diretta a evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni atteso che alle disposizioni in esame non sono iscritti effetti – se non eventualmente virtuosi – sui saldi di finanza pubblica.

Comma 489 - Gestioni previdenziali degli enti di diritto privato

Le norme – introdotte durante l'esame parlamentare - vietano alle pubbliche amministrazioni di erogare ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici a carico di gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al suddetto trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del DL 201/2011¹¹⁹. Nei trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti comunque salvi i contratti in corso sino alla loro naturale

¹¹⁹ L'articolo 23-ter, comma 1, del DL 201/2011 fa riferimento, come parametro massimo, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, *non sono state formulate osservazioni atteso che alle disposizioni in esame non sono iscritti effetti – se non eventualmente virtuosi – sui saldi di finanza pubblica.*

Comma 490 – Proroga di termini in materia di indennizzi per le aziende commerciali in crisi

Le norme – introdotte durante l'esame parlamentare - prorogano taluni termini di cui all'articolo 19-ter, del DL 185/2008.

In particolare, le disposizioni:

- prorogano dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia delle disposizioni per la concessione dell'indennizzo, di cui al D. Lgs. 207/1996, alle aziende commerciali in crisi (cd "rottamazione delle licenze");
- prorogano dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018 il termine per l'applicazione dell'apposita aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% dovuta dagli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS;
- differiscono dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2011 il termine di riferimento previsto affinché, qualora siano in pagamento gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge n. 311 del 2004, essi sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Indennizzi per cessazione attività commerciale	15	0	0	15	0	0	15	0	0

La relazione tecnica afferma che dalle disposizione in esame conseguono maggiori oneri per 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'estensione a tale anno della corresponsione dei benefici in assenza di un maggior gettito contributivo, atteso che per tale esercizio è già stabilito a normativa vigente il pagamento della relativa aliquota contributiva.

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di acquisire chiarimenti circa i parametri sottostanti alla quantificazione dell'onere per il 2014 riportata nella relazione tecnica, al fine di valutarne la congruità anche alla luce della congiuntura sfavorevole che, presumibilmente, indurrà un maggior numero di esercenti ad usufruire dell'indennizzo in esame rispetto al passato. Non sono stati formulate osservazioni per gli anni futuri, essendo gli indennizzi posti a carico degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS.

Comma 493 – Profili pensionistici dei congedi per assistenza a persone con handicap

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹²⁰, integrano il testo dell'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Tale norma già ora prevede che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e per i congedi parentali di maternità e paternità. La modifica in esame afferma che devono essere considerati, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, anche i congedi e permessi concessi

¹²⁰ Con il subemendamento 4.2000/59 Gatti poi confluito nel testo del maxiemendamento.

ai sensi della legge n. 104/1992 che reca la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti – Mancata riduzione trattamenti pensionistici	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
Minori entrate – Mancata riduzione trattamenti pensionistici (*)	0,5	1,0	1,3	0,5	1,0	1,3	0,5	1,0	1,3

(*) L'allegato 3, probabilmente per refuso, indica una minore entrata tributaria mentre da una maggior spesa per pensioni discende un maggior introito fiscale.

La relazione tecnica rammenta che l'articolo 24, comma 10 della legge 214/2011 stabilisce, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, che ai soggetti che accedono alla pensione anticipata ad una età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua, è elevata a due punti percentuali, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La relazione tecnica rammenta, altresì, che l'articolo 6, comma 2-quater del decreto legge n. 216/2011 ha stabilito che tali disposizioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista, derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Lo stesso comma precisa che si considerano prestazione effettiva di lavoro anche alcuni periodi di astensione dal lavoro medesimo quali i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva e così via. La relazione tecnica valuta gli effetti finanziari derivanti dall'obbligo di considerare, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva anche i periodi di congedo e i permessi fruiti per l'assistenza di persone portatrici di handicap, concessi ai sensi della legge n. 104/1992.

La relazione tecnica afferma che sono state presi in considerazione i dati valutati utilizzando le più aggiornate caratteristiche anagrafiche e contributive dei soggetti ai quali sono state liquidate le pensioni anticipate a partire dal 2012 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel settore pubblico. Sulla base di tali dati si è ipotizzata una generazione annua di soggetti che potranno beneficiare

dell'inapplicabilità della riduzione pari a circa 1.000 unità su base annua nel 2014, e 2.000 unità per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2017. E' stato anche ipotizzato che l'età al pensionamento dei nuovi beneficiari sia di circa 59 anni e che l'importo annuo della loro pensione alla decorrenza (senza riduzione) sia pari a 27.000 euro.

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere annuo connesso alla norma in esame per i settori pubblico e privato, è valutato pari a 2 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015, 5 milioni di euro per il 2016, 6 milioni di euro per il 2017. Il medesimo onere al netto di quanto riversato all'erario a titolo di imposta è pari a 1,5 milioni di euro per il 2014, 2 milioni di euro per il 2015, 3,7 milioni di euro per il 2016, 4,4 milioni di euro per il 2017.

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che la quantificazione dell'onere lordo appare coerente con i parametri esposti dalla relazione tecnica. Non è risultato, tuttavia, evidente se la stima dell'onere avesse tenuto in considerazione anche un'ulteriore leva di aventi diritto all'applicazione delle norme in esame che maturano i requisiti nel corso del 2017. Su tale profilo sono stati richiesti ulteriori elementi informativi.

E' stato richiesto che fossero, inoltre, chiariti i criteri che sono stati adottati per la stima degli effetti netti recati dalle disposizioni in esame. A tal proposito è stato evidenziato che gli introiti fiscali ammontano a circa il 25 per cento dell'onere lordo negli anni 2014, 2016 e 2017 e a circa il 33 per cento dell'onere lordo nell'anno 2015.

E' stato rilevato, infine, che a fronte di una maggior spesa per pensioni avrebbero dovuto essere scontati, come effetti indotti, maggiori entrate tributarie. Il prospetto riepilogativo degli effetti, al contrario, considera minori entrate, probabilmente per un refuso. Sul punto è stato richiesto di acquisire l'avviso del Governo.

Commi 494 e 495 – Benefici a favore delle vittime del terrorismo

Le norme recano una novella alla legge n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), con l'introduzione all'art. 5, dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

In particolare viene previsto (comma 494) che a decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, pari a 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica¹²¹ (comma 494, cpv. 3-*bis*). Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (comma 494, cpv. 3-*ter*). Le summenzionate disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 (comma 494, cpv. 3-*quater*).

Gli oneri recati dal comma 494 vengono valutati in 0,134 milioni di euro per il 2014, 0,274 milioni di euro per il 2015, 0,419 milioni di euro per il 2016, 0,570 milioni di euro per il 2017, 0,727 milioni di euro per il 2018, 0,890 milioni di euro per il 2019, 1,059 milioni di euro per il 2020, 1,234 milioni di euro per il 2021, 1,416 milioni di euro per il 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dal 2023. Agli stessi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004 (Fondo ISPE). Il Ministero dell'Interno provvede¹²² al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 e nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44/1999 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive) da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 495).

L'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, nel testo pre-vigente, prevede che chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica.

Si rammenta che l'art. 2, comma 6-*sexies*, del DL 225/2010 ha previsto, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione in un unico Fondo dei due preesistenti "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" e "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso", entrambi gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). Il nuovo "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", istituito presso il

¹²¹ Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 503/1992.

¹²² Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009.

Ministero dell'interno è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini ed alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già istaurati. L'art. 5, comma 1, del DL 79/2012 ha stabilito che le somme del nuovo Fondo di rotazione che si rendano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario (accertate con decreto del Ministro dell'interno) sono riassegnate al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non riporta il dato relativo alle minori spese correnti riferite alla corrispondente riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE disposto dal comma 495. Nel prospetto riepilogativo vengono, altresì, indicate le disponibilità complessive del citato Fondo per il triennio 2014-2016, come risultanti a seguito dei complessivi interventi disposti sullo stesso dalla legge di stabilità¹²³.

La relazione tecnica afferma che la valutazione degli oneri recati dalla modifiche introdotte alla legge n. 206/2004 tiene conto dell'attuale consistenza dei beneficiari di cui alla medesima legge (gli invalidi ed i familiari), pari a circa 1.000 unità, nonché del numero degli invalidi vittime di atti di terrorismo, con grado di invalidità complessiva ricompreso tra il 50% e il 100%, quantificati in 97 soggetti, e sul numero dei relativi familiari, coniuge figli (inclusi quelli subentrati successivamente all'evento terroristico) pari a 194 unità¹²⁴.

Con specifico riferimento al comma 494, la RT afferma che da questa disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

¹²³ Sul punto si fa rinvio alla scheda relativa al comma 21, nella quale viene riportato il quadro riepilogativo complessivo degli effetti ascritti sui saldi agli interventi disposti (in aumento e in riduzione) dalle norme della legge di stabilità sulle dotazioni del Fondo ISPE.

¹²⁴ La RT precisa che i dati da ultimo evidenziati sono stati comunicati il 18 novembre 2013 dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso al Ministero dell'Interno .

Anno	Beneficiari	Oneri
2014	10	134
2015	20	274
2016	30	419
2017	40	570
2018	50	727
2019	60	890
2020	70	1.059
2021	80	1.234
2022	90	1.416
2023	100	1.605

L'importo dell'assegno vitalizio è fissato dalla norma in 1.033 euro mensili. L'onere unitario viene moltiplicato per 13 mensilità ed è pari ad euro 13.429.

La RT afferma, infine, che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 82/2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Eventuali scostamenti in eccedenza dell'onere rispetto alla dotazioni del Fondo saranno coperti mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), della n. 44/1999, sopra illustrato.

In merito ai profili di quantificazione è stato evidenziato, preliminarmente, che la disposizione riconosce al coniuge ed ai figli dell'invalido, portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento causata da atto terroristico, un assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso. Pur considerato che la norma non sembra configurabile, almeno in termini formali, come disposizione interpretativa autentica – alla quale sarebbero associati effetti retroattivi – sono stati chiesti chiarimenti volti a precisarne la portata applicativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle relative prassi applicative. Ciò premesso, posto che la decorrenza giuridica della disposizione viene fissata al 1° gennaio 2014, è stata, altresì, chiesta una valutazione del Governo in merito ai possibili effetti di onerosità connessi ad eventuali profili contenziosi che potrebbero sorgere circa l'esatta delimitazione temporale dell'ambito applicativo della disposizione stessa.

Con specifico riguardo alle modalità di quantificazione dell'onere, inoltre, posto che, in base a quanto rappresentato nella RT, la platea dei potenziali beneficiari delle disposizioni in esame sembra prudenzialmente quantificabile nel numero massimo di 194 unità (dato complessivo che comprenderebbe anche familiari di invalidi subentrati successivamente all'evento terroristico), è stato chiesto di

esplicitare i criteri e le ipotesi sottostanti la progressione del numero dei beneficiari (che cresce, dal 2014 al 2023, in ragione di 10 unità l'anno).

Considerato, infine, che in caso di oneri eccedenti quelli stimati, dovrebbe operare il meccanismo di salvaguardia di cui al comma 495, mediante il ricorso al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", è stato chiesto di acquisire un chiarimento circa l'effettiva conseguibilità delle finalità a cui il medesimo Fondo appare preordinato, alla luce del complesso degli interventi, ivi compreso quello in esame, che andrebbero, sia pur in via eventuale, a gravare sul predetto meccanismo di salvaguardia.

Commi da 496 a 508 e da 510 a 528 - Patto di stabilità interno delle regioni

La norma, nel testo iniziale, prevede quanto segue.

I commi da 496 a 500, modificano i **parametri del patto di stabilità per le regioni**, inasprendo l'obiettivo per gli anni dal 2014 al 2016 nella seguente misura:

	2014	2015	2016
RSO	700	941	941
RSS	300	403	403
Totale	1.000	1.344	1.344

Il vincolo previsto per il 2016 è inoltre esteso all'esercizio 2017.

Il comma 504 abroga una delle disposizioni¹²⁵ che prevedono la **disapplicazione di una delle sanzioni** previste per il mancato raggiungimento del patto di stabilità interno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'obiettivo sia causato da **cofinanziamenti nazionali** ai finanziamenti dell'Unione europea.

In particolare la sanzione di cui è ripristinata l'applicazione è costituita dal riversamento all'erario della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Si segnala in proposito che non sembrano abrogate altre disposizioni che, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale e quindi limitatamente alle regioni a statuto ordinario, contengono misure analoghe a quella abrogata dalla norma in esame¹²⁶.

Il comma 505 rinvia dal 2014 al 2015 la possibilità di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni.

¹²⁵ Il comma 463 dell'art. 1 della L. n. 228/2012.

¹²⁶ Cfr. l'art. 7, comma 1, lettera a), ultimo periodo del D.Lgs. n. 149/2011.

I commi da 508, 510 e 511 – che intervengono a seguito della **sentenza n. 241//2012 della Corte costituzionale** che ha parzialmente accolto l'eccezione di incostituzionalità sollevata da alcune autonomie speciali con riferimento alla riserva erariale delle entrate derivanti dal DL n. 138/2011 - prevedono che le **maggiori entrate erariali derivanti dai decreti-legge n. 138 e 201 del 2011**, siano destinate, per un periodo di cinque anni, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, in funzione degli impegni assunti in sede comunitaria. E' fatta salva la possibilità di raggiungere intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi alternativi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In assenza delle predette intese, le modalità di attuazione della norma sono definite con decreto ministeriale.

Il comma 517 prevede la possibilità di intese, da attuarsi entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, al fine di attuare **scambi di spazi finanziari** utilizzabili ai fini del patto di stabilità interno contro somme, retrocesse alle regioni a titolo di applicazione, per gli esercizi 2012 e 2013, della citata sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, in condizioni di invarianza complessiva per la finanza pubblica.

I commi da 522 a 527 prevedono una **riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale nella seguente misura:**

	<i>2014</i>
RSO	560
RSS	240
Totale	800

Le somme, individuate dalla norma per ciascuna regione in apposite tabelle, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno. Nel caso di mancato versamento entro il 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale. Il Senato¹²⁷, modificando il comma 525, ha esteso l'esclusione anche alle spese destinate alle politiche sociali e per le non autosufficienze.

Il comma 528, afferma che nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del **calcolo del limite dell'indebitamento regionale**¹²⁸ siano

¹²⁷ Cfr. l'emendamento n. 4.2000 del Governo, approvato in Commissione.

¹²⁸ Di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970.

comprese le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale¹²⁹, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Il Senato, in prima lettura, ha apportato integrazioni al testo iniziale, aventi ad oggetto i **rapporti finanziari con alcune regioni a statuto speciale**. In particolare, si è previsto:

- al comma 511 che le disposizioni¹³⁰ inerenti la modalità del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica cessino di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ;
- al comma 512 che, analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevino, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico¹³¹;
- ai commi 515 e 516, che, mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sia definito il trasferimento di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare:
 - o nel caso della Valle d'Aosta, ai servizi ferroviari di interesse locale;
 - o nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, alle agenzie fiscali dello Stato e alla giustizia (con esclusione delle spese relative al personale di magistratura), nonché al Parco Nazionale dello Stelvio.

Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene nei limiti della manovra disposta dal provvedimento in esame a carico di ciascuna autonomia speciale¹³². Con i predetti accordi sono individuati gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Sono inoltre previste alcune esclusioni dall'ambito delle funzioni delle Agenzie fiscali attribuibili ai territori ad autonomia speciale. Con riferimento alla Regione Valle d'Aosta è specificato che resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del DL n. 126/2013 che prevede che la Regione provveda, a decorrere dall'anno 2013, al pagamento diretto alla società Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella regione stessa. Tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno;

¹²⁹ Di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

¹³⁰ Di cui ai commi 8, 9 e 16 dell'art. 13 nel testo originario.

¹³¹ Di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

¹³² Ai sensi dell'articolo 13, comma 8.

- al comma 518 che siano ampliate le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza locale;
- al comma 519 che, nel determinare il contributo di 40 mln di euro annui¹³³ in favore dei comuni delle regioni confinanti, ciascuna provincia autonoma istituisca apposite postazioni nel bilancio pluriennale. In merito alle modalità di utilizzo delle risorse, la disposizione prevede la soppressione dell'Organismo di indirizzo¹³⁴ e la sua sostituzione con intese interregionali e intergovernative;
- al comma 521 che, a decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali siano assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Camera dei deputati, in seconda lettura, ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni al testo del provvedimento in materia:

- a) di **modalità di definizione del vincolo e di sanzioni** per mancato rispetto del patto di stabilità interno, prevedendo in particolare:
 1. - ai commi da 498 a 502, la soppressione dei vincoli sulla spesa in termini di competenza finanziaria, che restano invece applicabili, congiuntamente con quelli relativi alla competenza euro compatibile, per l'esercizio 2013;
 2. al comma 503, una modifica delle sanzioni, sia al fine del coordinamento, a seguito della soppressione dei vincoli in termini di competenza finanziaria a decorrere dal 2014, sia al fine di introdurre una semplificazione in caso di sanzioni connesse a scostamenti dall'obiettivo dovuti al cofinanziamento nazionale correlato ai finanziamenti europei;
 3. al comma 507, la soppressione dell'apparato sanzionatorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno previsto dal D.Lgs. n. 149/2011, applicabile ai soli territori a statuto ordinario, e ormai sostituito da misure analoghe contenute nelle leggi di stabilità;
- b) ulteriori disposizioni in materia di rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale, prevedendo in particolare:
 - al comma 513, l'incremento della **partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell'accisa sui tabacchi** dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione in misura pari alla somma di

¹³³ Previsto ai sensi dell'art. 2, comma 117 della legge n. 191/2009.

¹³⁴ Di cui ai commi da 118 a 121 del citato art. 2 della legge n. 191/2009.

2.375.977,00 euro annui¹³⁵ e di 160.000,00 euro annui¹³⁶, entrambi inerenti la medicina penitenziaria¹³⁷;

- al comma 514, una modifica all'articolo 10 dello statuto speciale della regione **Sardegna, in materia di fiscalità di vantaggio**, prevedendo che la regione possa, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità:
 - a. prevedere agevolazioni, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
 - b. modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale e rimasto invariato a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Patto Regioni c. 496				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Patto Regioni - spending review c. 497					344	344		344	344
Riduzione trasf. correnti a Regioni RSS c 525-526	240								
Riserva erariale RSS c. 498	306	1.026	836						
Maggiori entrate									
Riduzione trasf. correnti a Region RSO c. 523-524	560								
Totale effetto									
Miglioramento dei saldi	1.106	1.026	836	1.000	1.344	1.344	1.000	1.344	1.344

Al riguardo, si segnala preliminarmente che il riparto degli effetti di cui ai commi 496 e 497, operato dal prospetto, tra patto di stabilità interno (1 mld a decorrere dal 2014) e spending review (344 mln a decorrere dal 2015) va inteso come riferibile, rispettivamente, alle disposizioni in esame, relative al patto di stabilità interno delle regioni, e alla disposizione di cui al comma 429, che prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di operare una revisione della spesa al fine di conseguire risparmi pari a 344 mln dal 2015. Tali risparmi si

¹³⁵ Per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹³⁶ Per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

¹³⁷ La misura, disposta in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, modifica il numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

configurano quindi come una quota di quelli complessivamente attesi dalla revisione del patto di stabilità interno.

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni contenute nel testo originario, afferma quanto segue.

Con riferimento alle norme di cui ai commi da 496 a 500 (parametri del patto di stabilità interno) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 mln di euro per l'anno 2014 (di cui 700 mln di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 mln di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 mln di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 mln di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 mln di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Con riferimento al comma 504, relativo al ripristino della sanzione in caso di sforamenti del patto dovuti a cofinanziamenti nazionali, la relazione afferma che la norma, rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni, salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 508, 510 e 511, relativi all'intervento conseguente la sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, la relazione afferma che la disposizione consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018, originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Inoltre, non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica il raggiungimento di intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, in quanto le previste intese dovranno avere ad oggetto interventi tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni in esame.

Con riferimento al comma 517, relativo allo scambio di spazi finanziari tra autonomie speciali e regioni a statuto ordinario, la relazione afferma l'assenza di effetti negativi in quanto il predetto scambio dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

Con riferimento ai commi 522-525, relativi alla riduzione dei trasferimenti nei confronti delle regioni a statuto ordinario, la relazione afferma che le disposizioni comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 mln di euro.

Con riferimento ai commi 526-527, relativi alla riduzione di risorse spettanti alle regioni a statuto speciale, la relazione afferma che le disposizioni comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 mln di euro.

Con riferimento al comma 528, relativo all'inclusione del fondo per il trasporto pubblico locale tra le entrate rilevanti ai fini del calcolo del limite di indebitamento regionale, la relazione afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nella Nota di risposta presentata dal Governo al Senato, è specificato;

- in merito alla sostenibilità del vincolo, che le regioni e le province autonome ogni anno presentano margini di spesa inutilizzati tali da lasciar supporre la sostenibilità dei vincoli aggiuntivi disposti dalla manovra in esame;
- in merito alla possibilità che si determini la creazione di avanzi, che gli stessi potrebbero essere compensati da un'adeguato intervento sulle politiche fiscali regionali;
- in merito agli effetti della norma riguardante l'applicazione della sentenza n. 241/2012, che la norma in esame ripristina l'istituto della riserva quinquennale a decorrere dal 2014, prevedendo tra i requisiti della riserva anche il parametro della copertura di nuove e specifiche spese di carattere non continuativo, in coerenza con il dettato degli statuti speciali. Il prospetto allegato al DDL di stabilità evidenzia come il ripristino della predetta riserva comporti una riduzione per il bilancio dello Stato degli oneri derivanti dalla citata sentenza, già previsti a legislazione vigente per la compartecipazione delle Autonomie speciali alle nuove e maggiori entrate derivanti dai DL nn 138 e 201 del 2011.

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato in prima lettura, riguardanti i territori ad autonomia speciale, la relazione tecnica afferma che:

- la cessazione, prevista dal comma 511, dell'efficacia delle disposizioni¹³⁸ inerenti la modalità del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica qualora vengano raggiunte intese, non determina effetti finanziari negativi in quanto le previste intese dovranno garantire effetti finanziari equivalenti a quelli assicurati dalle disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526;
- la modifica del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al comma 512, non determina effetti finanziari negativi in quanto si tratta di una correzione diretta ad adeguare la disciplina del patto della regione alle consolidate modalità di elaborazione delle previsioni tendenziali delle regioni;
- il trasferimento di funzioni e relativi oneri alla regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui ai commi 515 e 516, non determina effetti finanziari sui saldi in quanto prevede un contributo della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome corrispondente alle misure finanziarie già disposte;

¹³⁸ Di cui ai commi 508, 510 e 526 (corrispondenti ai commi 8, 9 e 16 dell'art. 13 nel testo originario).

- l'ampliamento della manovrabilità sui tributi locali comunali di natura immobiliare riconosciuta alle Province autonome, ai sensi del comma 518, non determina effetti finanziari valutabili in anticipo;
- la modifica delle modalità con cui ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro, istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale, ai sensi del comma 519, non determina effetti finanziari negativi;
- le modalità, di cui al comma 521, di acquisizione al bilancio dello Stato del gettito relativo ai territori di Trento e Bolzano, derivante da riserve erariali di prelievo in relazione ai tributi devoluti agli enti locali, non determina effetti in quanto resta confermata l'acquisizione dal bilancio dello Stato del gettito relativo agli immobili di categoria D. Qualora tale gettito, sulla base della legislazione nazionale, dovesse avere una diversa destinazione, essa si applicherebbe anche nel territorio di Trento e Bolzano.

Con riferimento alle modifiche apportate alla Camera dei deputati in seconda lettura, la relazione tecnica afferma quanto segue:

- a) **in materia di modalità di definizione del vincolo e di sanzioni** per mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi da 498 a 502, la relazione sottolinea che l'eliminazione del tetto di spesa in termini di competenza finanziaria (commi 549-501) non incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto la funzione del contenimento degli effetti in termini di indebitamento netto continua ad essere svolta dal limite di spesa eurocompatibile, la cui disciplina resta invariata; parimenti, non determinano effetti finanziari negativi le modifiche al comma 502;
- b) **in materia di modalità di finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia**, la relazione afferma che, al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria, il comma 513 prevede l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi prevista all'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia nella misura di 0,19 decimi, con la correlata riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 2.535.977,00 euro, di cui:
 - 2.375.977,00 euro, quale quota assegnata alla Regione a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2. comma 283, lettera c), della legge 244/2007 e del DPCM 1° aprile 2008 attuativo, che ha disposto un trasferimento di ulteriori funzioni al SSN nell'ambito della medicina penitenziaria;
 - 160.000,00 euro, quale quota assegnata a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 recante il "Riordino della medicina penitenziaria a norma

dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419" che ha disposto un primo trasferimento di alcune funzioni al SSN. nell'ambito della medicina penitenziaria.

- c) con riferimento al comma 514, **in materia di fiscalità di vantaggio della regione Sardegna**, la relazione sottolinea in primo luogo che la modifica in esame può essere disposta con legge ordinaria, sentita la Regione. La proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto della regione trova sostanziale analogia con quanto già in vigore per le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e si sostanzia nella possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale. La norma consentirebbe altresì alla Regione di modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle. Nel rispetto della normativa statale e comunitaria, la proposta di revisione dell'articolo 10 dello Statuto della Regione autonoma Sardegna non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le agevolazioni che la Regione può applicare sono a carico del proprio bilancio.

Al riguardo, con riferimento al testo iniziale delle disposizioni, si sono segnalati in via preliminare i consueti profili di criticità, già evidenziati nelle precedenti revisioni del patto di stabilità interno, connessi:

- *alla sostenibilità del vincolo, stante il consueto carattere incrementale del relativo inasprimento rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;*
- *all'inefficiente allocazione delle risorse in relazione ad eventuali posizioni di avanzo che si determinino in capo a singole regioni per l'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili in ragione di un vincolo formulato come tetto di spesa;*
- *alla riduzione dell'effetto positivo atteso nella misura in cui le regioni, per superare la criticità di cui al punto precedente, deliberino politiche fiscali regionali espansive, utilizzando le risorse sul lato dell'entrata del bilancio, non assoggettata a vincolo;*
- *al presumibile riacutizzarsi del fenomeno del ritardo del pagamenti, quale strategia utilizzata da parte delle amministrazioni locali per accedere a spese ineludibili mantenendo il formale rispetto del patto. Anche alla luce dell'esperienza consolidata, appare infatti probabile che le amministrazioni continuo su inevitabili, per quanto occasionali,*

provvedimenti di sblocco dei pagamenti¹³⁹, con conseguenti oneri per la finanza pubblica dei quali i risparmi ascritti alla norma in esame costituiscono la mera premessa.

Con riferimento ai commi 508, 510 e 511, miranti a mantenere, benché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, gli effetti positivi sulla finanza pubblica già ascritti ai decreti legge nn. 138 e 201 del 2011 non è chiaro:

- quali siano gli elementi alla base della quantificazione;*
- in quale sede gli effetti in questione siano stati espunti dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, al fine di prendere atto della citata sentenza¹⁴⁰. Non sembra infatti che rettifiche dei tendenziali a tale titolo siano state evidenziate nei recenti documenti di finanza pubblica;*
- se nella stessa sede in cui sono stati espunti gli effetti di cui al punto precedente sia stato altresì iscritto nelle previsioni tendenziali l'onere connesso all'obbligo di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'erario con riferimento agli esercizi 2012-2013. Andrebbe in proposito chiarito di quale ammontare si tratti e in quale esercizio incida la relativa restituzione.*

Andrebbe infine acquisita conferma che l'attuale formulazione della norma risulti effettivamente suscettibile di superare i profili di incostituzionalità eccepiti con riferimento alle disposizioni censurate dalla Corte.

Con riferimento al comma 528, relativo ai parametri per l'indebitamento delle regioni, rispetto alla quale la norma si configura come un allentamento, andrebbe chiarito se possano derivarne effetti negativi sul debito complessivo della PA.

Con riferimento alla modifica apportata al Senato al comma 525 riferita all'esclusione dei trasferimenti per spese sociali dalle voci a valere sui quali può essere operato il recupero di risorse tagliate (nel caso in cui le regioni a statuto ordinario non adempiano spontaneamente, nei tempi previsti, all'obbligo di riversamento all'Erario delle risorse tagliate dalla norma in esame), non è chiaro se si possano determinare in via applicativa casi di incapienza rispetto ai tagli operati. In tal caso potrebbero discenderne effetti negativi sul saldo netto da finanziare.

Con riferimento alla modifica apportata alla Camera dei deputati, di cui ai commi 549-501, inerente la soppressione dei vincoli in termini di competenza finanziaria, si è osservato che la disposizione non appare suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri in quanto gli effetti di risparmio scontati negli andamenti tendenziali considerano esclusivamente il vincolo in termini di

¹³⁹ Cfr. nell'ultimo esercizio l'istituzione il Fondo per il pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione (DL n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti).

¹⁴⁰ Si ricorda in proposito che la legge di contabilità prevede che in caso di sentenze della Corte costituzionale comportanti oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti le conseguenti iniziative legislative finalizzate a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

competenza eurocompatibile e non anche gli ulteriori risparmi conseguibili, a legislazione vigente, in virtù dell'ulteriore vincolo rappresentato dalla competenza finanziaria. In ogni caso, la soppressione di tale vincolo ulteriore, si configura come la rinuncia a potenziali risparmi addizionali non scontati nei saldi;

Con riferimento alle modifiche apportate da Camera e Senato riguardanti i territori ad autonomia speciale, sono state segnalate le seguenti criticità:

- non è chiaro se la modifica del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al comma 512 che prevede che non rilevino le spese in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, determini maggiori margini di spesa per la regione; in tal caso, benché si tratti di un adeguamento alla disciplina applicabile alle regioni a statuto speciale, potrebbero determinarsi effetti negativi non scontati negli andamenti tendenziali;
- la relazione tecnica non fornisce elementi volti a dimostrare la compensatività del gettito delle accise sui tabacchi attribuito, ai sensi del comma 513, alla regione Friuli-Venezia Giulia (rispetto al quale non sono forniti dati di incidenza territoriale del gettito complessivo) rispetto alla riduzione del finanziamento al Servizio sanitario nazionale; non sono inoltre forniti elementi di valutazione in merito alla dinamica sia delle spese definanziate che del gettito;
- in merito al trasferimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale alla Regione Valle d'Aosta, di cui al comma 515, non è chiaro se si tratti di funzioni ulteriori rispetto a quelle che risultano già attribuite alla regione ai sensi dell'accordo del 11 novembre 2010, recepito dalla legge di stabilità per il 2011¹⁴¹ e richiamato dall'articolo 2, comma 6 del DL n. 126/2013¹⁴², espressamente fatto salvo dalla norma in esame. Si ricorda in proposito che, essendo prevista la deroga al patto di stabilità interno della regione per le spese in questione, esse non sembrano poter costituire un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica;
- con riferimento alle voci di spesa da trasferire ai territori di Trento e Bolzano, di cui ai commi 515-516, non è chiaro se possa verificarsi l'eventualità che nonostante l'accollo delle funzioni da parte delle autonomie speciali, non si realizzino i risparmi attesi nel caso in cui lo Stato centrale non possa ridurre corrispondentemente i propri oneri (per spese di personale o logistiche incompressibili).

¹⁴¹ Cfr. Il comma 160 della legge n. 220 del 2010.

¹⁴² Decreto-legge decaduto successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014. Le norme contenute nel DL n. 126/13 sono state in parte riproposte, dapprima dal DL n. 151/2013, a sua volta decaduto, e successivamente dal DL n. 16/2014. Tali provvedimenti hanno altresì fatti salvi gli effetti prodottisi in relazione alla temporanea vigenza del decreto-legge n. 126/2013. Si veda in particolare, con riferimento al trasporto ferroviario nella regione Valle d'Aosta, l'articolo 17 del citato DL n. 16/2014, attualmente all'esame del Parlamento.

Con riferimento al contributo di 40 mln annui da parte di ciascuna provincia autonoma, previsto dalla legge finanziaria per il 2010 e richiamato dal comma 519, non è chiara la portata applicativa della disposizione che prevede che le province istituiscano in proposito una apposita voce nel bilancio pluriennale. In particolare non è stata acquisita conferma del fatto che finora, benché in assenza di un'apposita voce di spesa in bilancio, il contributo in questione abbia concorso alla formazione del saldo soggetto al vincolo del patto di stabilità interno;

- *con riferimento alla formulazione letterale della disposizione di cui al comma 514, relativo alla fiscalità di vantaggio della regione Sardegna, si è segnalato che è posta a carico del bilancio regionale unicamente l'eventuale concessione di contributi da utilizzare in compensazione. Non è invece letteralmente disposta la possibilità di introdurre agevolazioni, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e riduzioni di aliquote operi nei limiti delle entrate tributarie della regione, come definite ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, e a valere sulle stesse. Non è chiaro in proposito se tale limitazione sia comunque univocamente desumibile dal testo della disposizione.*

Comma 509 – Proroga blocco manovrabilità aliquota addizionale regionale IRPEF

La norma differisce dal 2014 al 2015 il termine di decorrenza di alcune disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) in materia di addizionale regionale IRPEF, quali:

- il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali IRPEF qualora la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre 0,5 punti percentuali, inoltre, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF (reddito imponibile fino a 15.000 euro). In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali¹⁴³, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni soppressi (comma 3 dell'art. 6);
- la facoltà per le regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (comma 4 dell'art. 6);
- la facoltà per le regioni di introdurre, nell'ambito della addizionale IRPEF, detrazioni in favore della famiglia ovvero, in caso di incapienza, di introdurre misure di sostegno economico (comma 5 dell'art. 6);
- la facoltà per le regioni di introdurre detrazioni dall'addizionale IRPEF in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di

¹⁴³ Gli altri tributi regionali cui si fa riferimento sono indicati nell'art. 12, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 68/2011.

sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (comma 6 dell'art. 6).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica¹⁴⁴ afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto prevede che la manovrabilità regionale sull'addizionale regionale IRPEF (differenziazione aliquote, detrazioni e misure di sostegno) possa essere effettuata dal 2015 e non più dal 2014.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni tenuto conto che alla precedente norma di proroga (dal 2013 al 2014) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Comma 529 – Stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dalle regioni

La norma prevede la possibilità per le Regioni che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che la procedura ivi indicata, tenuto conto dell'assetto complessivo delineato dal d.l. 101/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 125/2013, opera nell'ambito del rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di vincoli assunzionali. La disposizione riveste pertanto natura ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Comma 530 – Termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni

La norma prevede uno spostamento del termine entro il quale i Comuni devono provvedere all'esercizio associato di parte delle funzioni fondamentali¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Riferita al testo approvato dal Senato (pag.143, comma 355-bis)

¹⁴⁵ Ai sensi del comma 27 dell'articolo 14 del DL 78/2010.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che tale proroga non determina effetti finanziari, in quanto gli eventuali risparmi di spesa, non scontati nei tendenziali, ma quantificabili soltanto a consuntivo, restano acquisiti nei bilanci degli stessi comuni.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Comma 531 – Tavolo di lavoro per contenzioso ANAS

Le norme dispongono l'istituzione di un tavolo di lavoro tra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS e i rappresentanti dei passi carrai in materia di contenzioso derivante dall'articolo 55, comma 23, della legge 449/1997, che definisce le modalità di adeguamento di canoni e corrispettivi dovuti per concessioni e autorizzazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria delle disposizioni, è stata rilevata la necessità di acquisire conferma che per la partecipazione al tavolo non sia prevista la corresponsione di alcun compenso, emolumento o rimborso spese, a qualsiasi titolo dovuto.

Commi da 532 a 549 - Patto di stabilità interno degli enti locali

La norma dispone:

- al comma 532, l'estensione del patto di stabilità interno al 2017 e **l'aggiornamento della base di riferimento** per il calcolo dell'obiettivo del patto 2014-2017, individuata nella media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011 in luogo del previgente triennio 2007-2009. Inoltre, sono modificate nel modo seguente le **percentuali** da applicare alla media della spesa corrente per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario.

		2014	2015	2016	2017
Province	<i>Legislaz. vigente</i>	18,80	18,80	18,80	-
	<i>Legge stab. 2014</i>	19,25	19,25	20,05	20,05
Comuni	<i>Legislaz. Vigente</i>	14,80	14,80	14,80	-
	<i>Legge stab. 2014</i>	14,07	14,07	14,62	14,62

Il Senato ha introdotto una **clausola di salvaguardia** che prevede che, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio 2014, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente (comma 533);

- al comma 534 il conseguente **aggiornamento** del tetto massimo delle **percentuali**, da determinarsi con DM, da applicare alla media della spesa corrente per determinare l'obiettivo di saldo finanziario per gli enti che si collocano nella **classe non virtuosa**. Tali enti possono infatti subire un inasprimento delle percentuali fino ad un punto¹⁴⁶;
- al comma 535, **l'esclusione, per il solo anno 2014**, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, dell'importo complessivo di **1.000 mln di euro di pagamenti in conto capitale** sostenuti dalle province e dai comuni, da ripartirsi in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario attribuito a ciascun comune; La Camera dei deputati, introducendo il comma 536, ha previsto la destinazione di una quota, pari a 15 milioni di euro, della deroga al patto delle regioni per spesa in conto capitale, prevista dal comma 535, in favore della Regione Sardegna, da utilizzare prioritariamente con le modalità previste per il patto verticale al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013
- ai commi da 546 a 549, **l'esclusione** dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di **500 mln** di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso dell'anno **2014** dagli enti territoriali relativi ai **debiti in**

¹⁴⁶ In particolare, le percentuali massime applicabili a titolo di penalizzazione agli enti non virtuosi sono le seguenti:

		2014	2015	2016	2017
Province	<i>Legislaz. vigente</i>	19,80	19,80	19,80	-
	<i>Legge stab. 2014</i>	20,25	20,25	21,05	21,05
Comuni	<i>Legislaz. Vigente</i>	15,80	15,80	15,80	-
	<i>Legge stab. 2014</i>	15,07	15,07	15,62	15,62

conto capitale esistenti alla data del 31/12/2012¹⁴⁷. E' in proposito definita una procedura per l'attribuzione ai singoli enti dei predetti spazi finanziari.

Il Senato¹⁴⁸ ha previsto che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente del comune di **Campione d'Italia** non siano considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave¹⁴⁹. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni (comma 358).

Il Senato ha inoltre modificato il **meccanismo di premi e sanzioni** connesso al rispetto del patto di stabilità interno, prevedendo che, a fronte della sanzione operata a valere sul fondo di solidarietà, subita dai comuni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, sia loro concesso un allentamento dell'obiettivo del patto di pari importo. E' corrispondentemente soppressa l'attribuzione agli enti rispettosi del patto di spazi finanziari di importo pari alle sanzioni applicate nei confronti degli enti inadempienti a valere sul fondo di solidarietà (comma 545, lettera c).

Il prospetto riepilogativo, attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
c.532 PSI						344			344
Maggiori spese conto capitale									
c. 535 spazio per investimenti				1.000			1.000		
c. 546 spazio per pagam. debiti c.cap.				500			500		
Maggiori spese correnti									
Campione d'it. c. 537				10	10	10	10	10	10

Al riguardo, si è segnalato che i risparmi attribuiti dal prospetto riepilogativo all'articolo comma 532, di importo pari a 344 mln dal 2016, assorbono i risparmi previsti dal comma 429, relativi alla spendig review degli enti locali: l'ammontare dei risparmi ivi

¹⁴⁷ In particolare si tratta dei debiti che a tale data risultavano certi, liquidi ed esigibili, ovvero aventi i requisiti per il riconoscimento di legittimità, ovvero per i quali fosse stata emessa fattura (inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni).

¹⁴⁸ Cfr. l'emendamento n. 4.2000/65 dei Relatori.

¹⁴⁹ Elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998.

indicato, pari appunto a 344 mln a decorrere dal 2016, è infatti concretamente ottenuto mediante la revisione delle percentuali del patto di stabilità interno operata dalla norma in esame.

La relazione tecnica afferma che il comma 532 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 mln di euro, di cui 275 mln di euro a carico dei comuni e 69 mln a carico delle province.

In proposito, nella Nota di risposta del Governo presentata al Senato, è evidenziato che la rideterminazione della spesa corrente di riferimento, dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011, ha comportato per gli anni 2014-2015, a manovra invariata rispetto alla legislazione vigente, la riformulazione delle percentuali, sia per i comuni che per le province. Per i primi le nuove percentuali sono più basse rispetto a quelle a legislazione vigente (da 14,7 a 14,07 per cento) per effetto dell'innalzamento della spesa corrente media (impegni) da 46.913.440.305 euro per il triennio 2007-2009, a 49.446.886.871 euro per il triennio 2009-2011. Per le province la spesa corrente media (impegni) presa a riferimento dal DDL di stabilità (8.678.998.985 euro, riferita al triennio 2009-2011) è più bassa di quella del triennio precedente (8.895.879.979 euro), da cui deriva l'aumento della percentuale (da 18,8% a 19,25%).

In sintesi:

	COMUNI		PROVINCE	
	2007-2009	2009-2011	2007-2009	2009-2011
Spesa corrente media	46.913	49.447	8.896	8.679

La relazione tecnica afferma inoltre che i commi 535 e 546 determinano, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno rispettivamente pari a 1 miliardo e a 500 mln di euro.

Con riferimento agli altri commi la relazione sottolinea il loro carattere ordinamentale e l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 532, relativo alla modifica dei parametri di riferimento del patto di stabilità interno, si è segnalato che, applicando le percentuali indicate dalla norma all'ammontare di spesa corrente di riferimento indicato nella Nota di risposta del Governo e confrontando gli importi così ottenuti con quelli ottenibili sulla base della normativa vigente si perviene a cifre sostanzialmente in linea con quelle indicate dalla relazione tecnica, con una

piccola sottostima dell'effetto di risparmio, presumibilmente ascrivibile a un criterio di prudenzialità, come emerge dalla seguente tabella¹⁵⁰:

(mln di euro)

	2014	2015	dal 2016
Totale effetto Comuni e Province	12	12	354
Quantificazione della RT	0	0	344
Differenza	12	12	10

Dalla circostanza che la spesa corrente media triennale soggetta a vincolo abbia registrato, tra i due trienni di riferimento, un aumento per il comparto dei comuni¹⁵¹ si desume che **l'effetto del vincolo**, per tale ultimo comparto, **si sia tradotto**, non in una riduzione della spesa, bensì **in un incremento delle entrate**. Tale circostanza risulta confermata dai dati Istat relativi ai conti delle pubbliche amministrazioni (cfr. le tavole pubblicate il 12 dicembre 2012), da cui emerge un incremento, tra i due trienni di riferimento, sia delle spese che delle entrate correnti dei comuni (senza peraltro alcun miglioramento del saldo di parte corrente).

La disposizione in esame, che prevede l'aggiornamento del triennio di riferimento della spesa media corrente cui è commisurato il vincolo, appare in parte finalizzata a correggere la tendenza dei comuni ad agire sul lato dell'incremento dell'entrata in luogo di quello del contenimento della spesa. Infatti, tale disposizione risulta premiante, a livello di singoli enti, per quelli che abbiano ridotto nel tempo le proprie spese correnti - i quali, a seguito dell'aggiornamento del triennio di riferimento, vedono conseguentemente ridotto il proprio saldo obiettivo, calcolato applicando alle predette spese medie del triennio le percentuali fissate dalla norma - rispetto ad enti che abbiano registrato nel secondo triennio un aumento della spesa corrente rispetto al triennio precedentemente considerato.

Quanto alla quantificazione dei maggiori risparmi per gli esercizi successivi al 2015, si sono segnalati possibili aspetti critici sotto il **profilo della sostenibilità del vincolo**. Si ricorda infatti che la struttura del patto di stabilità interno impone per la maggior parte degli enti l'evidenziazione di posizioni di avanzo di bilancio,

¹⁵⁰ Di seguito si riporta in dettaglio per comuni e province la quantificazione sopra indicata:

	COMUNI			PROVINCE		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Percentuali						
Legislaz. Vigente	14,80	14,80	14,80	18,80	18,80	18,80
Legge stab. 2014	14,07	14,07	14,62	19,25	19,25	20,05
Variazione	-0,73	-0,73	-0,18	0,45	0,45	1,25
Effetto del vincolo (mln di euro)						
Legislaz. Vigente	6.943	6.943	6.943	1.672	1.672	1.672
Legge stab. 2014	6.957	6.957	7.229	1.671	1.671	1.740
effetto netto	14	14	286	-2	-2	68

¹⁵¹ Si segnala che tale circostanza non si evince dai dati dei conti economici delle pubbliche amministrazioni, pubblicati dall'ISTAT il 21 dicembre 2012, dai quali il complesso delle spese correnti sia dei comuni che (in misura molto contenuta) delle province sembrerebbero aver registrato una crescita in media nei due trienni presi a riferimento. Le nuove percentuali, ove applicate al complesso delle spese correnti, sembrerebbero pertanto penalizzare le province e avvantaggiare i comuni.

con l'immobilizzazione di risorse prelevate dalle comunità locali ma non utilizzabili, da porre contabilmente a fronte di posizioni di deficit dell'amministrazioni centrali, con evidenti profili di inefficiente allocazione delle risorse. Si ricorda inoltre che la necessità di esporre le predette **posizioni di avanzo**, richieste dal vincolo di cui al comma 532, costituisce la principale determinante alla base del fenomeno del **ritardo del pagamento** delle amministrazioni locali, a fronte del quale si rendono inevitabili gli occasionali **provvedimenti di sblocco**, quali quelli previsti ai commi 535 e 546 della stessa disposizione in esame. I risparmi ascritti al comma 532 costituiscono pertanto la premessa di futuri oneri a fronte dei quali andranno individuati mezzi di copertura.

Con riferimento all'esercizio 2017, si è osservato che la relazione tecnica assume implicitamente che gli andamenti tendenziali già scontassero l'effetto di una proroga del vincolo, fissato dalla normativa vigente limitatamente al 2016. Su tale aspetto non è stata acquisita una conferma.

Con riferimento alla modifica apportata al Senato, relativa all'esclusione delle spese riferite alle peculiarità dell'exclave **Campione d'Italia** dal patto di stabilità interno del comune¹⁵² (comma 537), non è chiaro se tra tali peculiarità sia compresa la presenza nel territorio comunale di un **Casinò municipale**. In tal caso potrebbero determinarsi richieste emulative da parte degli **altri comuni italiani**¹⁵³ **che**, pur non condividendo la peculiarità geografica dell'exclave, **presentino analogie** sotto il profilo finanziario derivanti dalla contabilizzazione in bilancio delle partite relative ai rapporti tra l'amministrazione comunale e il Casinò. In tal caso, il precedente della deroga al patto di stabilità interno, concessa dalla norma in esame al Comune di Campione d'Italia, potrebbe determinare la necessità di reperire ulteriori risorse per assicurare parità di trattamento agli altri comuni richiedenti.

In merito alla modifica, apportata dal Senato, relativa al **meccanismo sanzionatorio e premiale**, si è segnalata una possibile **riduzione dell'effetto di deterrenza** derivante da un lato dall'eliminazione del meccanismo premiale nei confronti degli enti rispettosi e dall'altro dal sensibile alleggerimento della sanzione. Infatti, nel caso di enti con liquidità inutilizzabile a causa del vincolo, la sanzione rappresentata dal taglio di parte delle risorse liquide potrebbe risultare meno gravosa a fronte della concessione di un corrispondente spazio finanziario che, di fatto, raddoppia lo spazio già indebitamente utilizzato nell'anno precedente.

¹⁵² Sotto il profilo ordinamentale, si segnala che il riferimento della norma al saldo di parte corrente non risulta del tutto chiaro. Andrebbe in proposito confermato se l'intento della disposizione sia quello di escludere le spese di parte corrente, relative alle peculiarità dell'exclave, dal saldo di competenza mista del comune rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

¹⁵³ Si tratta dei comuni di San Remo, Saint Vincent e Venezia.

A titolo esemplificativo, si consideri un ente locale che abbia liquidità per 150 inutilizzabile per i vincoli del patto. Tale ente può decidere di sfiorare il patto per un importo pari a 50, sapendo che, nell'anno successivo, subirà un taglio di risorse di pari importo, compensato da un corrispondente aumento dello spazio finanziario consentito dal saldo obiettivo del patto. Nell'arco dei due anni l'ente avrà ottenuto la possibilità di spendere risorse, altrimenti del tutto inutilizzabili, per un importo pari a 100, pagando tale beneficio con una decurtazione di 50 delle restanti risorse liquide, comunque inutilizzabili per i vincoli del patto.

Commi da 550 a 555 e da 557 a 562 - Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali

Le norme, modificate dal Senato, prevedono una disciplina vincolistica con riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate).

In particolare si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, i soggetti sopra citati perseguano la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, avendo come riferimento parametri standard dei costi e dei rendimenti, costruiti nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. I predetti soggetti sono altresì tenuti a rispettare vincoli sulle assunzioni, nonché riduzione dei compensi agli organi di amministrazione nel caso di risultati economici negativi.

Si prevede inoltre che, in caso di risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonino nell'anno successivo un pari importo in un apposito fondo vincolato.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che gli effetti della disposizione sull'indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Comma 556 – Affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale

La norma, in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, modifica l'art. 19, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 422/1997. In particolare viene soppressa l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione del relativo servizio delle società¹⁵⁴ che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure prive di evidenza pubblica. Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società¹⁵⁵, che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla relativa disciplina europea¹⁵⁶ e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019¹⁵⁷ non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che la norma, avente carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Commi da 563 a 568 – Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Le norme, disciplinano la mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Nonché delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

¹⁵⁵ Nonché le loro controllanti, collegate e controllate.

¹⁵⁶ Art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

¹⁵⁷ Termine del periodo transitorio stabilito dal summenzionato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti.

¹⁵⁸ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

In particolare, viene disposto che:

- le società¹⁵⁹ controllate dalle pubbliche amministrazioni, o dai loro enti strumentali, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, in relazione al proprio fabbisogno, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La mobilità non può comunque avvenire tra le summenzionate società e le pubbliche amministrazioni (comma 563).

La norma prevede che trovino applicazione i commi primo e terzo dell'articolo 2112, del codice civile in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In particolar modo le richiamate norme del codice civile prevedono che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (primo comma) e che il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello (terzo comma);

- gli enti controllanti le summenzionate società sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma (comma 564);
- le società in riferimento che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell'informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario¹⁶⁰. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni (comma 565);
- entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali (comma 566);
- per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi

¹⁵⁹ Con l'esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.

¹⁶⁰ Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze (comma 567);

- le società partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30 per cento) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP (comma 568).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che l'impianto complessivo delle disposizioni in materia societaria è volto a snellire e razionalizzare la gestione del relativo personale, incentivando e favorendo i processi di mobilità del personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle PPAA o dai loro enti strumentali. Le disposizioni sono volte a consentire una ottimale allocazione delle risorse umane e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, è stato evidenziato preliminarmente che il quadro complessivo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni con la sua multiforme articolazione e caratterizzazione ordinamentale e territoriale, non consente di verificare la dimensione dell'impatto finanziario ascrivibile alle norme in esame. Sul punto, a riprova di tale complessità, è stato, in particolar modo rilevato che tali società, in molti casi, risultano incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato periodicamente aggiornato dall'ISTAT¹⁶¹. Ulteriore elemento di criticità finanziaria è stato, altresì, evidenziato nella possibilità che possano ingenerarsi contenziosi in merito all'applicazione delle disposizioni in esame, i cui oneri potrebbero ricadere sulle pubbliche amministrazioni controllanti, anche considerato il rinvio del comma 563, all'art. 2112, primo e terzo comma, c.c. in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

¹⁶¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica, i ed in base alle prescrizioni del SEC95)

Alla luce di quanto sopra osservato è stato, pertanto, chiesto al Governo di fornire una stima di massima degli effetti finanziari presumibilmente attesi ed ascrivibili alle disposizioni in esame. Con riguardo, infine, all'esenzione fiscale ai fini IRPEF ed IRAP delle somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria, prevista dal comma 568, al fine di dimostrarne la neutralità finanziaria sono stati chiesti chiarimenti in merito alle regolazioni contabili intercorrenti tra le società coinvolte con riferimento alla quota parte del trattamento economico del personale interessato dalle procedure di mobilità.

Comma 569 – Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate

La norma proroga di 4 mesi il termine¹⁶² per l'alienazione delle partecipazioni di amministrazioni pubbliche in società che svolgano attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto e, nei dodici mesi successivi, il valore della quota deve essere liquidato dalla società al socio pubblico.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Commi 570 e 571 – Procedure per la revisione delle competenze attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla regioni a statuto ordinario

La norma attribuisce al Governo l'attività di promozione di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite in materia di finanza locale dall'articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio.

La Camera dei deputati ha altresì previsto termini per l'attivazione del Governo nell'esame delle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (ampliamento dell'autonomia delle Regioni a statuto ordinario)

¹⁶² Previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 570 non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio. Analoga valutazione di irrilevanza per i saldi di finanza pubblica è riferita alla disposizione di cui al comma 571, introdotta dalla Camera dei deputati.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Comma 572 – Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali

La norma, modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca disposizioni in materia di contenimento dell'uso degli strumenti finanziari derivati.

In particolare:

- si specificano gli enti locali cui è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività e si estende tale divieto anche ai titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera;
- alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto, con una serie di esclusioni, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria¹⁶³, di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate;
- si escludono dal precedente divieto: le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; le rassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati termini e condizioni dei contratti riassegnati; la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; il perfezionamento di contratti di finanziamento che includano l'acquisto di cap da parte dell'ente;

¹⁶³ Di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- si esclude, inoltre, dal precedente divieto: la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del derivato mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo, nonché la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall'opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo;
- si prevede che il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesti per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento;
- si dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni del citato articolo 62 o privo dell'attestazione di conoscenza dei rischi, è nullo. Inoltre, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall'ente.

Il prospetto riepilogativo e relazione tecnica non considerano la norma.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Comma 573 – Procedura di riequilibrio pluriennale per gli enti locali

La norma prevede la facoltà, per l'esercizio 2014, per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre, entro termini definiti¹⁶⁴, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che essa non determina effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

¹⁶⁴ Trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comma 574 – Visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta

La norma prevede che, a decorrere dal corrente periodo di imposta 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti di imposta per imposte dirette o sostitutive di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità¹⁶⁵ da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale. In alternativa la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, di fatto o negoziale dell'ente, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (revisori, società di revisione) relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; la dichiarazione dovrà recare l'attestazione dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La norma contempla infine le sanzioni per i casi di infedele attestazione e per le ipotesi di recidiva.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese	460	460	460						
Maggiori entrate				460	460	460	460	460	460

La relazione tecnica afferma che l'articolo 1, comma 7 del DL n. 78/2009 ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle compensazioni dall'anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione la RT afferma che:

- sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce di importi superiori a 15.000 euro;
- sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d'importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;
- sono state applicate alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce di importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

¹⁶⁵ Di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto n. 241 del 1997.

La RT afferma che le elaborazioni effettuate utilizzando la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La RT riduce la suddetta stima prudenzialmente ad 1/3 ($1,38/3 = \underline{460 \text{ milioni di euro}}$) in considerazione dell'eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

La RT, infine, afferma che l'effetto positivo pari a 460 milioni di euro annui viene rilevato sul saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quale maggiore entrata.

In una Nota¹⁶⁶ presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo, con riferimento alla traslazione degli effetti rilevati sulle compensazioni IVA alle compensazioni di crediti per imposte dirette, ha evidenziato quanto segue:

- anche se il meccanismo di funzionamento dei tributi diretti è diverso da quello dell'IVA, le caratteristiche elementari dei fenomeni fraudolenti osservati, che si vogliono contrastare, sono in parte analoghi;
- l'abbattimento prudenziale ad 1/3 dei risultati ottenuti è stato applicato per tener conto del diverso meccanismo di funzionamento dei tributi e delle differenti condizioni presenti nelle annualità di riferimento;
- l'applicazione di percentuali di riduzione consente di tener conto della diversa dimensione in termini assoluti dei crediti relativi a IRES-IRPEF e IRAP;
- per l'IRPEF, si evidenzia che l'osservazione dei valori medi, applicati ad una vastissima ed eterogenea platea di contribuenti, potrebbe indurre a ritenere che i crediti annui per importi superiori a 15.000 euro siano poco rilevanti. Invece, l'osservazione puntuale di coloro che utilizzano detti crediti in compensazione consente di evidenziare il fenomeno in termini assoluti e significativi;
- per l'IRES l'imposta a credito assume dimensioni significative oltre i 15.000 euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la relazione tecnica evidenzia esclusivamente la procedura adottata ai fini della stima senza fornire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti positivi recati dalla disposizione in esame. Non appare, pertanto, possibile una verifica della stessa.

Con riferimento alla possibilità di traslare gli effetti rilevati sulle compensazioni IVA alle compensazioni di crediti per imposte dirette si prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

¹⁶⁶ Nota dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013.

Andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito alla effettiva possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di gestire i controlli preventivi sulle dichiarazioni e sulle istanze di rimborso con le attuali dotazioni umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Commi 575 e 576 – Riduzione detrazione IRPEF per oneri

Le norme prevedono¹⁶⁷ l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi finalizzati alla razionalizzazione delle detrazioni IRPEF spettanti in relazione a tipologie di oneri sostenute dai contribuenti¹⁶⁸. Tali provvedimenti avrebbero dovuto assicurare maggiori entrate pari a 488,4 mln nel 2014, 772,8 mln nel 2015 e 564,7 mln a decorrere dal 2016 (comma 385).

Qualora entro la predetta data i provvedimenti non fossero stati adottati, la misura della detrazione IRPEF per oneri si sarebbe ridotta dal 19% al 18% per il periodo d'imposta 2013 e dal 19% al 17% a decorrere dal 2014 (comma 386).

Le disposizioni si applicavano anche agli oneri e alle spese la cui detraibilità dell'imposta è riconducibile all'articolo 15, comma 1, del TUIR.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate tributarie									
IRPEF	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6
Add.le reg.IRPEF				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
Add.le com.IRPEF				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
Minori spese correnti									
Add.le reg.IRPEF	4,3	9,5	9,5						
Add.le com.IRPEF	1,6	3,0	2,6						

La relazione tecnica dopo aver descritto la norma, afferma che la stima degli effetti finanziari recati dalla modifica normativa è effettuata mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2012 (periodo d'imposta 2011).

¹⁶⁷ Le norme in esame sono state abrogate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, che sostituito la riduzione della misura della detrazione per oneri con la previsione di maggiori risparmi di spesa (spending review).

¹⁶⁸ Art. 15 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986.

In base a tale elaborazione, il recupero di gettito in termini di competenza annua risulta:

competenza in milioni di euro

	2013	2014
IRPEF	275,7	552,6
Add.le reg.le IRPEF	4,3	9,5
Add.le com.le IRPEF	1,2	2,6
TOTALE	281,2	564,7

In termini di cassa, gli effetti sono:

cassa in milioni di euro

	2014	2015	2016
IRPEF	482,5	760,3	552,6
Add.le reg.le IRPEF	4,3	9,5	9,5
Add.le com.le IRPEF	1,6	3,0	2,6
TOTALE	488,4	772,8	564,7

In merito ai profili di quantificazione è stata evidenziata l'impossibilità di verificare la quantificazione, in quanto la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione.

E' stato altresì fatto presente che la disposizione, introducendo una modifica alla detrazione IRPEF, appare suscettibile di determinare effetti sulle relative addizionali solo nell'ipotesi in cui, riducendo il numero dei contribuenti incapienti ai fini IRPEF, amplia l'ambito dei soggetti tenuti al pagamento delle relative addizionali.

Sono stati infine chiesti ulteriori chiarimenti in merito al rinvio contenuto nel comma 386 in base al quale la riduzione del beneficio si applica agli oneri e spese la cui detraibilità è riconducibile all'art. 15, comma 1, del TUIR. In particolare, tenuto conto che la relazione tecnica fa riferimento unicamente all'IRPEF e relative addizionali, andrebbe precisato se siano stati considerati anche gli effetti IRES.

In proposito si ricorda che gli articoli 78 e 147 del TUIR prevedono una detrazione IRES fissata in misura del 19% di oneri indicati nell'art. 15, comma 1, del TUIR.

Commi da 577 a 580 – Razionalizzazione della spesa per crediti d'imposta

La norma, modificata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato al disegno di legge in esame ed al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori: a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in termini di saldo netto da finanziare, ed a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (comma 577).

Viene, inoltre, disposta la conseguente riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti di imposta, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze la loro rideterminazione per effetto delle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 578).

Si prevede, inoltre, che per l'anno 2014, la riduzione prevista non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (comma 579).

Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco. Si dispone inoltre che, nel caso in cui si sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze procederà, con decreto, alla rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi (comma 580).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti	338,3	278,4	279,1	135,3	185,6	186,1	135,3	185,6	186,1
Minori spese in conto capitale	161,7	21,6	20,9	64,7	14,4	13,9	64,7	14,4	13,9

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato precisa che la norma interviene sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. La RT afferma che il tiraggio ascrivibile agli stessi crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui e che, una riduzione del 15 per cento della percentuale di fruizione già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250

milioni di euro su base annua. Inoltre, al fine di riallineare gli stanziamenti dedicati all'effettiva esigenza di cassa correlata al livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare un taglio lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 214 milioni per il 2014 e di 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto, pari a 87 milioni per il 2014 e 197 milioni a decorrere dal 2015.

Con riferimento, inoltre, al comma 389 la RT precisa che l'esclusione, per il solo anno 2014, del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall'elenco 2, determina un minor risparmio pari a 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Inoltre, la RT precisa che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere rimodulati gli stanziamenti di bilancio allineandoli a quanto previsto nel DPCM di cui al comma 387 e all'effettivo tiraggio del credito di imposta. Si afferma, inoltre, che la riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

La RT riporta, infine, in apposita tabella gli stanziamenti dei crediti d'imposta di cui all'elenco dai quali si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio si discosta significativamente rispetto al tiraggio effettivo stimato.

In particolare dalla tabella risulta che gli stanziamenti totali DLB dei suddetti crediti ammontano a 817.145.673 euro nel 2014, 1.897.764.766 euro nel 2015 e a 1.895.690.384 euro nel 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato in primo luogo che gli importi scontati comportano risparmi pari a 500 milioni di euro per il 2014 e 300 milioni a decorrere dal 2015 sul saldo netto da finanziare e a 200 milioni sui saldi di indebitamento e fabbisogno, corrispondenti a quelli indicati nel testo originario della disposizione prima delle modifiche apportate al Senato.

Si è osservato, inoltre, che la disposizione opera un taglio lineare dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato del disegno di legge in esame, al riguardo andrebbe verificato se sussistano riconoscimenti di credito già intervenuti in ordine agli importi decurtati al fine di escludere oneri successivi per sopravvenuti contenziosi con l'erario.

Si è rilevato, inoltre, che al precedente comma 384 che prevede l'apposizione del visto per la compensazione di crediti superiori a 15.000, sono ascritti effetti positivi, per minore compensazione dei crediti, pari a 460 milioni di euro a decorrere dal 2014. Andrebbe chiarito se l'operare di detta disposizione - suscettibile di ridurre la fruizione media annua dei crediti di imposta (che la RT ipotizza pari a 1,7 mld) - possa in qualche modo pregiudicare gli effetti di

risparmio ascritti alla riduzione della fruizione dei crediti nella misura massima del 15 per cento disposta dalla norma in esame.

Infine si è osservato che il risparmio imposto dalla norma per il 2015 supera quello medio stimato dalla RT (250 mln) in relazione ad una fruizione massima dell'85%. In proposito appaiono necessari chiarimenti al fine di assicurare la coerenza della norma.

Comma 581 – Aumento imposta di bollo su conto titoli

La norma, modificata nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, dispone l'incremento dello 0,5 per mille, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari¹⁶⁹, attualmente prevista in misura pari all'1,5 per mille, a partire dall'anno 2013¹⁷⁰. Viene, inoltre, incrementata da 4.500 a 14.000 euro la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi da persona fisica ed eliminata la misura minima, pari a 34,20 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate	1118,2	627	627	1118,2	627	627	1118,2	627	627

La relazione tecnica, aggiornata alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, ai fini della quantificazione del gettito, confronta, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne emerge un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro. La RT ipotizzando, quindi, un andamento analogo, stima che l'aumento dall'1,5 per mille al 2 per mille possa apportare un incremento di gettito pari a 527 mln di euro annui di competenza a partire dal 2014. La RT stima, inoltre, che l'eliminazione del limite minimo di 34,20 euro e contestualmente l'incremento del limite massimo da 4.500 euro a 14.000 euro dell'imposta in esame comporti ulteriori effetti netti positivi valutati in circa 100 milioni di euro.

¹⁶⁹ Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa allegata al testo unico in materia di imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

¹⁷⁰ In proposito si ricorda che l'articolo 19 del DL n. 201 del 2011 ha previsto, per le comunicazioni alla clientela, un'imposta di bollo proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Pertanto, alla disposizione in esame si ascrivono effetti positivi dell'ordine di 627 milioni di euro. Il profilo di cassa, con un acconto del 95 per cento, sarà il seguente:

(milioni di euro)

		2014	2015	2016	2017
saldo	2014	522,5	104,5		
acconto	2015	595,7	-595,7		
saldo	2015		522,5	104,5	
acconto	2016		595,7	-595,7	
saldo	2016			522,5	104,5
acconto	2017			595,7	-595,7
saldo	2017				522,5
acconto	2018				595,7
	TOTALE	1118,2	627,0	627,0	627,0

Nella Nota¹⁷¹ formulata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ha evidenziato che la RT, ai fini della stima, confronta gli incrementi di gettito del 2013 rispetto all'anno 2012, rilevati nell'ordine di circa 1.500 milioni di euro (per un innalzamento tra i due anni del 5 per mille di aliquota), ma poi non considera un analogo incremento di gettito del 2014 sul 2013 (pur in presenza dello stesso incremento di 5 punti per mille). Ciò, secondo quanto chiarito dal Governo, in quanto il 2012 è stato un anno anomalo, durante il quale non si sono verificati gli effetti pieni della manovra, in considerazione del fatto che molti contribuenti hanno effettuato i versamenti riferiti a quell'anno nei primi mesi del 2013. Pertanto, prudenzialmente, tenendo conto del fatto che l'incremento tra il 2013 e il 2012 non era del tutto attendibile, nonché degli eventuali effetti sostitutivi che il nuovo innalzamento di aliquota potrebbe comportare, si è ritenuto di incrementare forfettariamente soltanto di circa un terzo l'ammontare che si era avuto invece tra i due anni precedenti.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del maggior gettito, non appare, pertanto, possibile verificare la stima effettuata.

Non è chiaro, inoltre, se la quantificazione del maggior gettito atteso tenga conto degli effetti negativi connessi alla maggiore deducibilità IRES dovuta all'innalzamento dell'imposta in esame.

Comma 582 – IVAFE (Imposta attività finanziarie all'estero)

¹⁷¹ Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, incrementa l'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia dall'1,5 per mille al 2 per mille a decorrere dal 2014.

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate		7,4	3,7		7,4	3,7		7,4	3,7

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro. Applicando l'aliquota del 2 per mille, ed ipotizzando (come da metodologia applicata nella RT a corredo della norma originaria) una riduzione di 1/3 per tenere conto di crediti per imposte pagate all'estero, la RT stima un recupero di gettito di competenza annua pari a circa 3,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IVAFE	0	7,4	3,7

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in base ai parametri e alle ipotesi assunte dalla RT.

Comma 583 – Soppressione agevolazioni e norme di spesa

La norma abroga, con decorrenza 2014, le agevolazioni fiscali e i crediti d'imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di seguito indicate:

- a) art. 41 del d.l. n. 78/2010, che disciplina il "regime fiscale di attrazione europea". Tale regime consente, tra l'altro, ai contribuenti in possesso dei requisiti richiesti, di optare per un regime agevolato triennale;
- b) art. 1, comma 368, lettera a) della legge n. 266/2005, che reca disposizioni fiscali in favore dei distretti produttivi. Le agevolazioni

prevedono, tra l'altro, la facoltà di concordare una base imponibile unitaria per almeno un triennio;

- c) art. 3, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 5 del 2009, recante l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina agevolata in favore delle reti d'impresa e dei distretti produttivi. La norma stabilisce un limite di spesa che interessa anche la disciplina originaria contenuta nell'art. 1, commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005. Il limite di spesa ammonta a 50 milioni annui;
- d) articolo 5 della legge n. 449 del 1997 che dispone un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese che potenziano l'attività di ricerca attraverso nuove assunzioni o nuovi contratti per attività di ricerca;
- e) art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, che disciplinano un regime di esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (*start up*).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate									
Regime fiscale attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Distretti produttivi e reti d'impresa	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Abrogazione esenzione plusvalenza reinvestite	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Minori spese in conto capitale									
Credito d'imposta PMI ricerca scientifica	33,7	33,6	33,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Incremento taglio crediti d'imposta	40								

La relazione tecnica evidenzia gli effetti attribuiti a ciascuna delle disposizioni che si intende abrogare. In particolare:

1. regime fiscale di attrazione europea (art. 41 del DL 78/2010). Il beneficio spetta, previo interpello, per un periodo di tre anni. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo per ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica;
2. regime fiscale per i distretti produttivi. (art. 1, c. 368, legge n. 266/2005 e art. 3 del DL n. 5/2009). Le previsioni a legislazione vigente per gli anni

2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, in termini di minori entrate tributarie pari a 50 milioni annui;

3. esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (art. 68, c. 6-*bis* e 6-*ter*, del TUIR). Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontato gli effetti di tale agevolazione, in termini di minor gettito, per 300.000 euro annui;
4. credito d'imposta in favore delle PMI per la ricerca scientifica (art. 5, legge n. 449/1997). La soppressione di tale credito d'imposta, a decorrere dal 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella nella quale la relazione tecnica ha tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all'esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinamento temporale del credito che viene stimato in 3 milioni per il 2014 e in 1 milione per il 2015.

Nel testo originario del ddl stabilità 2014, in relazione al credito d'imposta in esame (art.5.L. 449/1997) era prevista anche una norma (art. 17, c.4-6, A.S. 1120) che prevedeva una riduzione dell'utilizzo all'85% dello stanziamento esistente il cui valore era indicato nell'apposito elenco 2 allegato al ddl. Nel corso dell'iter parlamentare, a seguito delle modifiche introdotte, il credito d'imposta in esame è stato espunto dall'elenco 2 concernente i crediti d'imposta cui si applica la predetta riduzione forfetaria (commi 577-580).

Pertanto, il prospetto riepilogativo iniziale prevedeva anche maggiori spese in conto capitale pari a 5,5 mln annui dal 2015 ai fini del SNF e 3 mln annui dal 2015 ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento¹⁷².

¹⁷² La relazione tecnica originaria chiariva che i valori indicati nella tabella tenevano conto della norma che fissava la fruizione nella misura massima dell'85% di quanto spettante per ciascun credito d'imposta indicato nell'allegato elenco 2.

milioni di euro

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Regime fiscale attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Distretti produttivi e reti d'impresa	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Credito d'imposta PMI per la ricerca (*)	33,7	33,6	33,7	15,0	15,0	15,0
Elenco 2: espunzione credito d'imposta ricerca (*)	- 6,7	-5,5	-5,5	-3,0	-3,0	-3,0
Esenzione plusvalenze reinvestite (start up)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Totale effetti	122,3	123,4	123,5	107,3	107,3	107,3

(*) Questa voce è stata riportata con i segni variati rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione sono state evidenziate alcune differenze tra la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, rispetto alle quali sono stati chiesti chiarimenti all'iscrizione, tra le minori spese, della voce "incremento taglio crediti di imposta" (riferito al comma in esame) per un valore di 40 milioni nel 2014.

Inoltre, è stato evidenziato che le disposizioni di seguito indicate, incluse tra quelle che si intende abrogare, prevedono una agevolazione di carattere pluriennale. In particolare:

- il regime fiscale di attrazione europea e la disciplina fiscale per i distretti produttivi e le reti d'impresa stabiliscono un beneficio triennale;
- l'esenzione delle plusvalenze spetta a condizione che le stesse siano reinvestite in start up entro due anni dalla data del loro realizzo.

Alla luce di quanto sopra indicato, è stato evidenziato che la soppressione delle indicate agevolazioni possa produrre effetti finanziari gradualmente nel triennio 2014-2016 in quanto non consentirà ulteriori nuovi accessi; diversamente, i soggetti che hanno già optato per l'adesione alla norma agevolativa fruiranno del beneficio in base ai tempi previsti dalla norma medesima.

Commi 584 e 585 – Trasferimento servizi di pagamento

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede che il cliente possa chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore dei servizi di pagamento subentra nei

mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di origine. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni in esame.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni.

Commi da 586 a 589 – Azione di contrasto ai rimborsi tributari indebiti

La norma reca norme antielusive finalizzate a contrastare gli indebiti rimborsi IRPEF effettuati tramite sostituti d'imposta o centri di assistenza fiscale autorizzati. A tal fine viene disposto che in caso di richiesta di rimborso d'imposta complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, il pagamento della somma richiesta è subordinato ad un controllo preventivo effettuato dall'Agenzia delle entrate in relazione alla spettanza delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia. Dopo tale verifica il rimborso è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

La disposizione si applica a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 2014 (periodo d'imposta 2013).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto della norma, affermando che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

La Nota dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013 afferma che gli oneri amministrativi relativi all'attuazione della norma in esame sono già compresi tra quelli ordinariamente dovuti al *partner* tecnologico in relazione alle normali evoluzioni normative del sistema.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate circa l'inclusione degli oneri amministrativi tra quelli ordinariamente dovuti al *partner* tecnologico, e considerato che la procedura

indicata prevede un controllo preventivo anche documentale sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, è stata chiesta una conferma circa la possibilità per l'Agenzia delle entrate di attivare la nuova procedura utilizzando le risorse umane disponibili.

Comma 590 – Contributo di solidarietà su redditi complessivi superiori a 300.000 euro

La norma proroga l'applicazione del contributo di solidarietà¹⁷³ - fissato in misura pari al 3% della parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro - al triennio 2014-2016.

Il contributo non si applica ai trattamenti pensionistici ai quali la legge in esame applica lo specifico contributo (cfr comma 486); tali trattamenti, tuttavia, rilevano ai fini della verifica del superamento del limite di reddito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate									
IRPEF		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4
Add.le reg.IRPEF					5,0	5,0		5,0	5,0
Add.le com.IRPEF					1,8	1,4		1,8	1,4
Maggiori entrate tributarie									
Proroga contributo solidarietà su redditi complessivi >300mila		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4
Maggiori spese correnti									
Add.le reg.IRPEF		5,0	5,0						
Add.le com.IRPEF		1,8	1,4						

Poiché la disposizione ha carattere transitorio (triennio 2014-2016), gli effetti finanziari non hanno carattere permanente.

La relazione tecnica, dopo aver descritto la norma e ricordato che il contributo è deducibile ai fini IRPEF e relative addizionali, afferma che la stima è stata effettuata mediante modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni delle persone fisiche presentate nel 2012 (periodo d'imposta 2011).

¹⁷³ Introdotta dall'art. 2 del decreto legge n. 138/2011.

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà pari a 275,4 milioni di euro.

Considerata la deducibilità del contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF pari a -118,4 milioni in termini di competenza annua; la corrispondente variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF è stimata, rispettivamente, in -5 e -1,4 milioni.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati:

<i>milioni di euro</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Add.le reg.le IRPEF	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Add.le com.le IRPEF	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
TOTALE	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 conferma che la stima tiene conto sia dell'andamento della congiuntura economica sia dell'impatto della stessa rispetto alle diverse tipologie di redditi ai quali si applica il contributo di solidarietà. La stima è stata ottenuta mediante il modello di micro simulazione IRPEF che elabora, per ogni singolo contribuente, le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi. In particolare, i singoli redditi vengono estrapolati relativamente all'anno di previsione secondo dei coefficienti moltiplicativi ricavati, per quanto riguarda i dati storici e previsionali, dall'ISTAT e dal DEF.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della stima effettuata con il modello di microsimulazione, non sono state formulate osservazioni.

In proposito si ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge n. 138/2011 aveva stimato in 269 milioni il gettito annuo lordo del contributo di solidarietà. Il bollettino delle entrate relativo al periodo gen-dic 2012, nonché il Rendiconto generale dello Stato anno 2012¹⁷⁴, indica un gettito annuo di 263 milioni.

¹⁷⁴ Entrata, capitolo 1077.

Commi da 591 a 597 – Imposta di bollo sulle istanze trasmesse per via telematica

Le norme introducendo il comma 1-bis all'articolo 3 della tariffa annessa alla disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), determinano in maniera forfetaria e nella misura di euro 16 l'imposta di bollo dovuta in relazione:

- ad istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
- ad atti e provvedimenti di soggetti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, a prescindere dalla dimensione del documento.

Si prevede, inoltre, che, al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi connessi all'invio delle istanze per via telematica, sia emanato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame comporta effetti di trascurabile entità.

Nella Nota¹⁷⁵ formulata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo precisa che la norma innova la disciplina dell'imposta di bollo per gli atti trasmessi o rilasciati per via telematica, gli atti trasmessi o rilasciati in formato cartaceo continuano, invece, ad essere sottoposti alla medesima imposta per ogni foglio (che è composto da quattro pagine). La norma fissa l'imposta nella misura minima prevista per i corrispondenti documenti cartacei, in quanto normalmente essi non superano le quattro pagine. Secondo la Nota, la forfetizzazione si rende necessaria per consentire la quantificazione del bollo sui documenti informatici, che non sono suddivisibili in pagine. Risponde, inoltre, alla necessità di evitare che la determinazione del tributo si fondi su riferimenti, quali, ad esempio, l'estensione del documento in byte, che non costituiscono un criterio univoco di quantificazione. Il Governo ritiene che in tal modo, si promuove l'utilizzo dei canali telematici per i colloqui con la pubblica amministrazione, che invece sarebbe disincentivato qualora l'imposta fosse fissata, per i documenti informatici in questione, in misura superiore. Per quanto evidenziato, la Nota sottolinea che l'impatto

¹⁷⁵ Nota dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013.

sul gettito dell'imposta di bollo appare trascurabile e, inoltre, potrà essere ulteriormente sterilizzato dall'introduzione di meccanismi automatici di controllo sul pagamento del bollo per documenti trasmessi in via telematica.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo, è stata rilevata l'opportunità che fosse fornita una quantificazione seppur di massima degli effetti di gettito connessi all'applicazione della disposizione in esame.*

Commi 598 e 599 – Spese giustizia nel processo tributario telematico

Le norme recano la novella di talune disposizioni del DPR n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) con particolare riguardo alla disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nel processo tributario. Nello specifico viene previsto che:

- nei ricorsi proposti avverso più atti impugnati, il calcolo del contributo, commisurato al valore della lite, deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche in appello [comma 598, lett. a)];
- non siano tenuti al pagamento dei diritti di copia senza certificazione di conformità le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico [comma 598, lett. b) e c)].

L'art. 269, del DPR n. 115/2002, nel testo vigente, prevede che per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto in via forfettaria stabilito nella misura individuata nella tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del medesimo decreto. L'art. 263, del medesimo decreto prevede, inoltre, che nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.

Viene, altresì, previsto (comma 599) che nel processo tributario il contributo unificato e le altre spese di giustizia¹⁷⁶ possano essere pagati con modalità

¹⁷⁶ Disciplinate dall'art. 4, comma 9, dal DL n. 193/2009 (interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario). Si rammenta che la norma richiamata prevede che per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. La norma demanda, ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero

telematiche. Viene demandato ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità tecniche di versamento, rendicontazione ed interconnessione dei sistemi di pagamento nonché del modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni predette senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti in quanto queste hanno carattere procedurale e sono volte al miglioramento della disciplina vigente.

Nella documentazione tecnica¹⁷⁷ integrativa acquisita dalla 5^a Commissione del Senato in prima lettura, con riferimento alle modalità telematiche di pagamento del contributo unificato, introdotte dal comma 599 (ex comma 409), nel processo tributario, è stato evidenziato che queste sono già attive con riferimento ai pagamenti riguardanti la giustizia ordinaria. L'Agenzia per l'Italia digitale ha, a tale riguardo, già predisposto, l'infrastruttura di interconnessione ed interoperabilità denominata "Nodo dei Pagamenti SPC". Tale piattaforma, predisposta in conformità all'art. 18, comma 2-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale, è messa a disposizione sperimentalmente, dalla medesima Agenzia, delle Amministrazioni pubbliche interessate che abbiano sottoscritto con l'Agenzia medesima uno specifico protocollo. Sul punto, è stato, altresì, evidenziato che i costi di connessione dell'Amministrazione delle finanze a questa infrastruttura tecnologica sono da considerarsi ricompresi nell'ambito di quelli già previsti per la conduzione del sistema informativo del MEF, gestito dal partner tecnologico Sogei. Diversamente i costi del servizio di intermediazione per i pagamenti telematici sono regolati dai rapporti contrattuali tra il contribuente e la banca fornitrice del servizio stesso. Pertanto, gli eventuali costi sopportati dagli intermediari potranno essere traslati solo sul proprio cliente al momento dell'effettuazione dei singoli pagamenti telematici. Ciò premesso, è stato affermato che l'allestimento ed il funzionamento del sistema dei pagamenti telematici non potranno determinare nuovi oneri a carico dell'Amministrazione delle finanze.

della giustizia stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le suddette convenzioni prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico siano a carico degli intermediari abilitati.

¹⁷⁷ Nota del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria, del MEF del 4 novembre 2013.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni in merito alla norma di cui al comma 599, preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.

Nessuna osservazione è stata avanzata, altresì, con riguardo alle norma di cui al comma 598 che, con specifico riferimento alle lett. b) e c) appare suscettibile di determinare effetti virtuosi in termini di gestione, connessi all'informatizzazione del processo anche della giurisdizione tributaria.

Commi da 600 a 605 – Contributo obbligatorio per la partecipazione a concorsi

Le norme pongono a carico dei candidati partecipanti¹⁷⁸ agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione, ovvero ai concorsi per la nomina a notaio o magistrato ordinario il pagamento di un contributo obbligatorio, fissato nelle misure forfettarie di euro 75 per gli aspiranti avvocati cassazionisti ed euro 50 negli altri casi. Viene demandato a decreti interministeriali di natura non regolamentare la determinazione delle modalità di versamento dei contributi e l'aggiornamento degli stessi ogni tre anni, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica quantifica in modo distinto per ciascun esame e concorso l'entrata riveniente dall'istituzione del contributo.

Con riguardo al esame per l'abilitazione forense, la RT evidenzia la necessità di integrare le risorse previste a legislazione vigente non potendo altrimenti garantire il regolare svolgimento dell'esame.

La RT afferma che il contributo si aggiungerebbe alla tassa di euro 12,91 attualmente prevista (DPCM 21 dicembre 1990). Le spese per l'organizzazione degli esami fanno capo al Ministero della giustizia (per una spesa di circa 3 milioni di euro annui). A tale riguardo la RT afferma, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2014, il Dicastero non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/1997 (pari a circa 2 milioni di euro) utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

La RT stima, pertanto, il gettito riveniente dal contributo in circa 1.850.000 euro, determinato moltiplicando il contributo (euro 50) per il numero medio (37.000) di domande presentate in occasione degli ultimi esami.

¹⁷⁸ I contributi devono essere corrisposti al momento della presentazione della domanda.

In relazione al contributo previsto per gli aspiranti avvocati cassazionisti, la quantificazione è operata moltiplicando il contributo (euro 75) per il numero medio di domande presentate in occasione degli ultimi esami (100), per un gettito complessivo pari ad euro 7.500.

Quanto al contributo per il concorso di notaio, la RT evidenzia che le spese sostenute per ciascun concorso ammontano a circa euro 470.000 (940.000 euro per due concorsi) e che risorse aggiuntive sono necessarie per garantire il regolare funzionamento del concorso. L'introito derivante dal contributo in riferimento viene quindi stimato in euro 550.000, in ragione della moltiplicazione del contributo (euro 50) per il numero medio di candidati per concorso (5.500) per ciascuna delle due tornate concorsuali annue.

Con riferimento, infine al concorso per magistrato ordinario, al RT evidenzia che la spesa per organizzare il concorso è pari a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale, e che a fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a 25.000, sulla base del contributo introdotto viene quantificato un gettito annuo di circa euro 1.250.000, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso.

Si rammenta che in prima lettura al Senato, nel corso dell'esame del provvedimento in 5^a Commissione è stato evidenziato che con riguardo al concorso notarile i candidati già sostengono la corresponsione di euro 49,58 - in virtù dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 1990 - quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge n. 1379/1956. Non avendo la RT fatto evidenza di tale contribuzione già prevista a normativa vigente, al fine di evitare incertezze applicative, è stato chiesto di chiarire se l'istituendo contributo si aggiunga o meno a quello summenzionato.

Con riguardo alla richiesta di chiarimenti in parola, nella documentazione tecnica acquisita dalla 5^a Commissione durante l'esame in prima lettura¹⁷⁹ è stato evidenziato che, in mancanza di specifica disposizione a riguardo, l'istituendo contributo di 50 euro posto a carico dell'aspirante notaio, si aggiunge alla tassa erariale di 49,58 euro prevista normativa vigente. La proposta normativa in esame, pertanto, non incide in alcuna misura sulla predetta disposizione che determina la tassa erariale.

In merito ai profili di quantificazione, sono state formulate osservazioni.

¹⁷⁹ Nota del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013 e Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 5 novembre 2013.

Commi 606 e 607 – Spese di giustizia

Le norme recano modifiche ed integrazioni al DPR n.115/2002 [Testo unico sulle spese di giustizia (TUSG)].

In particolare con la modifica dell'art. 30, comma 1, del summenzionato decreto [comma 606, lett. a)] viene disposto l'aumento (da 8 a 27 euro) dell'anticipazione forfettaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, mentre con l'introduzione dell'art. 106-*bis* [comma 606, lett. b)], viene previsto che i compensi - per le prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio - spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato vengano ridotti di un terzo.

Viene, altresì, previsto che le lett. a) e b) del comma 606, si applichino rispettivamente ai procedimenti iscritti a ruolo e alle liquidazioni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 607).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 606, lett. a) i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate tributarie	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7

La relazione tecnica tratta le fattispecie in esame con riferimento al precedente comma 288, disciplinante l'assunzione di personale della magistratura ordinaria vincitore di concorso nel 2013. La norma di cui al comma 606, lett. a), in particolare, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'art. 30 del TUSG aumentandolo da 8 a 27 euro, reca la copertura del maggior onere previsto dalla summenzionata disposizione. Alla norma in esame la RT associa un maggior gettito – quantificato nei termini riportati a seguire – pari a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR n. 115/2002 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la Lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi). L'importo attuale del diritto in questione è pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo ed affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta. Per il contributo unificato, invece, vi è uno specifico capitolo di entrata (3321). L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative.

(euro)

Maggior gettito derivante dall'aumento del diritto forfettario da 8 a 27 euro	
Numero dei procedimenti civili interessati dalla misura	2.300.000
Differenza importo diritto forfettario	27 -8=19
Maggior gettito (n. procedimenti X 19 euro)	43.700.000

Nel corso dell'esame in prima lettura è stata acquisita dalla 5^a Commissioni ulteriore documentazione tecnica¹⁸⁰. Con riguardo al comma 606, lett. a) nella medesima documentazione è stata confermata la congruità del numero dei procedimenti civili indicati nella RT, che saranno assoggettati alla nuova disciplina del diritto forfettario. E' stato inoltre, evidenziato che il numero di 2.300.000 procedimenti rappresenta appena il 50% dei procedimenti civili ordinariamente iscritti a ruolo, che ammontano a 4.300.000 (dato medio complessivo degli anni 2011-2012) e che pertanto la quantificazione della RT possiede carattere prudenziale.

Con riguardo al comma 606, lett. b), la RT afferma che attraverso l'introduzione dell'articolo 106-*bis* del citato TUSG., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato. In tal senso è possibile stimare in circa 10 milioni di euro il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Nella documentazione tecnica integrativa acquisita dalla 5^a Commissioni del Senato in prima lettura, con riferimento al comma 606, lett. b) è stato evidenziato che le spese rilevate nell'ultimo anno di riferimento (2012) sul capitolo 1360, per gli ausiliari del giudice costituiti d'ufficio nei procedimenti penali, ammontano a circa 120 milioni di euro. La stima di 10 milioni di euro di risparmi di spesa riveste, quindi, carattere di estrema prudenzialità e potrà essere accertata solo a consuntivo. Per tali ragioni tali spese non sono state contabilizzate a valere sui saldi di finanza pubblica.'

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, considerato che gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui al comma 606, lett. a) costituiscono la copertura finanziaria dell'onere recato dalla norma di cui al comma 288, alla cui relativa scheda si fa rinvio.

Nulla è stato osservato, altresì, con riferimento alla norma di cui al comma 606, lett. b).

¹⁸⁰ Nota del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria, del MEF del 4 novembre 2013.

Commi 608 e 609 – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

La norma ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni fiscali previste in favore della piccola proprietà contadina; conseguentemente gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni a destinazione agricola e relative pertinenze a favore di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti saranno soggetti ad imposta ipotecaria e di registro in misura fissa ed all'imposta catastale in misura dell'1 per cento. Gli onorari notarili sono invece ridotti alla metà (comma 608).

È, inoltre, modificato, l'articolo 1, comma 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro¹⁸¹, prevedendo che se il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze ha luogo in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l'imposta di registro si applica nella misura del 12 per cento (comma 609).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Maggiori entrate	31	31	31	31	31	31	31	31	31

La relazione tecnica afferma che, da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno 2012), risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro. Per essi, in assenza dell'agevolazione in esame, troverebbe applicazione dal 2014 l'imposta di registro al 9 per cento, con un minimo di euro 1.000 euro a contribuente, più l'imposta ipotecaria e catastale dovute in misura fissa per 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di 149 milioni di euro.

Con la reintroduzione dell'agevolazione, l'applicazione di un'imposta catastale all'1 per cento e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, la norma produrrebbe un gettito di circa 24 milioni di euro. Ne deriva per il 2014, una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a 125 milioni di euro (149 milioni – 24 milioni).

Considerando che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e

¹⁸¹ Di cui al DPR n. 131/1986.

Forestali), la RT stima come perdita effettiva circa 31 milioni di euro su base annua.

Quanto invece all'innalzamento dell'imposta di registro dal 9 al 12 per cento, con soglia minima a 1000 euro, nonché ipotecaria e catastale in misura fissa ad euro 50 cadauna, la RT stima sui dati relativi ai soggetti interessati, un effetto positivo di gettito di circa 31 milioni di euro su base annua.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la stima della perdita di gettito risulta corretta in base ai dati e alle ipotesi assunte dalla RT ed in linea con le stime formulate in occasione di precedenti analoghe misure. Con riferimento, invece alla stima del maggior gettito dovuto all'innalzamento dell'imposta di registro dal 9 al 12 per cento, sono stati richiesti al Governo elementi di dettaglio alla base della stima medesima al fine di permettere una verifica della stessa.

Comma 610 – Proroga termini in materia di modalità di riscossione dei tributi locali

La norma introdotta dal Senato¹⁸², proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine¹⁸³ entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che alla stessa non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che il gettito sarà comunque assicurato.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

¹⁸² Cfr. il maxiemendamento che recepisce l'emendamento 18.1000 del Governo, presentato in Commissione.

¹⁸³ Previsto dal comma 2-ter dell'articolo 10 del DL n. 35/2013.

Comma 611 lettere da a) ad f) – Processo tributario e riscossione

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, reca disposizioni in materia di processo tributario e riscossione. In particolare si apportano modificazioni all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992. L'articolo 17-bis tratta del reclamo avverso gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate, che possono avere per oggetto controversie per importi non superiori ai 20 mila euro, e dell'eventuale mediazione tra l'Agenzia ed il contribuente. Le modifiche prevedono che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (anziché di ammissibilità) contro gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, nel caso di deposito del ricorso prima che siano decorsi i novanta giorni che sono concessi all'Agenzia dell'entrate per decidere l'eventuale accoglimento del reclamo, è stabilito che l'Agenzia medesima, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione [comma 611, lettera a), punto 1)]. Al medesimo articolo 17-bis è aggiunto un ulteriore comma il quale stabilisce che l'esito del procedimento connesso al reclamo rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi [comma 611, lettera a), punto 2)]. Un'ultima modifica del citato articolo 17-bis stabilisce che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare dei novanta giorni assegnati alla Agenzia per l'eventuale accoglimento del reclamo medesimo fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità [comma 611, lettera a), punto 4)].

Le modifiche sopra descritte si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge [comma 611, lettera b)].

Sono, poi, apportate delle modifiche alle norme recate dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che trattano dei compiti del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione. In particolare è stabilito che il Comitato debba anche elaborare i criteri di individuazione mirata e selettiva delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate. In generale, nella definizione dei criteri che il Comitato elabora per ottimizzare le attività di riscossione si deve tenere conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti [comma 611, lettera c)].

Viene riformulato l'articolo 17 del decreto legislativo n. 123/2011. L'articolo tratta dei controlli sull'attività di riscossione. La riformulazione interviene con maggiore incisività sulla disposizione che prevede che l'agente della riscossione fornisca annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Le modifiche introdotte richiedono che l'agente valuti singolarmente i crediti di importo superiore a 500.000 euro. Si conferma la necessità di fornire anche una valutazione sugli altri crediti in forma aggregata, tenuto conto però dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti [comma 611, lettera d)].

E' stabilito, ancora, che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva [comma 611, lettera e)].

La norma potrebbe essere finalizzata ad incentivare l'agente della riscossione ad effettuare adempimenti amministrativi a suo carico (la comunicazione preventiva del possibile fermo amministrativo al contribuente) che costituiscono preconditione alla attività di riscossione.

E' previsto, infine, che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività [comma 611, lettera f)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le modifiche recate dalle lettere a) e b), in materia di mediazione tributaria, sono finalizzate a fugare i dubbi di costituzionalità avanzati da alcune Commissioni tributarie con ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale con riferimento all'attuale formulazione del 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992. Alla disposizione, prosegue la relazione tecnica, non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che trattasi di interventi di natura procedurale. Inoltre si evidenzia che la sospensione dell'esecuzione dell'atto in pendenza del procedimento di mediazione tributaria viene già accordata dagli Uffici in via amministrativa in base ai documenti di prassi dell'Agenzia.

La lettera c) interviene all'articolo 1, comma 533 della L. n. 228/2012 con la finalità di meglio definire i poteri del "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione" previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012.

In particolare la norma dispone che lo stesso Comitato provveda, tra l'altro, all'individuazione, in forma mirata e selettiva delle posizioni sulle quali procedere alla verifica puntuale dell'operato degli agenti della riscossione, tenendo altresì

conto sia del principio di economicità dell'azione amministrativa che di quello della capacità operativa delle strutture deputate al controllo.

Inoltre il suddetto Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, nonché di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

Alla disposizione di cui alla lettera c) la relazione tecnica non ascrive effetti data la natura procedurale della stessa.

La lettera d) l'articolo 17 del decreto legge n. 123/2011 in materia di controlli sull'attività di riscossione prevedendo, al comma 1, che la stessa attività sia svolta congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo sulla riscossione ed approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, si prevede la possibilità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, possa proporre al suddetto Comitato eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Infine, si prevede che l'agente della riscossione fornisca, annualmente, al Ministero dell'Economia e delle finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti, Anche alle disposizioni recate dalla lettera d) non sono ascritti effetti data la loro natura procedurale.

La lettera e) stabilisce che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso delle spese al momento dell'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei beni mobili registrati mediante l'invio del preavviso di fermo dell'autovettura di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973. La norma, pertanto, chiarisce che il diritto al rimborso delle spese è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all'analisi e alla ricerca del bene e prescinde dalla formalizzazione dell'iscrizione al PRA. La norma ha, secondo la relazione tecnica, natura chiarificatoria e, pertanto, non le si ascrivono effetti.

La lettera f) è di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, nel presupposto, sul quale si è ritenuto necessario acquisire l'avviso del Governo, che le norme, nel loro complesso incrementino le probabilità di riscossione degli importi iscritti nei ruoli.

Comma 611 lettere g) ed h) – Contenimento delle spese dell’Agenzia delle Entrate

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, apporta modifiche all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78/2010. Tale comma prevede che per il triennio 2011-2013 le Agenzie fiscali possono assolvere alle disposizioni in materia di risparmi di spese recate dagli articoli 6 e 8, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legge n. 78/2010 e alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Il citato comma 21-sexies prevede anche che le Agenzie fiscali possano conferire incarichi dirigenziali nel rispetto di vincoli meno stringenti di quelli posti dalla normativa vigente tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente; a presidio dell’allentamento dei vincoli sono dettate disposizioni aggiuntive volte a sterilizzare economicamente l’allentamento dei vincoli stessi.

Le modifiche stabiliscono che l’efficacia dell’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010 si estenda dal triennio 2011-2013 al quinquennio 2011-2015 [comma 611, lettera g)].

E’ inoltre stabilito che le disposizioni sopra descritte si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell’ apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l’anno precedente, delle disposizioni indicate [comma 611, lettera h)].

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni prevedono la possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo mediante un riversamento forfetario al bilancio dello Stato commisurato alle dotazioni dei capitoli, relative ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell’anno 2010.

Tenuto conto che il riversamento forfetario al bilancio dello Stato ha carattere compensativo, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è finanziariamente neutrale.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010 non attribuiva effetti finanziari alla disposizione medesima né per la parte riguardante i risparmi relativi alle spese di funzionamento né per la parte che detta norme specifiche relative al

reclutamento di dirigenti. Questo perché le norme dell'articolo 6, nel loro complesso, erano finalizzate a definire strumenti per il conseguimento di risparmi che sarebbero stati contabilizzati, per le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, solo a consuntivo secondo quanto specificato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 6, comma 21 del medesimo decreto legge n. 78/2010.

***In merito ai profili di quantificazione** è stata rilevata l'opportunità di chiarire se le nuove modalità individuate per l'eventuale riversamento all'entrata delle dotazioni di bilancio delle Agenzie fossero applicabili solo per gli anni 2014 e 2015. Tali ipotesi appare probabile, visto che la presente legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Tale chiarimento è stato richiesto considerato che, diversamente, le dotazioni di bilancio oggetto di risparmio per l'anno 2013 potrebbe essere riversate nel 2014 facendo venire meno risparmi che ad oggi potrebbero essere stati registrati a consuntivo, considerato che la norma modificata è nel terzo anno di applicazione.*

Commi da 612 a 615 – Isola di Lampedusa

La norma, in relazione allo stato di crisi dell'isola di Lampedusa, proroga dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (comma 612).

Il termine per il versamento dei tributi sospesi è fissato entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013 in unica soluzione includendo gli interessi maturati dalla predetta data del 31 dicembre 2013 fino alla data dell'effettivo versamento (comma 613).

E' possibile per il contribuente chiedere una dilazione del pagamento; in caso di esito positivo si applicano gli interessi mentre è esclusa l'applicazione di sanzioni (comma 614).

Le comunicazioni di irregolarità inviate entro il 1° gennaio 2014 - relative a liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972) e a controlli formali (art. 36-ter del DPR n. 600/1973) - sono inefficaci se relative al pagamento di tributi oggetto di sospensione ai sensi dei precedenti commi (comma 615).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica¹⁸⁴ afferma che le norme in esame prevedono una regolarizzazione per i contribuenti che al cessare della sospensione (1° dicembre 2012) di cui all'art. 23, comma 12-*octies*, del D.L. n. 95/2012 non hanno provveduto al regolare versamento dei tributi e contributi sospesi. Viene quindi prevista la proroga della sospensione al 31 dicembre 2013 e indicato che i versamenti sospesi debbono essere restituiti entro la prima scadenza utile successiva, ferma restando la possibilità di chiedere una dilazione per il pagamento all'Agenzia delle entrate secondo le regole generali e senza applicazione di sanzioni. Viene altresì prevista l'inefficacia delle comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge.

In merito ai profili finanziari, la RT evidenzia che la proposta in esame comporta effetti finanziari trascurabili per l'anno 2013 in quanto la stessa interviene successivamente alle principali scadenze per i versamenti tributari.

In merito ai profili di quantificazione, in riferimento ai termini scaduti prima del 1° gennaio 2014, è stato chiesto se i contribuenti che abbiano spontaneamente provveduto al pagamento di quanto indicato nelle comunicazioni di irregolarità (comprensivo di sanzioni ed interessi) possano chiedere una parziale restituzione di quanto versato.

Ulteriori considerazioni evidenziate nel corso dell'iter parlamentare sono riferite alla scadenza finale del periodo di sospensione che, nel testo dell'emendamento esaminato, era prevista al 1° dicembre 2014 e che, nel testo in esame, risulta anticipato al 31 dicembre 2013.

Inoltre, era stato ricordato che la relazione tecnica allegata al D.L. n. 98/2011, che aveva prorogato dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di sospensione dei versamenti di tributi e contributi ha stimato effetti di minor gettito pari a 5,2 milioni per l'anno 2012. Alla successiva proroga, dal 30 giugno 2012 al 1° dicembre 2012 (D.L. n. 95/2012), non erano stati ascritti effetti.

Commi da 616 a 617 – Trasmissione telematica delle dichiarazioni

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modifica il d.lgs. n. 241 del 1997 e il DM n.164 del 1999 in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA e di norme per l'assistenza fiscale. In particolare, viene esteso l'ambito applicativo delle sanzioni per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazione. Vengono, inoltre, introdotti alcuni obblighi informativi nonché un inasprimento di sanzioni a carico dei CAF che non rispettino adeguati livelli di servizio o commettano gravi violazioni nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale. Vengono, inoltre, inseriti requisiti più stringenti per componenti del consiglio di

¹⁸⁴ Relazione tecnica relativa al testo approvato dal Senato (pag. 160, rif. commi da 421-*bis* a 421-*quinquies*)

amministrazione dei CAF. Si prevede, infine, che qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per quali è previsto il versamento unitario di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che si tratta di norme ordinamentali senza effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni.

Commi da 618 a 624 – Definizione di situazioni debitorie pregresse

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e successivamente modificate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito con il pagamento:

- di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora previsti [comma 618, lett. a)]
- delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 [comma 618, lett. b)].

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti (comma 619).

Si prevede, inoltre, che, entro il 31 marzo 2014¹⁸⁵, i debitori che intendono aderire alla definizione dei debiti pregressi sopra descritta versano in un'unica soluzione le somme dovute (comma 620).

A seguito di tale pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, i dati necessari (comma 621). Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito (comma 622).

¹⁸⁵ Data prorogata dal 28 febbraio 2014, dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (A.C. 2162).

Per consentire lo svolgimento della procedura sopra descritta sono sospese fino al 15 aprile 2014¹⁸⁶ le procedure di riscossione dei carichi oggetto di definizione. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (comma 623).

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 624)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che alle stesse non si ascrivono effetti tenuto conto che, se da un lato si consente l'effettuazione dei versamenti con esclusione degli interessi, dall'altro si incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La relazione tecnica afferma che al momento non è ipotizzabile la percentuale di adesione alla definizione in esame, sia in termini di frequenze, sia in termini di valori iscritti complessivamente a ruolo. Pertanto una valutazione del recupero di gettito netto potrà essere effettuata a consuntivo e si assume la norma come finanziariamente neutrale.

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la RT non evidenzia le stime di maggiori entrate (rispetto a quelle incorporate nei tendenziali con riguardo alle somme interessate) attese dalla procedura in esame. L'entità di tale gettito aggiuntivo - al fine di garantire la complessiva invarianza finanziaria - dovrebbe peraltro essere almeno pari all'importo necessario a compensare la riduzione di entrate dovuta alla rinuncia ad interessi e sanzioni. In proposito appare quindi necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione.

E' stata rilevata, altresì, l'opportunità che fosse precisato se l'importo iscritto a ruolo di cui si richiede il pagamento sia da considerare comprensivo delle sanzioni dal momento che le disposizioni dispongono espressamente solo con riguardo a quanto dovuto a titolo di interessi e di remunerazione del servizio di riscossione.

Riguardo all'eliminazione della previsione relativa al decreto ministeriale concernente le modalità applicative della disposizione, andrebbe valutata la coerenza di tale intervento con la complessiva disciplina introdotta. A tal proposito si rileva che le comunicazioni effettuate, in base alle norme in esame, dall'agente di riscossione sembrano limitarsi alla mera identificazione dei debitori che effettuano i pagamenti e non delle poste oggetto di definizione; tale ultima identificazione, tuttavia, appare indispensabile al fine della

¹⁸⁶ Data prorogata dal 15 marzo 2014, dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (A.C. 2162).

prosecuzione delle attività di riscossione per tutte le altre poste non oggetto di definizione che fanno capo al medesimo debitore.

Comma 625 – Imposta prodotti da fumo

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modifica l'incremento dell'imposta sui prodotti da fumo previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del DL n. 91 del 2013. In particolare si prevede che la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia adottata entro il 20 aprile 2014 (in luogo del 30 novembre 2013), e che l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo sia effettuato a decorrere dal 1° maggio 2014 (in luogo del 1° gennaio 2014), in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 33 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (anziché 50 milioni di euro a decorrere dal 2014).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate	17			17			17		

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma comporta oneri pari a 17 milioni di euro per l'anno 2014.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 626 – Accise benzina

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che gli effetti di maggior gettito si produrranno dall'anno 2017, quindi, successivamente al triennio di riferimento.

La relazione tecnica precisa che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli determinerà un aumento dell’aliquota dell’accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP, nonché sull’IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l’anno 2018. La RT afferma, inoltre, che per garantire i suddetti effetti positivi l’incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni per il 2019.

In merito ai profili di quantificazione si è rilevato che, alla luce dei recenti incrementi subiti dalle suddette aliquote, da ultimo dalla legge di stabilità per il 2013 (comma 487) a cui sono stati ascritti rilevanti effetti di maggior entrata, tale ulteriore incremento potrebbe determinare effetti regressivi sui consumi dei prodotti interessati, con conseguente difficoltà di assicurare il gettito previsto. Sul punto è apparso opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Commi 627 e 628 – Fondo interbancario di tutela dei depositi

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che, ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

L’efficacia della disposizione in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate	2,6	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5

La relazione tecnica precisa che la norma equipara l’intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell’articolo 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). Infatti, secondo tale articolo, “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti”.

Per la stima degli effetti di gettito, la RT evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici intereventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

(milioni di euro)

2014	2015	2016	2017
-2,6	-1,5	-1,5	-1,5

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 629 – Divieto di anatocismo bancario

La norma, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, deve prevedere gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 630 – Banche di credito cooperativo

Normativa vigente. L'articolo 96 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dispone che le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. I

sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, dispone che le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione non si sono formulate osservazioni.

Commi da 631 a 633 – Disposizioni fiscali relativi al comune di Campione d'Italia

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e modificata nel corso dell'esame alla Camera, dispone¹⁸⁷, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'incremento dal 20% al 30% della misura di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. Si prevede, inoltre, che tale percentuale sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a derivanti a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁸⁷ Modificando l'articolo 188-bis del TUIR.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate - IRPEF	1,6	2,8	2,7	1,6	2,8	2,7	1,6	2,8	2,7
Minori entrate – addizionali locali					0,1	0,1		0,1	0,1
Maggiori spese – addizionali locali		0,1	0,1						

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, precisa che la legislazione vigente dispone che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio rispetto all'euro, ridotto forfetariamente del 20%. La norma in esame prevede quindi una nuova riduzione forfetaria pari al 30%, variante ogni anno sulla base dello scostamento medio annuale delle valute euro e franco svizzero.

La RT afferma che, in base ad un'analisi dell'andamento verificatosi nel corso dell'anno 2013, si stima che in tale anno il tasso di cambio medio euro/franco svizzero subisca un decremento del 2,1%. Ai fini della presente stima si ipotizza quindi per il 2014 una riduzione forfetaria pari al 27,9% (30% - 2,1%). Per gli anni successivi si ipotizza che il tasso di cambio tra le due valute rimanga costante; si ipotizza quindi l'applicazione della riduzione forfetaria di base, pari al 30%.

Al fine di verificare l'impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, la RT afferma che sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,6 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la norma entra in vigore dal 2014, risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	-1,6	-2,75	-2,6
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,85	-2,7

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT si limita ad indicare il risultato di un modello di microsimulazione senza fornire i dati e le ipotesi

utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito. Non risulta, pertanto, possibile effettuare una verifica dei suddetti effetti.

In merito al profilo di cassa, non si hanno osservazioni da formulare attese la prudenzialità dell'ipotesi di considerare la perdita di gettito riferita alla percentuale di acconto già nel 2014.

Commi 634 e 635 – Accisa agevolata sulle emulsioni di combustibili e acqua

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modificando l'articolo 21-bis del d.lgs. n. 504/1995, rinnova il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013, previa approvazione della Commissione europea. In particolare, viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione. Rispetto al programma precedente risulta variata esclusivamente l'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usata come carburante da 280,50 euro per mille litri a 374,67 per mille litri.

La RT allegata allo schema di decreto legislativo che ha introdotto il citato articolo 21-bis, stimava effetti di minore entrata in misura pari a 7,81 milioni di euro annui dal 2008 al 2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

La relazione tecnica afferma che la modifica dell'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usata come carburante si è resa necessaria per tener conto degli intervenuti incrementi sull'aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore. Secondo la RT, invece, non hanno subito variazione le altre aliquote in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell'olio combustibile .

Per la stima degli effetti di gettito, la RT afferma che sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2012, forniti per i prodotti in esame dall'Agenzia delle dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga dell'agevolazione, stimati confrontando l'aliquota di base dei singoli prodotti

(gasolio carburante: 617,40 euro per mille litri; gasolio riscaldamento: 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: 64,2421 euro per mille Kg; BTZ denso per uso industriale: 31,38870 euro per mille Kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa. Detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise. La RT afferma, inoltre, che non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro su base annua dal 2014 al 2019.

In merito ai profili di quantificazione, si è evidenziata l'opportunità di acquisire maggiori elementi di dettaglio, con particolare riferimento ai dati di consumo utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito, al fine di procedere ad una verifica della stessa, anche tenuto conto dello scostamento dell'onere annuo stimato dalla RT (2,2 milioni di euro annui) rispetto a quello stimato in sede di schema di decreto legislativo che ha introdotto il citato articolo 21-bis (7,81 milioni di euro annui).

Commi da 636 a 638 – Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione, mediante selezione concorrenziale, delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attenendosi ai seguenti criteri direttivi (comma 636):

- a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione a 200.000 euro della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
- b) durata delle concessioni pari a sei anni;
- c) versamento della somma di euro 2.800 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;
- d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;
- e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione.

Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al precedente comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020 (comma 637).

Per soddisfare l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso del 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno saranno poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto dei criteri direttivi in precedenza richiamati (comma 638).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie									
Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo	40			40			40		

Si osserva che l'iscrizione dell'introito integralmente nell'esercizio 2014 presuppone che l'intera procedura di attribuzione delle concessioni si concluda entro il medesimo anno (pure in presenza della norma¹⁸⁸ in base alla quale il versamento della somma di 200.000 euro per ciascuna concessione dovrà avvenire in due metà di pari importo (presentazione della domanda di partecipazione e sottoscrizione della nuova concessione).

La relazione tecnica precisa che nell'anno 2000 sono state poste a concorso 800 concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo¹⁸⁹. Dopo l'esperimento della gara, con riferimento alla prevista ripartizione per provincia, sono state assegnate 420 concessioni, le cui convenzioni accessive sono state sottoscritte, con conseguente attivazione delle rispettive sale destinate all'esercizio del gioco, in tempi diversi, a seguito dell'allestimento delle sale stesse e delle rispettive richieste di collaudo¹⁹⁰, nonché a seguito di pronunce giurisdizionali pronunciate

¹⁸⁸ Comma 636, lett. d).

¹⁸⁹ Bando di gara inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 22 novembre 2000 e pubblicato nella G.U.R.I., parte seconda, n. 278 del 28 novembre 2000.

¹⁹⁰ Presentate dai soggetti assegnatari entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione, termine prorogato dall'art. 52, co. 48, della legge 448/2001 e dall'art. 1, co. 5-bis, del DL 138/2002.

dai giudici amministrativi aditi con ricorsi avverso la graduatoria di aggiudicazione.

L'art. 2, co. 1, lett. e), del DM 29/2000 aveva previsto che le concessioni per il gioco del Bingo avessero durata di sei anni e che tale durata fosse rinnovabile per una sola volta. Allo stato, causa eventi diversi che hanno concorso a diminuire negli anni il numero delle concessioni originariamente attribuite, sono operative soltanto 225 concessioni, che verranno a scadenza secondo la seguente tempistica: 26 concessioni nel novembre 2013; 172 concessioni nel 2014; 14 concessioni nel 2015; 7 concessioni nel 2016; 2 concessioni nel 2017; 2 concessioni nel 2018; 1 concessione nel 2019; 1 concessione nel 2020. L'estrema frammentazione di questo quadro temporale di scadenze è da ascrivere alle diverse vicissitudini patite dall'originaria procedura di assegnazione di un unico gruppo di concessioni, nonché dalle altre, anche di genesi processuale, che hanno segnato l'una o l'altra delle singole concessioni attribuite a partire dall'anno 2000.

Si pone dunque la forte esigenza dell'Amministrazione – per ragioni di efficienza ed economicità della sua azione – di tentare un ripristino di un tendenziale riallineamento (o quanto meno di un avvicinamento) delle date di scadenza delle concessioni in questione. Si ritiene di poter conseguire questo specifico obiettivo bandendo ora una prima gara cui possano partecipare, per una eventuale riattribuzione del titolo concessorio, i titolari di concessione in scadenza negli anni 2013 e 2014.

Tuttavia, nell'ipotesi che il mercato sia in grado di manifestare una domanda superiore al numero delle concessioni effettivamente in scadenza in tale biennio (26+172=198 concessioni), l'Amministrazione ritiene che il numero di concessioni da porre ad oggetto della procedura selettiva possa in realtà essere complessivamente pari a 228, con un incremento di circa il 15 per cento – in occasione dell'avvio della gara – del numero di quelle effettivamente in scadenza nel predetto biennio. Successivamente, tenuto conto dei tempi fisiologici di durata di una procedura di selezione concorrenziale di rilievo comunitario (che notoriamente si svolge in alcuni mesi, onde, relativamente a quella in oggetto, la sua data di conclusione, ragionevolmente, cadrà nella seconda metà dell'anno 2014), e dunque con cadenza sostanzialmente ad anni alterni, verrebbero bandite gare per i rinnovi delle concessioni in scadenza negli anni 2015-2016, e quindi così via fino ad esaurimento degli ulteriori due bienni. Questa opzione, in ogni caso, implica anche una ulteriore soluzione.

Nel 2000 le concessioni oggetto di gara furono attribuite a titolo gratuito. Questo regime di gratuità non è più replicabile, non foss'altro per il sensibile disallineamento che si verrebbe a perpetuare nei riguardi di ogni altra concessione operante in materia di gioco pubblico, che è invece attribuita a titolo oneroso. Il nuovo bando, perciò, deve prevedere che, per la attribuzione delle concessioni, sia dovuto un corrispettivo non inferiore a euro 200.000 per

concessione. La decorrenza della eventuale riattribuzione delle concessioni che scadono nell'autunno del 2013 sarà concomitante con quella dell'attribuzione delle concessioni in scadenza nel prossimo anno. Ciò in un'ottica di realizzazione di quel principio di riallineamento che si intende perseguire. Questa previsione, abbinata a quella della onerosità delle concessioni riattribuite, consente di prospettare un'ulteriore novità, pur sempre da porre alla base della sollecitazione di mercato che si realizzerà in occasione della nuova gara. Si prevede, in sintesi, che per la durata della proroga tecnica che inevitabilmente subirà uno dei titolari di concessione in scadenza nell'autunno di quest'anno – la cui concessione riattribuita, in caso di superamento della procedura concorrenziale, decorrerà insieme a quella delle concessioni riattribuite il prossimo anno – detto titolare corrisponda mensilmente (o per frazioni di mese) allo Stato concedente (per il numero di mesi di proroga) ratei di corrispettivo pari, singolarmente, all'ammontare del "prezzo" della concessione per l'intero nuovo seiennio diviso il numero complessivo di mesi in esso compresi. In altri termini, euro 2.800 per mese ovvero per frazione di mese superiore ai quindici giorni – oppure euro 1.400 per frazione di mese inferiore ai quindici giorni – costituente, nella sostanza, un dodicesimale (con arrotondamento alla cifra superiore oppure inferiore, in funzione della possibile proroga per più o meno di quindici giorni di un mese) del corrispettivo complessivo stabilito per l'intera durata della concessione (euro 200.000) diviso per il numero di anni di durata della concessione medesima (sei anni).

Questa impostazione (e soluzione), si ritiene necessaria – oltre che, in generale, per evitare critiche da parte di chi potrebbe non trovare plausibile una proroga, anche solo di qualche mese, a titolo sostanzialmente gratuito, delle 26 concessioni in scadenza nell'autunno di quest'anno – per bilanciare la posizione di un titolare di concessione che, di per sé in scadenza fra poco tempo, avrebbe invece la possibilità di prolungare il rapporto fino alla decorrenza del nuovo seiennio (in virtù dell'aggiudicazione della nuova gara) rispetto a quella di un titolare di concessione naturalmente in scadenza solo nel corso dell'anno 2014.

Questo tipo di impostazione (e soluzione) ovviamente verrebbe replicata – come detto ad anni alterni – per ogni altro gruppo biennale di concessioni da bandire in futuro, fino ad esaurimento di quelle che troveranno scadenza entro l'anno 2020.

Al fine di analizzare gli effetti finanziari positivi delle norme in esame, si segnala che tali effetti sono oggettivamente aggiuntivi rispetto ai tendenziali di entrate che riguardano il settore. Sino ad oggi, infatti, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo sono state gratuite, sia in occasione delle loro attribuzioni o riattribuzioni sia in occasione di loro eventuali proroghe tecniche.

Presumendo prudenzialmente che, delle 228 concessioni potenzialmente a gara (198 oggetto di riattribuzione e 30 nuove concessioni), siano assegnate 205 concessioni, per un corrispettivo pari alla soglia minima prevista dalla norma

(200.000 euro), l'introito erariale sarebbe pari a 41.000.000. A tale somma si deve aggiungere un ulteriore importo pari ad euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che parteciperà al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita. Supponendo un termine medio di proroga di 7 mesi pieni per 198 concessioni, si avrebbe un ulteriore introito erariale di euro 3.800.000, per un totale complessivo di 44.800.000.

Pertanto, arrotondando gli effetti evidenziati e in via prudenziale, si stima che dalla disposizione in esame derivino, nel 2014, maggiori entrate per 40 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.*

Commi da 639 a 721 – Tassazione immobiliare

Le norme intervengono sulla disciplina della tassazione degli immobili disponendo l'istituzione, a decorrere **dal 2014**, dell'imposta unica comunale (IUC) che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile con esclusione delle abitazioni principali. Viene confermata la disciplina vigente in materia di IMU come modificata dalle norme in esame;
- una componente riferita ai servizi, articolata in: 1) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 2) Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le norme, inoltre, intervengono sui termini di versamento di tributi locali (IMU e TARES) (comma 680) relativi **all'anno 2013**.

Si esaminano, di seguito, alcuni aspetti della nuova disciplina e si rinvia, per gli aspetti che riguardano i rapporti finanziari tra Comuni ed Erario nonché la dotazione ed il funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, alle schede relativa ai commi da 722 a 728.

Imposta Unica Comunale (IUC)

La disciplina in esame prevede l'istituzione della **IUC**, le cui modalità applicative sono rinviate ad apposito decreto regolamentare.

Tra i criteri indicati si stabilisce che nella determinazione della misura dell'imposta si dovrà tenere conto, sia ai fini TARI che ai fini TASI, anche dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (comma 682).

I soggetti passivi IUC presentano una dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo (comma 684).

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, con l'unica eccezione della TARI che, se applicata mediante tariffa corrispettiva, è affidata al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; tuttavia, per l'anno 2014, i Comuni possono continuare a rivolgersi ai concessionari cui è già affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti (commi 690 e 691).

Tassa sui rifiuti (TARI)

Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, ivi inclusi i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei rifiuti speciali. A decorrere dal 2016, per la determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard* (comma 653 e 654).

La componente relativa alla gestione dei rifiuti (**TARI**) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650). Le tariffe della TARI, da stabilire entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, sono determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (comma 683).

La TARI non si applica alle superfici ove si formano, in via continua e prevalente, rifiuti speciali il cui smaltimento è a carico dei produttori; nel caso di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, il comune può, con proprio regolamento, prevedere una riduzione della TARI al fine di tenere conto della parte di rifiuti smaltita direttamente dal produttore (comma 649).

La TARI è determinata in base alla superficie calpestabile ovvero, per le aree scoperte, alla superficie suscettibile di produrre rifiuti (comma 645). Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi; in alternativa, per l'attività di accertamento, i comuni possono considerare una superficie pari all'80% di quella catastale; sono previste procedure di interscambio dati tra Agenzia delle entrate e Comuni nonché l'obbligo a carico dei Comuni di comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili (commi 646 e 647).

Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659). Le eventuali ulteriori riduzioni o esenzioni disposte dal Comune possono trovare copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 7% del costo complessivo del servizio; la copertura dell'eccedenza deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (comma 660).

I Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e si applica anche all'abitazione principale. L'aliquota è fissata in misura pari all'1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla (commi 675 e 676).

Eventuali modifiche in aumento dell'aliquota sono ammesse purchè la somma tra l'aliquota TASI e l'aliquota IMU non sia superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile¹⁹¹ (comma 677).

Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille (comma 677).

Per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota TASI non può essere superiore a quella fissata ai sensi del comma 676 (1 per mille ovvero, se deliberata dal comune, aliquota inferiore) (comma 678).

I Comuni possono introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (comma 679).

Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni in favore dell'abitazione principale, nonché dei familiari ivi residenti (*cf. scheda relativo al comma 731*).

Nel caso in cui il soggetto occupante sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal Comune che deve

¹⁹¹ L'aliquota standard massima è pari a 10,6 per mille. Sono tuttavia previste altre misure in relazione a specifiche tipologie di immobile.

essere compresa, per l'occupante, tra il 10% e il 30% del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale (comma 681).

Infine, viene stabilito che il regolamento attuativo dovrà individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682).

Imposta municipale propria (IMU)

Le modifiche introdotte alla disciplina IMU prevedono:

- l'applicazione a regime dell'IMU (in luogo del periodo transitorio previsto fino al 2014) (comma 707, lettera a));
- l'esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, tranne quelli "di lusso" (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9). A tali immobili, se adibiti ad abitazione principale, si applica l'aliquota ridotta (0,4% con facoltà per i comuni di modificare al massimo di 0,2 punti percentuali) e la detrazione annua pari a 200 euro (comma 707, lettera b, nn. 1 e 2, lettera d));
- l'esclusione dall'applicazione IMU delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, degli alloggi sociali¹⁹², della casa coniugale assegnata all'ex coniuge, dell'unico immobile posseduto da categorie di personale delle Forze armate se non locato ed in presenza di ulteriori requisiti appositamente individuati (comma 707, lettera b, n.3, ultimo periodo);
- l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati (comma 707, lettera d) ultimo periodo);
- la riduzione, da 110 a 75, del coefficiente da applicare per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 707, lettera c));

Il comma 709 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione del coefficiente per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli IAP nonché della esclusione dall'ambito IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale (*v. infra*). L'ammontare complessivo degli oneri è indicato in misura pari a 116,5 mln annui a decorrere dal 2014.

¹⁹² Come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, ai sensi del quale "E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie."

- l'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 (comma 708);
Il comma 709 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione del coefficiente per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli IAP (v. *supra*) nonché della esclusione dall'ambito IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale. L'ammontare complessivo degli oneri è indicato in misura pari a 116,5 mln annui a decorrere dal 2014.
- la parziale deducibilità, con decorrenza periodo d'imposta 2013, dell'IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. In particolare, la quota ammessa in deduzione ai fini IRPEF/IRES è fissata in misura pari al 30% per l'anno 2013 e al 20% a decorrere dal 2014. L'IMU è invece indeducibile ai fini IRAP (commi 715 e 716)
L'ultimo periodo del comma 716 reca la compensazione finanziaria degli effetti recati dall'aumento, per l'anno 2013, della misura della quota deducibile dal 20% al 30%. In particolare, si prevede una riduzione del fondo ISPE di 237,9 mln per l'anno 2014 e un rifinanziamento dello stesso di 100,7 mln per l'anno 2015;
- l'introduzione di una specifica disciplina per gli Enti non commerciali. In particolare, si introduce l'obbligo per tali enti di inviare una dichiarazione telematica anche per l'anno 2012 e sono stabilite diverse scadenze per il pagamento dell'imposta che prevedono, tra l'altro, il versamento del saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo(commi 719-721).

Viene inoltre riconosciuta ai comuni la **facoltà** di assimilare ad abitazione principale (comma 707, lettera b), n. 3, primi due periodi):

- gli immobili non locati posseduti da anziani ricoverati in lungodegenza;
- gli immobili, non locati, posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;
- gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Abrogazione TARES e sua maggiorazione

Con l'introduzione della IUC viene contestualmente soppresso l'art. 14 del d.l. 201/2011 che ha introdotto, dal 2013, la disciplina TARES e la sua maggiorazione (comma 704 e 705).

In proposito si precisa che per l'accertamento e la riscossione della maggiorazione TARES (anno 2013) si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi e che l'esercizio di tali attività è svolto dai

Comuni ai quali spettano le maggiori somme a titolo di maggiorazione, sanzioni e interessi.

Immobili non locati

Viene ridotto il previgente regime di esenzione IRPEF per gli immobili tenuti a disposizione (prevista dall'articolo 8 del d.lgs. n. 23/2011).

In particolare, si stabilisce che gli immobili non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorrono, con decorrenza 2013, alla formazione della base imponibile IRPEF in misura pari al 50% (commi 717 e 718).

Tributi relativi all'anno 2013

In merito alle scadenze di pagamento relative a tributi di competenza 2013, si dispone (comma 680):

- la proroga dal 16 al 24 gennaio 2014 del termine per il pagamento della c.d. mini-IMU di cui all'art. 1 del decreto legge n. 133/2013;
- la proroga al 24 gennaio 2014 del termine di versamento della maggiorazione TARES di cui all'art. 14, comma 13, del decreto legge n. 201/2011.

In proposito si ricorda che la disciplina sulla maggiorazione TARES per l'anno 2013 è stata oggetto di modifiche dirette a stabilire che tale tributo fosse riscosso dall'Erario il quale ha riconosciuto ai comuni la somma complessiva di 1 miliardo di euro. Con la risoluzione n. 9 del 9 settembre 2013, il Dipartimento delle Finanze aveva precisato che doveva "essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011".

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate tributarie									
Abrogazione a.14 DL201/11 (TARES)				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IMU fabbricati rurali ad uso strumentale				116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
Deducibilità 20% IMU immobili strumentali:									
<i>IRPEF/IRES</i>	468,7	167,4	267,8	468,7	167,4	267,8	468,7	167,4	267,8
<i>Add.le reg.IRPEF</i>				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
<i>Add.le com.IRPEF</i>				2,1	1,4	1,6	2,1	1,4	1,6
Incremento deduzione 2013(da 20 a 30%)									
<i>IRPEF/IRES</i>	234,3			234,3			234,3		234,3
<i>Add.le reg.IRPEF</i>				2,4			2,4		
<i>Add.le com.IRPEF</i>				1,1			1,1		
Detrazione TASI				500			500		
Minori entrate extratributarie									
Soppr.maggior.TARES minori accanton. Friuli, Trento, Bolzano	52,4	52,4	52,4						
IMU fabbricati rurali uso strumentale RSS	5,5	5,5	5,5						
Maggiori entrate tributarie									
Tassazione 50% non locati nel comune di residenza (dal 2013)									
<i>IRPEF</i>	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4
<i>Add.le reg.IRPEF</i>				13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
<i>Add.le com. IRPEF</i>				5,3	4,1	4,1	5,3	4,1	4,1
Riserva erariale fabbricati D a regime		4.666	4.666						
Maggiori entrate extratributarie									
Accantonamenti Friuli, Trento, Bolzano		293,3	293,3						
Finanziamento fondo solidarietà con quota IMU comune	572	4.717,9	4.717,9						
Minori spese correnti									
Riduzione fondo di solidarietà comunale	30			30			30		
Tassazione 50% non locati nel comune di residenza (dal 2013)									
<i>Add.le reg.IRPEF</i>	13,9	13,9	13,9						

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<i>Add.le com. IRPEF</i>	5,3	4,1	4,1						
Accantonamenti Valle d'Aosta		35	35						
Soppressione Fdo sperimentale riequilibr.		1.836	1.889						
Soppressione compartecipazione comunale IVA		3.024	3.024						
Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna		779	779						
Maggiori spese correnti									
Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-Add.le reg.IRPEF	4,9	4,9	4,9						
Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-Add.le com. IRPEF	2,1	1,4	1,6						
Aumento deduzione dal 20% a 30% primo anno-add.reg.IRPEF	2,4								
Aumento deduzione dal 20% a 30% per il 2013-add.com.IRPEF	1,1								
Aumento fondo solidarietà per detrazione TASI	500								
Soppressione maggiorazione TARES									
<i>F.do solidarietà com.</i>	943	943	943						
<i>Valle d'Aosta</i>	4,6	4,6	4,6						
IMU fabbricati rurali strumentali RSO, Sicilia, Sardegna	110,7	110,7	110,7						
IMU fabbricati rurali strumentali (altre autonomie speciali)	0,3	0,3	0,3						
Fondo solid.comunale	572	5.604,1	5.604,1						
Per memoria									
Minori entrate IMU				3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
Maggiori entrate TASI				3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764

La relazione tecnica originaria e quella riferita al testo approvato dal Senato (integrativa rispetto a quella originaria), oltre a descrivere le norme, affermano quanto di seguito indicato.

Soppressione TARES

La relazione tecnica originaria afferma che la soppressione della maggiorazione TARES (istituita e disciplinata dall'art. 14 del DL 201/2011 per assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili) è del tutto neutrale per i bilanci comunali in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in corrispondente misura.

Per il solo anno 2013, tali risorse sono state reintegrate nel Fondo (legge di stabilità 2013) in quanto è stato attribuito all'Erario il gettito della maggiorazione TARES. In particolare, l'ammontare relativo ai comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, cui corrisponde l'incremento delle risorse nel Fondo, è pari a 943 milioni di euro, mentre il gettito relativo alle altre Autonomie speciali (valutato in 57 milioni) viene recuperato da queste ultime attraverso maggiori accantonamenti corrispondenti. Tali compensazioni, che ammontano complessivamente ad 1 miliardo annuo, sono relative all'effetto finanziario positivo di gettito per il bilancio dello Stato.

Dal 2014, l'art. 14 del DL 201/2011 (del quale si prevede la soppressione) attribuisce ai Comuni il gettito complessivo della maggiorazione TARES e contestualmente riduce le risorse del Fondo e/o i trasferimenti.

Con l'abrogazione dell'art. 14, oltre alla soppressione della maggiorazione TARES, viene anche esclusa la riduzione del Fondo per cui i bilanci comunali rimangono neutrali sul piano finanziario.

Viene meno, invece, il recupero al bilancio dello Stato della somma di 1 miliardo di euro con corrispondenti effetti negativi (*cf. scheda comma 730*).

In merito alle modifiche introdotte al Senato concernenti l'attività di accertamento e riscossione della maggiorazione TARES svolta dai Comuni, la relazione tecnica integrativa afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il termine per il versamento del saldo, già differito al 16 gennaio 2014, è stato ulteriormente prorogato al 24 gennaio 2014. La relazione tecnica afferma che, per l'anno 2014, la modifica non ha sostanziali riflessi sul gettito.

La Nota della RGS del 7 novembre 2013 conferma che gli effetti finanziari sono stati presi in considerazione nell'ambito del complessivo quadro finanziario di riferimento. Infatti, la soppressione dell'art. 14 del DL n. 201/2011, determina il venir meno sia della maggiorazione TARES sia del recupero da parte dello Stato, nei confronti dei comuni, del conseguente maggior gettito, con corrispondenti effetti finanziari negativi per il bilancio statale per 1 miliardo di euro. Per i bilanci comunali, la neutralità finanziaria è assicurata

dal reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi, nell'assunto che gli stessi enti avrebbero compensato tale riduzione con il gettito loro derivante dalla maggiorazione TARES servizi indivisibili.

IUC

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato afferma che l'Imposta Unica Comunale in materia immobiliare (IUC) si articola in tre componenti:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La IUC si fonda su due presupposti impositivi, uno basato sul valore dell'immobile e l'altro relativo alla fruizione dei servizi comunali, collegato all'utilizzo dello stesso immobile.

TARI rifiuti speciali

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato afferma che la disposizione ridefinisce la disciplina dell'applicazione TARI in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali che possono essere oggetto di assimilazione da parte dei comuni.

In particolare, le norme confermano la disposizione di carattere generale in virtù della quale nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e permanente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. Inoltre la norma reca importanti novità in ordine all'esercizio della facoltà di assimilazione, poichè prevede che non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive. Continuano, invece, ad essere assimilabili le superfici che non rientrano strettamente nella nozione di aree produttive, come ad esempio quelle destinate alla vendita.

Il comune può prevedere, con proprio regolamento, riduzioni TARI della parte variabile proporzionali alle quantità per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato il recupero.

Restano invece assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, e la norma specifica che le relative superfici sono soggette alla TARI per intero.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che il tributo in ogni caso deve generare entrate pari ai costi del servizio.

TASI

La relazione tecnica afferma che la TASI viene istituita a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Per la stima degli effetti finanziari è stata utilizzata la banca dati catastale 2010 per il calcolo della base imponibile ai fini IMU.

In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati.

Applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota di base dell'1 per mille, si stima:

- un gettito annuo TASI di circa 3.641 milioni di euro in riferimento ai valori della banca dati catastale;
- un gettito annuo TASI di circa 123 milioni di euro in riferimento alle aree fabbricabili.

Complessivamente, il **gettito TASI annuo stimato ammonta a 3.764 milioni** di euro.

La relazione tecnica allegata al testo approvato al Senato evidenzia che sono assegnati ai Comuni, per l'anno 2014, ulteriori **500 milioni** di euro finalizzati a finanziare la previsione da parte dei Comuni di **detrazioni dalla TASI** a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con apposito decreto sarà stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune.

IMU

La stima degli effetti finanziari, relativi all'abrogazione IMU prima casa e alle altre tipologie di immobili di seguito indicate, è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012. In particolare:

- il gettito (ad aliquota *standard*) relativo ad abitazione principale risulta pari a 3.383 milioni di euro, di cui 52,60 milioni è relativo agli immobili

appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 (valore netto pari a circa 3.331 milioni annui);

- a decorrere dal 2014, la normativa vigente non prevede la detrazione per figli (introdotta per i soli anni 2012 e 2013). Pertanto, risultano scontati nei saldi anche ulteriori 400 milioni di gettito annuo;
- l'esenzione per le cooperative edilizie a proprietà indivisa in relazione agli immobili utilizzati come abitazione principale determina una perdita di gettito stimata in 4 milioni annui;
- l'esenzione per gli alloggi sociali (circa 400.000 unità) determina una perdita di gettito stimata in 10 milioni annui;
- l'esenzione in favore del personale delle Forze armate (circa 22.000 unità) determina una perdita di gettito stimata in 5 milioni annui;
- l'esenzione in favore dell'abitazione assegnata all'ex coniuge (circa 56.000 unità) determina una perdita di gettito stimata in 14 milioni di euro.

Complessivamente, la perdita di gettito IMU su base annua, calcolata ad aliquota standard, risulta quantificata in **3.764 milioni di euro**.

Per quanto riguarda la riduzione del coefficiente per i terreni agricoli (da 110 a 75), la relazione tecnica stima una perdita di gettito annua pari a 52,5 milioni (corrispondente a 1,5 milioni per ogni punto di riduzione).

L'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale è valutata in misura pari a 64 milioni di euro annui.

Complessivamente, l'onere per le agevolazioni sui terreni agricoli e l'esenzione ammonta quindi a 116,5 mln di cui, chiarisce la relazione tecnica, 110,7 milioni si riferiscono ai comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, mentre i restanti 5,8 mln sono relativi ai comuni delle altre autonomie speciali.

Il termine per il versamento del saldo 2013 della c.d. mini-IMU, già differito al 16 gennaio 2014, è stato ulteriormente prorogato al 24 gennaio 2014. La relazione tecnica afferma che, per l'anno 2014, la modifica non ha sostanziali riflessi sul gettito.

Deducibilità, ai fini delle imposte dirette, di una quota dell'IMU pagata sugli immobili strumentali

Per la stima degli effetti finanziari relativi alla deducibilità IRES/IRPEF del 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali, la relazione tecnica allegata al testo originario (A.S. 1120) considera:

- i dati dichiarati in UNICO 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d'impresa o di lavoro autonomo individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;

- il pagamento della prima rata IMU 2013 relativa agli immobili della categoria D, in base al quale viene stimato un gettito su base annua (comprensivo della manovra dei comuni) pari a 4,56 miliardi;
- i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persona giuridica o persona fisica). Nello specifico sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05. Tali informazioni sono state utilizzate per individuare gli immobili diversi da quelli della categoria D utilizzati come beni strumentali nelle imprese o nell'esercizio di arti e professione.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall'incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati; sull'universo dei contribuenti la perdita di gettito stimata dalla deduzione al 20% dell'IMU sui fabbricati D è di circa **182 milioni**.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza della deducibilità IMU dal reddito di specie e le aliquote effettive è di circa **42 milioni** di euro per le persone fisiche e di circa **51 milioni** per le persone giuridiche.

Complessivamente, la perdita di gettito in termini di competenza ammonta a circa 274 mln, di cui 84 milioni per IRPEF e relative addizionali.

In merito alle modifiche introdotte dal Senato, che hanno elevato per il solo anno 2013 la quota di deducibilità dal 20% al 30%, la relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato afferma che per il solo periodo d'imposta 2013 la perdita di gettito, in competenza, ammonta a 273 milioni.

Applicando la stessa metodologia precedentemente illustrata, si ottengono i seguenti effetti complessivi in termini di competenza e di cassa.

(milioni di euro)

<i>(Deducibilità ai fini IRPEF IRES - anno 2013: 30%; dal 2014: 20%)</i>				
Competenza	2013	2014	2015	2016
IRPEF	-116,6	-77,7	-77,7	-77,7
Add.le regionale IRPEF	-7,3	-4,9	-4,9	-4,9
Add.le comunale IRPEF	-2,4	-1,6	-1,6	-1,6
IRES	-285,2	-190,1	-190,1	-190,1
TOTALE	-411,5	-274,3	-274,3	-274,3
Cassa				
IRPEF	0	-204,0	-48,6	-77,7
Add.le regionale IRPEF	0	-7,3	-4,9	-4,9
Add.le comunale IRPEF	0	-3,2	-1,4	-1,6
IRES	0	-499,0	-118,8	-190,1
TOTALE	0	-713,6	-173,7	-274,3

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce quanto di seguito indicato.

Deducibilità, ai fini delle IIDD, del 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali

La stima è stata effettuata mediante una simulazione specifica in capo a ciascun contribuente incrociando i dati relativi al versamento IMU per gli immobili di categoria catastale "D", i dati reddituali (per determinare la capienza) e, per quanto riguarda le aliquote:

-per le persone fisiche, sono state considerate le aliquote marginali medie specifiche dei singoli contribuenti (comprenditive delle addizionali IRPEF) ricavate dal modello IRPEF (oltre 40 milioni di soggetti);

- per le società di persone, è stata considerata l'aliquota media marginale ponderata ricostruita, in capo alla società, con i pesi relativi delle quote di possesso dei singoli soci (circa 2,4 milioni) e le aliquote marginali di ciascun socio;

- per le società di capitali e gli enti non commerciali, è stata considerata l'aliquota IRES (eventualmente ridotta alla metà per alcuni enti non commerciali e comprensiva, se dovuta, dell'addizionale energetica).

Da tale incrocio è emersa, soprattutto con riferimento alle persone fisiche, una quota di capienza dell'IMU nel reddito di specie positivo relativamente limitata (circa il 70 per cento, con un'aliquota marginale media IRPEF, rispetto all'IMU capiente, di circa il 21,5 per cento).

Il dettaglio, relativo alla quota parte di minor gettito riferita agli immobili di categoria D, è indicato nella seguente tabella.

Effetti di cassa – immobili categoria D (milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	56,1	32,0	32,0
Add.le regionale IRPEF	1,6	1,6	1,6
Add.le comunale IRPEF	0,7	0,5	0,5
IRES	258,6	147,8	147,8
TOTALE MINOR GETTITO	317,0	182,0	182,0

Immobili non locati ad uso abitativo – regime IRPEF

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dall'introduzione di un regime di tassazione ai fini IRPEF e relative addizionali (imponibilità al 50% in luogo dell'esenzione) degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima è stata utilizzata la banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011. Sono stati considerati gli immobili a disposizione (utilizzo "2" nella dichiarazione dei redditi) ubicati nello stesso comune di residenza e si è tenuto conto della rendita catastale, della rivalutazione del 5%, dell'incremento di 1/3 da applicare ai fini IRPEF e delle quote di possesso.

In base alle citate elaborazioni la relazione tecnica stima una maggiore base imponibile IRPEF pari a circa 931,4 milioni; applicando un'aliquota media del 30% il maggior gettito IRPEF viene quantificato in 279,4 mln cui si aggiunge il maggior gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF stimate, rispettivamente, in misura pari a 13,9 mln e a 4,1 mln.

In termini di cassa, gli effetti stimati sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
<i>IRPEF</i>	<i>488,9</i>	<i>279,4</i>	<i>279,4</i>
<i>Add.le regionale IRPEF</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>
<i>Add.le comunale IRPEF</i>	<i>5,3</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>
TOTALE MAGGIOR GETTITO	508,1	297,4	297,4

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce quanto di seguito indicato.

Tassazione IRPEF 50% immobili non locati ad uso abitativo ubicati nel comune di residenza

La stima è effettuata mediante elaborazioni effettuate su dati catastali degli immobili, integrati con i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2011. Attraverso tali elaborazioni, sono stati confrontati il comune di residenza del soggetto con il comune di ubicazione degli altri immobili posseduti dallo stesso; prendendo in considerazione, in base alla categoria catastale, i soli immobili ad uso abitativo e il tipo di utilizzo dichiarato, è stato possibile determinare esclusivamente la rendita catastale relativa agli immobili oggetto della stima.

Con specifico riferimento all'aliquota IRPEF, la Nota precisa che l'aliquota media del 30% è stata stimata in base ai livelli reddituali della tipologia di soggetti che percepiscono i redditi oggetto della norma.

Infine, la Nota precisa sono stati considerati gli immobili non locati comprendenti ulteriori tipi di utilizzo oltre a quelli definiti "a disposizione" i quali, nel complesso, presentano importi lievemente crescenti.

In merito ai profili di quantificazione è stato evidenziato, in via prioritaria, che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi e le ipotesi adottate per la

quantificazione degli effetti finanziari limitandosi a fornire dati parziali e ad illustrare i criteri e le procedure adottate.

In linea generale, sono stati chiesti chiarimenti in quanto:

- a) il complesso delle modifiche indicate sembrerebbe prevedere una diversa distribuzione del carico fiscale complessivo tra i contribuenti. Da quanto indicato, tuttavia, non si evince, fatta eccezione per le abitazioni principali, quale sia la variazione del carico fiscale individuale in relazione alla diversa distribuzione tra IMU e altri tributi locali. In proposito, si evidenzia la necessità di valutare i possibili effetti in termini di imposte dirette qualora il carico fiscale sia trasferito da soggetti privati a soggetti che esercitano attività d'impresa o lavoro autonomo per i quali il nuovo tributo è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile;*
- b) sul piano della finanza pubblica, sono stati chiesti chiarimenti circa il reperimento delle risorse necessarie per la copertura dei costi indivisibili da parte degli enti locali.*

Ciò in considerazione del fatto che il gettito TASI, stimato in 3,764 miliardi al lordo delle eventuali detrazioni, è utilizzato interamente per la copertura del minor gettito IMU.

Inoltre, è stato evidenziato che la disciplina in esame non ribadisce il principio (presente sia in relazione alla maggiorazione TARES sia nel testo originario del ddl in esame) in base al quale il gettito TASI deve assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili;

- c) la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata dalla componente TARI; contestualmente, si sopprime la disciplina TARES la quale, a sua volta, interviene – per il solo anno 2013 – in sostituzione delle previgenti TARSU, TIA1 o TIA2. Sul punto, considerato che la relazione tecnica non indica alcun effetto finanziario, sembrerebbe doversi ritenere che il gettito complessivo rimanga invariato; si evidenzia, tuttavia, che i criteri per la determinazione della componente TARI appaiono diversi da quelli precedenti ed in particolare potrebbero determinare uno spostamento del carico fiscale dai soggetti privati ai soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che deducono, ai fini delle IIDD, la tassa pagata.*

E' stato inoltre evidenziato, in relazione alla iscrizione del gettito TASI per l'anno 2014 nel prospetto riepilogativo, che tra le voci "per memoria" viene iscritto il gettito lordo – pari a 3.764 milioni di euro - destinato alla compensazione del minor gettito IMU, stimato di pari importo ed iscritto tra le voci "per memoria". Ciò nonostante siano state riconosciute maggiori somme in favore dei Comuni pari a 500 milioni per l'anno 2014 finalizzate all'introduzione di detrazioni TASI da parte dei Comuni. Qualora i Comuni applicassero le suddette detrazioni (tenuto conto che la norma prevede una facoltà e non un obbligo) il gettito TASI netto

ammonterebbe a 3.264 milioni registrando quindi una differenza di 500 milioni nella voce "per memoria" riportata nel prospetto.

In merito agli effetti ascritti alla disposizione che introduce la parziale deducibilità dell'IMU pagata sugli immobili strumentali, tenuto conto che la Nota del MEF del 31 ottobre 2013 afferma che il valore iscritto nella voce "IRES" include anche gli effetti della relativa addizionale, è stata evidenziata la necessità di indicare distintamente gli effetti delle due imposte anche in considerazione del fatto che il gettito dell'addizionale IRES è iscritto, nel bilancio dello Stato, in un apposito capitolo (cap. 1049) distinto da quello relativo alle entrate IRES.

In merito all'attività di accertamento e riscossione della maggiorazione TARES per l'anno 2013, sono state chieste indicazioni circa il profilo finanziario recato, da un lato, al riconoscimento in capo ai Comuni dello svolgimento della predetta attività e, dall'altro lato, alle risorse spettanti ai Comuni medesimi corrispondenti alle sanzioni, interessi e maggiorazioni riscosse.

Infine, è stata evidenziata la necessità di precisare la natura tributaria delle nuove imposte e tasse introdotte, al fine di individuare il regime IVA applicabile. Tale precisazione eviterebbe possibili dubbi interpretativi che potrebbero sorgere tenuto conto che la disciplina in esame afferma, tra l'altro, che la TARI "è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria" e che i Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.

Commi da 729 a 731- Fondo di solidarietà comunale e contributo per detrazioni TASI

La norma sostituisce il comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, istitutivo del Fondo di solidarietà comunale (in sostituzione del previgente Fondo sperimentale di riequilibrio), fissando la dotazione del Fondo nella seguente misura:

(mln di euro)

	2014	dal 2015
Dotazione Fondo di solidarietà	6.647,1	6.547,1

Il testo iniziale della disposizione fissava la dotazione del fondo di solidarietà anche per il 2013, nel medesimo importo previsto per il 2014. Il riferimento alla dotazione per il 2013 è stato soppresso dalla Camera dei deputati, conformemente a quanto segnalato nei dossier di verifica in merito all'inidoneità della legge di stabilità al fine di determinare variazioni nelle dotazioni del predetto fondo per l'esercizio 2013.

La norma specifica che la dotazione risulta comprensiva di 943 milioni annui dal 2014, quale quota di gettito IMU sugli immobili di categoria D riservata allo

Stato, e di 4.717,9 mln annui, quale quota del gettito IMU di spettanza dei comuni e riversata all'erario per essere riassegnata al fondo di solidarietà.

Si prevede che in sede di assestamento sono adottate variazioni compensative in aumento o in diminuzione per tenere conto dell'effettivo gettito dell'IMU relativo agli immobili del gruppo catastale D.

Con successivo DPCM saranno stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo conto:

- della quota di gettito IMU di riserva erariale;
- dell'incidenza nel 2012 dei trasferimenti soppressi;
- dei tagli al fondo sperimentale di riequilibrio operati dall'art. 16, comma 6, del DL n. 95/2016;
- della soppressione, dal 2014, dell'IMU sulle abitazioni principali, con contestuale istituzione della TASI;
- della necessità di limitare variazioni delle risorse disponibili ad aliquota base attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia che operi al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

E' inoltre prevista la possibilità di incrementare, con DPCM, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale da destinare al Fondo.

E' inoltre previsto che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota del fondo pari al 10% sia accantonata per essere redistribuita sulla base dei fabbisogni standard.

Il Senato ha disposto che, per il 2014, sia attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro¹⁹³, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI in favore dell'abitazione principale. Con decreto ministeriale è operata la ripartizione tra i comuni dello spazio finanziario disponibile (comma 731).

La Camera dei deputati ha previsto in proposito che il predetto contributo possa essere utilizzato dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini residenti all'estero. In merito al riparto del contributo è previsto che si tenga conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI relativi all'abitazione principale, nonché della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.

Il prospetto riepilogativo quantifica gli effetti delle disposizioni, rilevanti ai soli fini del saldo netto da finanziare nella misura di seguito indicata, separatamente, con riferimento agli enti locali delle regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna e a quelli delle restanti regioni a statuto speciale:

¹⁹³ L'importo di 500 mln è stato incrementato di ulteriori 125 mln ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera d) del DL 16/2014.

(mln di euro)

Co.	lett.	RAPPORTI STATO - COMUNI DELLE RSO + SICILIA E SARDEGNA	SNF		
			2014	2015	2016
MAGGIORI ENTRATE					
729	lett. b)	Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale	572	4.718	4.718
729	lett. g)	Conferma a regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale D		4.666	4.666
TOTALE MAGGIORI ENTRATE			572	9.384	9.384
MINORI SPESE CORRENTI					
729	lett. f)	Soppressione fondo sperimentale di riequilibrio		1.836	1.889
729	lett. i)	Soppressione compartecipazione comunale IVA		3.024	3.024
729	lett. f)	Soppress. trasferim. fiscalizzab. Sicilia e Sardegna		779	779
TOTALE MINORI SPESE CORRENTI			0	5.639	5.692
MAGGIORI SPESE CORRENTI					
704		Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale	943	943	943
729	lett. b)	Fondo solidarietà comunale	572	5.604	5.604
729	b	Incremento Fondo solidarietà comunale per detrazioni TASI	500		
TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI			1.515	6.547	6.547
EFFETTO NETTO SUL BILANCIO DELLO STATO (segno meno = peggioramento)			-943	8.476	8.529

Co.	Co.	RAPPORTI STATO - ALTRE RSS	Saldo netto da finanziario		
			2014	2015	2016
MINORI ENTRATE					
704		Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	52	52	52
MAGGIORI ENTRATE					
712 e-729	lett. i)	Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano		293	293
MINORI SPESE CORRENTI					
712 e-729	lett. i)	Accantonamenti Valle d'Aosta		35	35
MAGGIORI SPESE CORRENTI					
704		Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta	5	5	5
EFFETTO NETTO SUL BILANCIO DELLO STATO (segno meno = peggioramento)			-57	271	271

Nella scheda relativa ai commi da 639 a 731, cui si fa rinvio, gli effetti sopra indicati sono inseriti nell'ambito di quelli derivanti delle modifiche apportate ai tributi locali, cui sono ascritti effetti anche sugli altri saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nelle norme in esame sono volte a stabilizzare a regime la disciplina di alimentazione e riparto

del Fondo di solidarietà comunale, che il vigente comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 prevede per i soli anni 2013 e 2014.

La relazione evidenzia che l'importo dello stanziamento del Fondo di solidarietà, riguardante gli enti locali delle RSO e di Sicilia e Sardegna, relativo al 2014, pari a 6.647 mln, include:

- 943 mln di euro a carico dello Stato, in relazione al minor gettito per la soppressione della maggiorazione TARES;
- 572 mln a carico dei comuni, a valere sulla quota di loro spettanza del gettito IMU, per la conferma a regime dell'importo complessivo di 4.717,9 milioni, già previsto per il 2013, della quota di finanziamento del fondo a loro carico.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro 6.547.114.923 e sono assicurate:

- per 4.717,9 mln dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale;
- per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES;
- per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

I predetti importi sono riassunti dalla relazione nella seguente tabella:

(mln di euro)

	2014
Fondo di solidarietà comunale	6.647.114.923
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale	6.547.114.923
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

Oltre ad evidenziare le determinanti del fondo di solidarietà, sopra riportate, la relazione richiama gli effetti finanziari delle modifiche in esame a decorrere dal 2015. In particolare sono evidenziati tra gli effetti positivi:

- la riserva erariale della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni di euro dal 2016;
- la soppressione della compartecipazione comunale all'IVA, per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- la soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di

- trasferimenti fiscalizzati¹⁹⁴, per 779 milioni di euro dal 2015;
- il versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

Sono inoltre evidenziati effetti negativi per un ammontare complessivo di 1.829 mln di euro annui, di cui 943 mln per ristoro della soppressione della maggiorazione TARES.

Con riferimento nei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, la relazione sottolinea che trovano applicazione le disposizioni¹⁹⁵ riguardanti gli effetti compensativi del maggior gettito a valere su accantonamenti delle quote di entrate di spettanza dei predetti territori. A tal fine si tiene conto di quanto disposto dal comma 712 del provvedimento in esame che specifica che nei predetti accantonamenti non si tiene conto del minor gettito IMU derivante dalla soppressione dell'imposizione sull'abitazione principale, considerato l'effetto compensativo del predetto minor gettito derivante dall'istituzione della TASI.

La relazione sintetizza gli effetti sopra richiamati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Effetti finanziari positivi	2015 e succ.
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3
Effetti finanziari negativi	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

Al riguardo si segnala preliminarmente che alle norme considerate è ascritto un rilevante **effetto positivo netto, imputabile ai soli fini del SNF**, per un ammontare approssimativamente pari a **8,7 mld annui**. Tale effetto appare sostanzialmente ascrivibile alla messa a regime del livello di imposizione immobiliare fissato, in via transitoria per i soli esercizi 2013-2014, dal DL n. 201/2011. Gli effetti di tale messa a regime sono già stati scontati (benché in assenza di una disposizione) negli andamenti tendenziali ai fini dei saldi di competenza economica e di cassa, come evidenziato nella Nota di

¹⁹⁴ Di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012.

¹⁹⁵ Cfr il comma 17 dell'articolo 13 decreto-legge n. 201 del 2011.

aggiornamento al DEF, mentre ai fini del saldo netto da finanziare i predetti effetti vengono imputati al provvedimento in esame.

In merito alle dotazioni del **fondo di solidarietà** sono state segnalate le seguenti criticità:

Con riferimento **all'esercizio 2014** si è segnalato che il prospetto riepilogativo sembra contenere un fattore di sottostima di 100 mln delle effettive dotazioni del fondo, che il prospetto riepilogativo indica in 6.547 mln contro i 6.647 mln indicati dalla norma, con una conseguente sottostima del relativo onere.

Si è segnalato in proposito che il DL 95/12, all'art. 16, comma 6, prevedeva tagli del fondo sperimentale di riequilibrio di importo crescente di 100 mln tra il 2014 e il 2015 che si riflettono, correttamente, in una dotazione del fondo prevista dalla norma che reca disponibilità maggiori per pari importo nel 2014 rispetto al 2015. Il prospetto riepilogativo degli effetti non sembra invece tenere conto di tale fattore.

Si segnalano inoltre i seguenti profili di carattere finanziario delle disposizioni suscettibili di riflessi non chiari sotto il profilo finanziario:

- la disposizione che prevede che in sede di assestamento si adottino variazioni compensative della dotazione del Fondo di solidarietà per tenere conto del gettito IMU effettivo sugli immobili di gruppo D non prevede che analoghe rettifiche si adottino in caso di eventuali scostamenti nel gettito effettivo della Tasi rispetto alla soppressa IMU sulla prima casa. Se ne desume pertanto che eventuali scostamenti negativi (o positivi) tra il gettito effettivo e quello previsto resterebbero a carico (o a favore) dei comuni;
- in merito alla quota di versamento al fondo a carico dei comuni (pari a 4.717,9 mln annui), la norma specifica che tali versamenti sono a valere sul solo gettito IMU di loro competenza. Non è chiaro in proposito se, a seguito di sostituzione dell'IMU sulla prima casa con la TASI, si possa determinare l'eventualità, per singole realtà locali, di incapienza del gettito IMU rispetto ai versamenti da apportare al Fondo.

Si segnalano infine alcune disposizioni di carattere finanziario suscettibili di incidere sull'ammontare di risorse attribuite agli enti locali, la cui attuazione è rimessa alla normativa secondaria in assenza di criteri e limiti disposti dalla normativa primaria. In particolare:

- la norma, nell'indicare espressamente i criteri riferiti al riparto delle risorse del Fondo in favore dei comuni, non chiarisce quali siano i criteri di riparto dei versamenti al Fondo a carico dei comuni. Data la natura perequativa e solidaristica del fondo è da supporre che essi siano diversi dai primi. Non è chiaro pertanto se tali criteri siano interamente rimessi alla libera valutazione dell'amministrazione competente;
- la disposizione che prevede l'incremento della quota di finanziamento del fondo di competenza dei comuni, riduce di fatto (analogamente a quanto già operato con la legge di stabilità per il 2013) l'attribuzione diretta del gettito IMU su base territoriale, in favore di un aumento dell'attribuzione

del gettito su base solidaristica, attraverso il Fondo. La norma dispone inoltre che riduzioni aggiuntive del medesimo tipo potranno essere disposte con DPCM. Fermi restando gli effetti compensativi sotto il profilo finanziario di tali riduzioni aggiuntive, si segnala in proposito che la norma non specifica limiti e criteri direttivi per tali eventuali riduzioni aggiuntive;

- *la previsione di una clausola di salvaguardia volta a limitare variazioni delle risorse disponibili ad aliquota base (al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard) risulta indeterminata nei suoi contenuti e priva di criteri direttivi.*

Commi da 732 a 734 - Sanatoria in materia di canoni demaniali marittimi

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati¹⁹⁶, prevede che, nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo¹⁹⁷, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 possono essere definiti mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore (comma 732).

Sono inoltre definite le misure ordinarie necessarie all'applicazione della sanatoria (comma 733).

Si prevede inoltre che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano determinati i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (comma 734).

La relazione tecnica si limita ad affermare che le disposizioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che alla norma oggetto di contenzioso furono ascritti, in occasione della legge finanziaria per il 2007, rilevanti effetti di maggiore entrata. Non è stato in proposito chiarito se ed in che

¹⁹⁶ Cfr. l' emendamento 1.4002 del relatore.

¹⁹⁷ Di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 21) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n 296.

misura tali effetti risultino attualmente iscritti negli andamenti tendenziali e se la disposizione in esame possa, anche in parte, pregiudicarne il conseguimento.

Si è segnalato inoltre che la disposizione programmatica che preannuncia il riordino della materia entro il 30 giugno 2014 non risulta corredata di clausola di invarianza finanziaria.

Comma 735 – Innalzamento delle possibilità di accesso al debito da parte degli enti locali

La norma, eleva dal 6 all'8% la soglia di incidenza massima dello stock di debito in essere, incrementato della spesa per interessi passivi, rispetto alle entrate dei primi tre titoli degli enti locali, superata la quale è precluso l'accesso a nuove forme di indebitamento.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la eventuale maggiore spesa per effetto del ricorso al debito è comunque effettuata all'interno dei vincoli del patto di stabilità interno.

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la disposizione appare in ogni caso suscettibile di produrre effetti negativi sul debito delle pubbliche amministrazioni. Si segnalano inoltre profili di irrigidimento del bilancio degli enti locali in conseguenza dell'aumento dell'incidenza della spesa per interessi.

Comma 736 – Riscossione dei crediti relativi a tributi locali

Normativa vigente L'art. 3, comma 10, del d.l. n. 16/2012 esclude l'attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta (testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014).

La norma, modificando il sopra richiamato comma 10, ha escluso gli enti locali dall'ambito di applicazione della disposizione che prevede che non si proceda all'accertamento e alla riscossione dei crediti tributari qualora l'ammontare dovuto non superi i 30 euro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica¹⁹⁸ afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, è stata evidenziata la necessità di chiarire se a seguito della norma in esame, per gli enti locali sussista l'obbligo ovvero la mera facoltà di procedere all'accertamento e alla riscossione per i crediti tributari di importo unitario inferiore a 30 euro. Qualora si configuri un obbligo in tal senso occorrerebbe verificare se gli oneri connessi all'attività di accertamento possano risultare complessivamente superiori all'ammontare delle riscossioni incrementali conseguenti alla modifica introdotta dalla norma in esame.

Comma 737 – Imposizione sui trasferimenti gratuiti nell'ambito di riorganizzazioni di enti non economici

La norma, prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la disposizione appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito atteso, sulla cui entità non è stata acquisita la valutazione del Governo.

Comma 744 - Aliquota contributiva lavoratori gestione separata

Le norme – introdotte durante l'esame presso il Senato - dispongono che per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata¹⁹⁹, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica, sia del 27 per cento²⁰⁰.

¹⁹⁸ Riferita al testo approvato dal Senato (pag. 176, comma 522-octies).

¹⁹⁹ Di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Si tratta di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

²⁰⁰ Di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007. In base a tale norma, l'aliquota prevista a legislazione vigente per l'anno 2014 è pari al 28%.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate contributive									
Riduzione aliquota lavoratori gestione separata				40			40		
Maggiori spese correnti									
Riduzione aliquota lavoratori gestione separata	40								

La copertura, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, è ricompresa nella riga che dà conto complessivamente delle variazioni intervenute sul rifinanziamento del FISPE, alla luce degli interventi introdotti nel provvedimento in esame e coperti analogamente alla norma in riferimento. In proposito, si veda la scheda relativa al comma 21.

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa comporta minori entrate contributive pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014, tenuto conto di un monte retributivo interessato pari a circa 4 miliardi e di una riduzione di aliquota contributiva per l'anno 2014 di 1 punto percentuale (dal 28% al 27%).

Alla relativa copertura si provvede con il fondo degli interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la quantificazione risulta congrua rispetto ai parametri forniti dal Governo nella relazione tecnica.

Comma 745 - Proroga contratti per l'espletamento di funzioni di collaboratore scolastico

La norma autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai

collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica specifica che il Ministero provvederà con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Pertanto, non si determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione sono stati richiesti chiarimenti in merito all'ammontare dei limiti di spesa indicati dalla norma, nonché una conferma in relazione alla possibilità dell'Amministrazione interessata dalla proroga di far fronte alle spese previste per la proroga dei rapporti convenzionali relativi all'ufficio scolastico provinciale di Palermo nell'ambito delle disponibilità di bilancio destinate a tale finalità. Ciò anche alla luce di quanto disposto dal successivo comma 746, che reintegra le disponibilità del Ministero per far fronte a impegni maturati nel 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi.

Comma 746 – Estinzione debiti MIUR

Normativa vigente: l'art. 9, comma 15-bis, del DL 78/2010, stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

La norma autorizza per l'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. Stabilisce, inoltre, che conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Estinzione debiti MIUR -	12			6,1			6,1		

La copertura, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, è ricompresa nella riga che dà conto complessivamente delle variazioni intervenute sul rifinanziamento del FISPE, alla luce degli interventi introdotti nel provvedimento in esame e coperti analogamente alla norma in riferimento. In proposito, si veda la scheda relativa al comma 21.

La relazione tecnica evidenzia che la norma autorizza il rimborso dei debiti maturati nel corso del 2013, per 12 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Alla relativa copertura si provvede con il fondo degli interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Comma 747 – Agenzia del Demanio ed immobili della Difesa

La norma novella l'art. 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del DL n. 98/2011 prevedendo che gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti. L'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto della Società difesa servizi S.p.A., sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la medesima Società.

Alla Società difesa servizi S.p.A. si applicano comunque le disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società pubbliche di cui all'art. 4 del DL n. 95/2012, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi dei C.d.A. di società pubbliche, limitazione delle spese di personale nelle società controllate da P.A., divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio).

L'art. 33, comma 8-*quater*, del DL n. 98/2011, nel testo previgente, prevede che gli immobili dell'amministrazione della difesa non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti.

La Società difesa servizi S.p.A, è stata formalmente costituita per effetto delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 27 e commi da 32 a 36, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). Tali disposizioni sono poi confluite nell'art. 535 del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare) che reca la vigente disciplina della Società. La norma in questione, in particolare, prevede che la Società svolge attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate. La Società è, inoltre, preposta alle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione (comma 1). La Società svolge, tra l'altro, per le Forze armate, funzioni di centrale di committenza²⁰¹. Le predette funzioni possono essere svolte anche per le Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate (comma 3). La Società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità²⁰² come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili (comma 4).

Alle norme del DL n. 95/2012, richiamate dalla disposizione in esame, concernenti, come s'è detto, la riduzione del numero dei componenti e dei compensi dei C.d.A. di società pubbliche (art. 4, commi 4 e 5), la limitazione delle spese di personale nelle società controllate da P.A. (art. 4, commi 9-13), il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio (art. 4, comma 14), non sono ascritti effetti finanziari sui tendenziali di spesa.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, in mancanza di una specifica previsione di invarianza finanziaria, è stato chiesto al Governo di fornire dei chiarimenti circa la portata applicativa della disposizione in esame che, nella parte in cui afferma il carattere gratuito della convenzione tra l'Agenzia del Demanio e la Società difesa servizi S.p.A., sembrerebbe volta ad escludere oneri per la finanza pubblica in virtù della prevista possibilità per l'Agenzia di avvalersi del supporto tecnico specialistico della Società.

Comma 748 – Servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche

Normativa vigente: l'art. 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di

²⁰¹ Ai sensi dell' art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 163/2006.

²⁰² Sulla base delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999.

collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del DPR 22 giugno 2009, n. 119. Tale norma ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale. In relazione a quanto sopra, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono state ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 6 del medesimo decreto legge dispone che eventuali risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

La norma prevede, per le istituzioni scolastiche ed educative situate nei territori ove non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, l'acquisto fino al 28 febbraio 2014²⁰³ dei suddetti servizi dalle imprese che già li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui alla predetta data la convenzione è invece attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede entro il limite di euro 34.6 milioni²⁰⁴, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 6, del D.L. n. 69/2013, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, rappresenta che le condizioni contrattuali in essere nell'anno 2013 comportano una spesa annua di euro 465 milioni per dieci mensilità, al netto della somma posta a carico dello stato di previsione del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali a titolo di cassa integrazione guadagni in deroga per i mesi di luglio ed agosto, come previsto dall'Accordo del 14/6/2011 siglato presso lo stesso Ministero.

La RT ricorda altresì che l'articolo 58, comma 5, del DL n. 69/2013 dispone che all'acquisto dei servizi si provveda nel limite della spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche. A tale riguardo la relazione afferma che lo stipendio annuo al "lordo Stato" di un collaboratore scolastico supplente annuale è pari ad euro 24.637,11, compresa l'indennità di vacanza contrattuale e tenendo altresì conto del versamento al fondo disoccupazione presso l'INPS e degli oneri derivanti dalla sostituzione in caso di assenza. Da ciò consegue che il limite di spesa annuo

²⁰³ Il termine è stato prorogato al 31 marzo 2014 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (A.C. 2162)

²⁰⁴ Il citato articolo 19 ha incrementato di 20 milioni il limite di spesa.

posto dalla norma è pari ad euro $11.851 \times 24.637,11 = 292$ e che la maggiore spesa va calcolata per due mesi su dieci.

La RT afferma che la norma proposta comporta quindi una maggiore spesa per acquisto di servizi, pari ad euro $(465 - 292) \times 2 / 10 = 34,6$ milioni.

La relazione specifica che, sia laddove ancora non sono state attivate le convenzioni Consip, sia laddove queste ultime siano state attivate e vengano previsti servizi aggiuntivi, il limite di spesa mensile da porre a confronto con quello posto a base della gara Consip è dato dal livello di spesa relativo all'anno 2013.

Il predetto onere di 34,6 milioni trova copertura mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013.

In merito ai profili di quantificazione è stato osservato che i dati contenuti nella relazione tecnica relativamente alla spesa annua attualmente sostenuta in virtù dei contratti in essere, nonché all'ammontare dello stipendio annuo lordo di un collaboratore scolastico supplente, differiscono da quelli recati dalla relazione tecnica riferita al D.L. n. 69/2013 cui la norma fa riferimento. In particolare, si rileva che la spesa attuale veniva quantificata in 390 milioni di euro e in 23.581,37 euro lo stipendio lordo di un collaboratore scolastico. A tale proposito è stata richiesta una conferma in relazione alla maggiore spesa per acquisto di servizi quantificata in 34,6 milioni di euro per i primi due mesi dell'anno 2014 dalla RT riferita alla norma in esame.

E' stato inoltre rilevato che la copertura della maggiore spesa viene effettuata a valere sull'utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'art. 58, comma 6, del D.L. n. 69/2013. Detti risparmi sono peraltro già destinati ad altre finalità (funzionamento delle scuole; supplenze; compensazione degli effetti sui saldi del trasporto agli esercizi successivi di somme impegnate e non pagate entro il 2011 ed il 2012 per le finalità di cui all'art. 59, comma 9, del citato DL 69/2013).

Su tale ultimo aspetto è stato ritenuto necessario un chiarimento da parte del Governo.